

==== Anno XXIII - N. 10 ====

==== Ottobre 1924 ====

BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE

—
PUBBLICAZIONE MENSILE DEL
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

—
DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE
•••• ROMA ••••
•••• Via Boncompagni, 30 ••••
—

SOMMARIO

DEL N. 10 DELL'ANNO 1924

<i>Lo sviluppo della cooperazione in Italia</i>	Pag. 773
Notizie sull'emigrazione e sul lavoro.	» 789
<hr/>	
<i>Società delle Nazioni.</i> — XXIV Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'U. I. L. (789) — Ratifica delle convenzioni sulle otto ore (793).	
<i>Convegni internazionali.</i> — Congresso internazionale di politica sociale a Praga (794) — La Commissione Internazionale di Eugenia (795) — I° Congresso Internazionale di Risparmio (796) — Dichiarazioni dell'on. Mussolini sul problema demografico e dell'emigrazione (797) — Infondate notizie sull'emigrazione e sui noli (798) — Tutta la legislazione internazionale del lavoro raccolta in un opuscolo italiano (798).	
<i>Belgio.</i> — La mano d'opera straniera nella marina mercantile belga (798) — Il movimento emigratorio da Anversa (799).	
<i>Cecoslovacchia.</i> — L'emigrazione cecoslovacca durante il terzo trimestre 1924 (799).	
<i>Francia.</i> — Le naturalizzazioni durante il 1923 (799).	
<i>Germania.</i> — Attività navale tedesca nel 1923 (800).	
<i>Repubblica di S. Marino.</i> — Emigrazione verso gli Stati Uniti d'America (801).	
<i>Rumania.</i> — La mano d'opera straniera qualificata (801).	
<i>Cuba.</i> — Avvertenze per gli emigranti (802).	
Azione del Commissariato.	» 803
<hr/>	
Inaugurazione della Casa degli Emigranti a Bardonecchia (803) — Un ventennio di vita del Fondo dell'emigrazione (804) — Attività dei Delegati provinciali della emigrazione durante il mese di settembre (806).	
Movimento dell'emigrazione italiana.	» 808
<hr/>	
A) Emigrazione complessiva (808)	
B) Emigrazione transoceanica (812)	
C) Emigrazione non transoceanica (819)	
Nota ai dati statistici del 1° semestre 1924 (830).	
Azione italiana all'estero	» 833
Varie	» 834

Leggi e Decreti. — Regio decreto 8 agosto 1921, n. 1504. Estensione alla città ed al porto di Fiume del testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. decreto 13 novembre 1923, n. 2205 (835) — Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422. Approvazione del Regolamento per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (836) — Regolamento per l'esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente i provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia (837).

Circolari (882).

LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE IN ITALIA

In occasione della ricorrenza del primo decennio di vita dell'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, la Direzione Generale dell'Istituto ha pubblicato una importante monografia, dalla quale riteniamo utile riassumere i tratti più salienti, nell'intento di determinare, attraverso un largo cenno storico della Cooperazione in Italia, le forme che essa ha assunto nel nostro paese, l'importanza dell'opera che vi ha spiegato e l'influenza che ha potuto esercitare nel campo della nostra economia sociale.

ORIGINE DELLA COOPERAZIONE ITALIANA

Il movimento cooperativo italiano si riannoda alle associazioni di mutuo soccorso, le quali, nate in seguito al riconoscimento della libertà di associazione sancita dallo Statuto Albertino, nonostante il divieto posto dalla legge 29 marzo 1869 alla costituzione legale delle corporazioni di arti e mestieri, si diffusero rapidamente per tutta l'Italia, promovendo nella classe lavoratrice l'abito della previdenza e sentimenti di solidarietà. Esse sono, come fu giustamente osservato, una manifestazione della tendenza degli operai verso una forma di corporazione, che distribuisca a tutti equamente il lavoro, li tuteli contro gli abusi, provveda alle vedove e agli orfani.

Le prime manifestazioni della cooperazione italiana rimontano alla metà del secolo XIX. Nel 1853 fu fondato dalla Società Generale degli Operai di Torino il primo magazzino di consumo, cui fece seguito un altro fondato in Alessandria nel 1854.

Ma, all'opposto di quanto è avvenuto in Inghilterra, dove la grande maggioranza delle società cooperative fu ed è tuttora di consumo, le forme più rigogliose di cooperazione nel nostro paese sono state quella di credito (si iniziava nel 1863 l'infaticabile apostolato di Luigi Luzzatti con l'apertura della prima Banca Popolare), e quella di produzione. Anche quest'ultima ha lontane le origini, poichè si istituì nel 1857 la Società Artistico-Vetraria di Altare, la prima società cooperativa di produzione italiana.

LA COOPERAZIONE DI PRODUZIONE E LAVORO.

Il Rabbeno, che alle cooperative di produzione e di lavoro ha dedicato un notevole volume, ricorda quali fossero verso il 1880 le condizioni generali dell'industria italiana.

Secondo le statistiche pubblicate dall'Ellena, nel 1879 le principali industrie manifattrici occupavano 382.121 operai, ossia il 13.73 per 1000 della popolazione. Ancora non esisteva la così detta grande industria, ma prevalente era l'industria media adatta alle risorse finanziarie dell'Italia di allora.

Tranquille le condizioni degli operai. «Le Società Operaie di resistenza», scrive il Rabbeno, «così diffuse altrove, sono appena conosciute nel nostro Paese, e se di scioperi ne abbiamo avuti noi pure, e non pochi, essi non hanno quasi mai dato luogo ad inconvenienti molto gravi, non hanno quasi mai assunto grande importanza.

«Se poi ci domandiamo quali siano state e siano in questi ultimi tempi le idee e le tendenze degli operai italiani riguardo alla cooperazione, e più specialmente alle società di produzione, diremo che da prima questa idea non ci era quasi affatto, che a poco a poco si andò sviluppando, assieme alle altre forme di associazione che si attuavano, e man mano che gli operai cominciarono ad occuparsi delle questioni economiche sociali».

Ciò spiega come il movimento cooperativo, se pure non ostacolato nè promosso dal consenso e dal sentimento popolare, abbia avuto lieto inizio.

Altre società di produzione e lavoro, dopo quella già ricordata di Altare, non sorgono fino al 1865. Si costituì in quell'anno a Milano l'Associazione Industriale Italiana per la diffusione delle idee cooperative e si fondò il giornale «Cooperazione e Industria» diretto da Luigi Luzzatti con altri valorosi collaboratori, il quale dal 1867 al 1869 fu l'organo della cooperazione in Italia.

La costituzione delle nuove società cooperative di produzione devesi riannodare, secondo quanto ha bene illustrato il Rabbeno, a scioperi, a iniziative di società di mutuo soccorso e, più tardi, a spirito di imitazione.

Se non che difficoltà di vario genere e specialmente la imperfetta organizzazione condussero ben presto molte delle cooperative di produzione e lavoro ad una morte immatura, onde il movimento cooperativo si rallentò.

Mentre le Banche popolari vivevano di prospera vita e rapidamente si moltiplicavano, le cooperative di produzione e lavoro si risollevarono dal loro letargo soltanto dopo il 1880. E si noti a questo proposito il parallelismo con l'economia generale italiana, la quale proprio negli anni dall'80 al 90 segna la ripresa del suo movimento ascensionale.

In quel periodo appunto cadeva il prestito contratto all'estero per l'abolizione del corso forzoso con conseguente importazione di oro.

Così che nel 1887, stando ad alcuni elenchi pubblicati dal «Patto di Fratellanza» (31 gennaio e 15 febbraio 1888), si costituirono ben 68 società cooperative di credito e 31 di consumo; non è precisato il numero delle cooperative di produzione e lavoro, ma è da ritenersi non indifferente. Pochi mesi prima, il 6 dicembre 1885, la Società di mutuo soccorso Archimede di Milano chiamava a congresso i operatori italiani; e il 10 ottobre dell'anno seguente, nel salone del Consolato delle Associazioni Operaie in Milano, convennero 130 società cooperative (vi aderirono 201) e costituirono la Federazione delle società cooperative italiane. Per più di trenta anni questa federazione (che al V congresso della cooperazione, tenutosi nel maggio 1893 a Sampierdarena, assumeva il nome di Lega

Nazionale delle Cooperative) è stato l'unico organismo intorno al quale si raggruppavano le cooperative italiane.

LE ASSOCIAZIONI DI BRACCIANTI.

Intanto era andata diffondendosi una nuova forma di associazione cooperativa di lavoratori (esempi, per la verità, se ne erano avuti precedentemente in Francia), cioè le associazioni di braccianti, sterratori, e talora anche artigiani di campagna, riunite in cooperative, allo scopo di compiere lavori di terra di vario genere, appaltandoli dal Governo o da altri enti pubblici. Prima fu la Società dei Braccianti di Ravenna sorta nel 1883, seguita poi da molte altre associazioni analoghe della Romagna e dell'alta Italia.

Le cause che hanno fatto sorgere e diffondere queste associazioni di braccianti, secondo il Rabbeno, sono state due: la prima fu il bisogno di difendersi e di reagire contro gli abusi degli appaltatori di lavoro, i quali, dopo essersi fatta spesso accanita concorrenza fra di loro ed avere assunto appalti a prezzi eccessivamente bassi, si rifanno sui salari dei miseri lavoratori che nella stagione invernale, privi di lavoro e di mezzi di sussistenza, non hanno alcun modo per resistere loro e sono costretti a sopportare diminuzioni di salari che permettono agli appaltatori di realizzare, insieme con le frodi e con gli abusi di altro genere, quel guadagno che altrimenti i ribassi fatti non consentirebbero.

« Nella Romagna tale è stata l'origine principale di queste associazioni, che hanno alquanto migliorata la condizione dei braccianti, aumentati grandemente di numero per la graduale sparizione della mezzadria ».

L'altra causa, sempre secondo il Rabbeno, sarebbe stata la questione agricola, la quale avrebbe operato specialmente nella regione mantovana; proprietari ed affittuari si sarebbero trovati in pessime condizioni economiche, determinando così un peggioramento nella condizione dei braccianti. Donde proteste, rivolte, organizzazione di braccianti in associazioni di resistenza

e conseguenti scioperi; finchè, sperimentata la inutilità dello sciopero, i contadini trasformarono le associazioni di resistenza ed anche di mutuo soccorso in società cooperative di lavoro e cercarono così di migliorare le loro condizioni.

Qui conviene aggiungere anche una terza causa, che grandemente ha concorso nella costituzione delle cooperative di produzione e lavoro: la disoccupazione. E' indiscusso che la prima cooperativa nel Ravennate si costituì appunto sotto la pressione di una forte disoccupazione, la quale in ogni tempo ha spinto i Governi, pel timore di agitazioni e di disordini, a favorire le cooperative mediante la concessione di opere pubbliche.

E accanto alla cooperazione sorta dalle leghe di resistenza si può ricordare la cooperazione (specialmente di consumo) sorta dal patronato. « Dovunque impera la grande industria sorgono istituzioni caratteristiche, case operaie, asili, scuole cooperative, associazioni di mutuo soccorso, di assicurazione fondate e dirette dai fabbricanti allo scopo di tener raccolta intorno a sè la massa operaia fluttuante per fissarla al suolo e crearsi una maestranza stabile e tranquilla ... »

LA COOPERAZIONE DI CONSUMO.

La Cooperazione di consumo, la cui origine risale al 1853, procedè nel suo sviluppo con lenti progressi. In un prospetto pubblicato dal Viganò nell'*Association* di Parigi sono noverate poco più di 60 cooperative di consumo. E il Fano nella sua «Carità preventiva» calcolava che nel 1868 fra vere cooperative e magazzini di previdenza ne esistessero all'incirca un centinaio.

Alla fine del 1863, le cooperative, secondo gli accertamenti compiuti da una sottocommissione governativa, della quale facevano parte l'Ellena, il Fano, il Romanelli, sarebbero state 85, di cui 16 a sistema inglese.

Molte di queste aziende furono istituite dai ferrovieri. Così a Milano, Luigi Buffoli costituiva nel 1879 la Società Anonima Cooperativa suburbana di Consumo fra gli agenti delle Strade Ferrate.

Dopo il 1880 si avverte un sensibile risveglio. Nel decennio che corre da quell'anno al 1890 si crearono notevolissimi organismi cooperativi. Il 27 luglio 1886, per effetto della propaganda in seno all'Associazione fra gli Impiegati Civili di Milano, sorse una società allo scopo di «comperare all'ingrosso oggetti di vestiario, mercerie, ed altri generi di famiglia per fornirli al dettaglio ai proprii soci ed anche al pubblico» (art. 3º dello Statuto). Fu questa l'origine dell'Unione Cooperativa Milanese.

A Torino era già sorta da qualche anno e prosperava la Società Cooperativa di Consumo fra gli Agenti delle Strade Ferrate, la quale, secondo i dati contenuti in una statistica ufficiale, nel 1887 distribuì merci per più di L. 1.250.000 e contava 3240 soci azionisti e 406 soci aggregati.

Due lustri più tardi e precisamente nel 1899, dall'unione di questa cooperativa con l'Associazione Generale Operaia di M. S., che contava ormai quasi mezzo secolo, sorgeva l'Alleanza Cooperativa Torinese.

Dieci anni prima, e cioè il 22 dicembre 1889, era sorta la Unione Militare, cooperativa di classe, anche essa rapidamente assunta a grande importanza per numero di soci, entità di capitale e importo delle vendite.

Accanto a queste grosse aziende ne sorsero molte minori, le une tra i ceti operai o impiegatizi, vuoi spontaneamente, vuoi per iniziativa di qualche persona più illuminata, le altre tra le varie categorie della classe borghese. Furono le prime promosse in modo speciale dalle associazioni di mutuo soccorso, le seconde invece o furono il frutto dell'iniziativa di qualche persona intelligente e benefica, che volle migliorare le condizioni della sua città rispetto agli alimenti, o sorsero per spirito di imitazione o erano infine società di beneficenza o di patronato piuttosto che vere cooperative.

Pochissime furono le cooperative a tipo inglese, che, cioè, distribuissero gli utili in proporzione degli acquisti.

LA COOPERAZIONE AGRICOLA

Alle cooperative di braccianti possiamo far risalire l'origine delle affittanze collettive, le quali sorgono (primi, modesti e non sempre fortunati tentativi) verso il 1889, nel quale anno la Cooperativa dei braccianti ravennati ottenne dal comune di Ravenna l'affitto di 230 ettari da distribuirsi fra i soci, per turno, in appezzamenti di un ettaro, con sorteggio triennale, col fine di assicurare ai soci una fonte di guadagno sussidiario oltre quello del lavoro avventizio,

Ma è soltanto dopo il 1900 che l'affittanza collettiva si diffonde in Sicilia, in Lombardia e nell'Emilia.

IL MOVIMENTO OPERAIO NEL PRIMO DECENNIO DEL SEC. XX.

Superate le difficoltà dei primi momenti, il movimento cooperativo proseguì per le vie che gli erano state tracciate, sebbene troppo spesso affidando le sue sorti, anzichè alle virtù intime dei operatori, alle fortune dei partiti d'avanguardia, i quali ogni giorno più andavano guadagnando terreno tra le file degli operai, nelle amministrazioni pubbliche e in Parlamento.

Questo movimento s'inserì in uno dei periodi più oscuri per la economia italiana, periodo che dal 1890 va al 1900. La rottura del trattato commerciale con la Francia e la successiva crisi vinicola, la crisi edilizia, la crisi bancaria, con dissesti clamorosi e scandalosi e rovine di moltissime banche, il deprezzamento della moneta e dei titoli contribuirono a deprimere la nostra situazione economica e a mantenere basso il livello della vita delle classi operaie, le quali cercavano di rialzarsi dalla miseria in cui languivano attraverso la organizzazione politica.

Si aggiunga la politica parlamentare, interna ed esterna, dalla campagna di Africa alle giornate milanesi del maggio 1898, per comprendere che il movimento operaio dovesse fatalmente sboccare in leghe di resistenza sempre più battagliere, alle quali la cooperazione servisse di baluardo.

Nel periodo che va dal 1900 al 1914 si manifestano due correnti. Da un lato la rapida e netta ascesa delle classi industriali, specialmente nell'Italia settentrionale, con la formazione di grandi imprese cotoniere, siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, elettriche, di zuccherifici, di fabbriche chimiche ecc. La banca accresce le sue funzioni intervenendo direttamente nella vita economica italiana, strumento animatore e dominatore della operosità industriale, ad imitazione del sistema germanico. Il capitale estero affluisce abbondante in Italia e la nostra carta giunge a fare aggio sull'oro, mentre i nostri titoli sono ricercati su tutti i mercati. Il movimento tocca l'apice nel 1907; dopo il 1908, la famosa crisi americana si ripercuote anche sui mercati italiani, rallentando il ritmo degli affari, deprimendo le condizioni di molte industrie, specialmente delle cotonerie.

Dall'altro lato le classi operaie iniziano la loro ascesa. Il famoso sciopero dei lavoratori del Porto di Genova, avvenuto in seguito al decreto di scioglimento di quella Camera del Lavoro (18 dicembre 1900), può considerarsi come il principio di un nuovo periodo di politica operaia, caratterizzato da un progressivo indebolimento dallo Stato di fronte alla avanzata delle classi operaie. È favorito questo movimento della nuova borghesia, cupida di subiti guadagni e di preminenza politica. la quale borghesia volle sostituire al conservatorismo degli anni precedenti un largo spirito di democrazia.

Il Baehi così sintetizza l'efficacia del movimento operaio in questo primo scorcio: « Lungo le precedenti fasi di compressione, e poi in questo periodo di febbrile movimento, non si palesò tra le file degli operai italiani e tra gli elementi che le accostano la formazione di una *élite* comparabile con quella che dirige politicamente ed economicamente molte sezioni della classe operaia britannica e germanica. Ad ogni modo lo spirito nuovo che ha animato la classe lavoratrice specialmente all'inizio di questa fase è stato fra gli elementi principali di rinnovazione della mentalità politica del Paese ».

IL MOVIMENTO OPERAIO E LO STATO.

La mancanza fra i dirigenti del movimento operaio di elementi che sapessero rettamente guidare e mantenere in carreggiata le organizzazioni cui erano preposti, portò ad un progressivo traviamiento. Giacchè le classi operaie presto dimenticarono che i miglioramenti duraturi sono sempre faticose conquiste e non mai facili concessioni, ed alla lotta, veramente liberale, fra gli operai organizzati in sindacati e le classi padronali sul terreno degli scioperi e delle pattuizioni, preferirono un complicato sistema di arbitrati, di interventi governativi, diretti a convogliare gli scioperi con paterna autorità, ora reprimendone gli eccessi, ora favorendoli col negare il diritto di lavoro ai cosiddetti crumiri. E accanto alla protezione politica pretesero dallo Stato e concessioni di lavori pubblici e salari privilegiati per determinati gruppi di operai, nonchè banche speciali che consentissero sconti e interessi di favore, insomma tutto un sistema a base di prezzi politici. Lo Stato, con maggiori possibilità finanziarie per il cresciuto gettito tributario, accresce le sue spese, nè rifiuta mai il suo intervento e la sua protezione, ora conciliando interessi apparentemente contrastanti, come nel caso del protezionismo doganale, vero miracolo di abilità, dove operai e imprenditori tacitamente s'accordano per creare un sistema di sfruttamento a danno delle classi consumatrici, ora smussando asperità e addomesticando gli avversari con quel sistema di favori legislativi e amministrativi, che l'Einaudi ha definito « la reazione burocratica ».

DATI STATISTICI.

La Cooperazione italiana si può dire abbia seguito di pari passo le fortune e le vicende del movimento operaio, appoggiandosi ai partiti estremi e crescendo in prosperità quanto più essi crescevano di numero e di autorità.

Abbiamo fin qui dato, per le singole specie di cooperative alcune cifre, relative per lo più al periodo antecedente al 1900.

Dopo quell'epoca ci soccorre una statistica — per quanto imperfetta — compilata dalla Lega Nazionale delle Cooperative, da cui risulterebbero esistenti al 31 dicembre 1902 N. 2199 cooperative con 567450 soci, un patrimonio complessivo di L. 74.121.046,82, di cui 55.943.921,78 lire versate. Per specie di cooperativa avremmo avuto a quella data:

Cooperative di consumo	N. 860
Cantine sociali e distillerie	» 14
Latterie cooperative	» 89
Forni e panifici cooperativi	» 25
Cooperative di produz. e lavoro agric.	» 29
» » » industriali	» 153
» » lavori e pubblici servizi	» 454
» » per abitazioni econom.	» 48
Banche coop. e casse rurali	» 350
Cooperative d'assicurazione	» 25
Consorzi e sindacati agrari	» 139
Cooperative scolastiche	» 13
	—
	Totale N. 2199

Il numero delle cooperative di consumo è andato sempre crescendo. Ma l'ammontare delle vendite effettuate, durante l'anno 1910, da 1516 cooperative fu di 105.698.894 lire: ben poca cosa in confronto ai 120 milioni di sterline incassati nello stesso anno dalle cooperative di consumo inglesi. Le quali hanno subito invece un costante processo di riduzione numerica per via di fusione: erano 1661 nel 1887, erano 1500 nel 1914, sono oggi meno di 1400.

IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE PRIMA DEL 1914

La cooperazione di lavoro, con quasi 100.000 soci, ha appena 2.800.000 lire di capitale, ossia, *grosso modo*, un trecento lire per socio. Da un elenco delle società cooperative di produzione e lavoro, pubblicato dal Ministero del Tesoro, si ricava che al 31 dicembre 1907 erano stati compiuti da 370 coopera-

tive lavori per l'importo di oltre 22 milioni, e al 31 dicembre 1909 l'importo dei lavori eseguiti da 461 cooperative raggiungeva quasi i 30 milioni.

È evidente la sproporzione tra il capitale e l'entità delle opere affidate alle cooperative, sproporzione che portò con sé la necessità di appoggiarsi e chiedere soccorso al credito e allo Stato.

Il credito fu trovato dapprima, piuttosto che presso Istituti bancari ordinari, presso le società di mutuo soccorso, le casse rurali, le casse prestiti, infine le banche popolari. Ma la cooperazione sentì presto il bisogno di avere suoi organismi di credito. Pertanto già nel 1888 era costituita a Milano dalla Società di M. S. della provincia di Milano, per iniziativa del Consolato Operaio, la Banca Operaia, con un capitale iniziale di L. 300.000, allo scopo di far prestiti sull'onore specialmente agli artigiani. Questa banca aiutò e promosse la creazione di molte cooperative, quasi tutte oggi scomparse; unica superstite rimane la Società Cooperativa per la costruzione di case operaie ed economiche, che è la più vecchia cooperativa per case popolari attualmente esistente in Italia.

La Banca operaia fu messa in liquidazione nel 1894, non avendo raggiunto che parzialmente il suo intento.

Assai posteriore è la Banca delle cooperative di Reggio Emilia, creata nel dicembre 1903 per impulso della Camera del Lavoro di quella città, col concorso di privati, di organizzazioni di mestiere e di cooperative e con un capitale di lire 200.000, interamente versato.

Essa aveva lo scopo di fare credito non soltanto alle cooperative, ma anche a privati, e soprattutto di fare il servizio di cassa a tutte le organizzazioni di mestiere della provincia. Dette questa Banca notevole incremento alla cooperazione di consumo e di lavoro, talchè ad essa devesi la costituzione del Consorzio delle cooperative di consumo di Reggio Emilia e del Consorzio delle cooperative di lavoro della stessa provincia, costituito per la ferrovia Reggio-Ciano. Nel 1911 la Banca delle cooperative cessava di esistere per fusione con l'Istituto di Credito per le cooperative di Milano.

L'Istituto di Credito per le cooperative di Milano fu costituito sotto forma di società anonima in data 4 maggio 1904, con un capitale di L. 400.000, sottoscritto per 300 mila lire dalla Società Umanitaria e per quote minori dalla Banca Popolare di Milano, dalla Cooperativa Aste Dorate, dalla Cooperativa Muratori, dall'Alleanza Cooperativa Ligure ecc. Nel 1907 il capitale veniva portato ad un milione, e con successivi incrementi raggiungeva l'attuale cifra di L. 5.250.000. Detto Istituto iniziò le sue operazioni il 1 luglio 1904. Dato l'estendersi della sua attività, esso aprì di mano in mano filiali a Torino, a Genova, a Reggio Emilia, a Firenze e a Roma, delle quali alcune vennero cedute nel 1914 all'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione, quando questo cominciò a funzionare.

Senza diffondersi in particolari sulla efficacia dell'opera svolta dall'Istituto Nazionale, ci limitiamo a ricordare l'impulso da esso dato nel primo decennio della sua vita alla cooperazione di produzione e lavoro lombarda, emiliana e ligure. Fu pure per esso che ebbero vita le prime cooperative di lavoro nel porto di Genova.

LEGISLAZIONE SULLA COOPERAZIONE DI LAVORO PRIMA DEL 1914.

Lo Stato andò incontro alle difficoltà che inceppavano le cooperative nell'assunzione e nella esecuzione delle opere pubbliche, con molteplici provvedimenti legislativi.

Aprè la serie la legge 11 luglio 1889, n. 6216, che dà modo a collettività di lavoratori, organizzati in forma cooperativa, di compiere lavori per cifre ingenti, con la sola forza dei capitali dei quali essi dispongono e cioè le braccia, anche se quasi completamente sprovvisti dei normali mezzi finanziari necessari per il compimento delle opere stesse (anticipi per cauzione, per provviste di materiale, per paghe operaie ecc. ecc.) sottraendoli alla necessità di vincere la concorrenza privata. Difatti l'art. 4 di essa legge stabilisce che si possano stipulare a licitazione od a trattativa privata contratti per appalto di lavori con associazioni cooperative di produzione e lavoro, legalmente costituite fra operai, purchè l'importo del lavoro non superi le L. 100.000

(superiore al limite fissato dalle leggi francesi in L. 20.000), e in esso predomini il valore della mano d'opera. Si stabilisce pure che i pagamenti degli acconti siano fatti a rate, in proporzione del lavoro, e che si emettano mandati a disposizione con le stesse norme delle spese fatte ad economia. Infine si determina che la costituzione della cauzione sia fatta mediante ritenute pari al dieci per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi a lavoro compiuto e collaudato,

Data la buona prova fatta dalle cooperative e la capacità da esse dimostrata di poter compiere lavori anche di maggior mole, con la legge 12 maggio 1904, n. 138, il limite dell'importo dei contratti d'appalto da stipularsi a licitazione o a trattativa privata colle cooperative vien portato a L. 200.000 e viene tolta la clausola dell'importo della mano d'opera pei lavori da appaltarsi.

Con la legge 19 aprile 1906 N. 126 la facoltà di costituire la cauzione mediante ritenute del decimo viene estesa anche alle cooperative non chiamate a licitazione, che abbiano concorso a pubbliche gare.

Le leggi emanate avevano dimostrato che la cooperazione di lavoro si era in complesso mostrata degna della fiducia in essa riposta dal legislatore. Relazioni ministeriali e parlamentari (ricordiamo per tutte l'inchiesta Gianturco del 1907) parlano con simpatia delle opere compiute dalle cooperative, il cui pregio massimo rinvengono nella mancanza di litigiosità, caratteristica della privata impresa, e nel maggior affidamento che esse danno di non sorpassare le previsioni contrattuali. Anche gli appunti più gravi mossi alle cooperative, e cioè il maggior costo e la meno accurata esecuzione delle opere, il ritardo nel compimento delle stesse, se ebbero qualche ragione di essere durante i primi esperimenti, si dimostrarono, via via che la cooperazione cresceva d'importanza e perfezionava il suo attrezzamento, privi di fondamento.

Alcune cifre varranno a dare un'idea precisa dell'importanza assunta dalla cooperazione di lavoro negli appalti di lavori pubblici. Negli anni dal 1888 al 1907 le cooperative eseguirono per conto del Ministero dei lavori pubblici opere per

56 milioni, in confronto ad oltre un miliardo di lavori affidati alle industrie private. Dal 1889 al 1909 furono complessivamente concessi dall'Amministrazione dello Stato 1434 appalti per un importo di L. 70.741,346.92, di cui per oltre 14 milioni negli anni dal 1907 al 1909. Se aggiungiamo gli appalti concessi dalle Provincie, Comuni, Consorzi, Opere Pie, avremo che sino al 31 dicembre 1909 furono in totale concessi alla cooperazione di lavoro 4426 appalti per L. 88.846.203,11.

La buona esperienza di questi anni indusse il legislatore a soddisfare ancora una volta il desiderio della cooperazione, che ormai aspirava all'esecuzione di lavori pubblici ben altrimenti importanti di quelli finora concessi; donde la legge 25 giugno 1909 n. 422, di cui non possiamo esimerci dal ricordare le linee fondamentali. Nella legittima convinzione che all'esecuzione dei grandi lavori pubblici, che la cooperazione intendeva assumere, non potessero bastare da sole le forze delle singole cooperative, la legge del 1909 stabilisce all'art. 1 che le cooperative possono riunirsi in consorzi per assumere in tutte le parti del Regno appalti di opere pubbliche dello Stato e degli enti morali.

A questi Consorzi può essere affidata, anche per trattativa privata, l'esecuzione di tali opere, purchè l'importo a base d'appalto non superi il doppio dell'ammontare totale degli appalti che potrebbero essere affidati alle singole società costituenti il consorzio, secondo le norme vigenti, e l'appalto di ogni opera non superi l'importo di due milioni. La cauzione continua a poter essere costituita col sistema delle ritenute.

Il Consorzio (art. 3) è costituito e il suo statuto approvato con decreto Reale su proposta del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Il Consorzio (art. 4) costituisce persona giuridica ed è soggetto alle norme del Codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano: è sottoposto (Art. 5) alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, che l'esercita d'intesa, ove ne sia il caso, con quello dei lavori pubblici, gode per un quinquennio delle esenzioni (art. 6) delle tasse di bollo di cui all'art. 27 n. 9 delle leggi

sul bollo (T. U. 4 luglio 1897, n. 414), purchè il suo capitale non superi le L. 200.000 e ogni singola società non vi contribuisca con un concorso maggiore di L. 30.000; i suoi atti sono soggetti alla registrazione col diritto fisso di L. 1,20. Pel pagamento degli acconti (art. 8) possono emettersi mandati di anticipazione fino alla somma di L. 50.000, e a disposizione fino a L. 100.000.

Di grande importanza la disposizione dell'art. 7, la quale sancisce che, quando in favore di cooperative, anche popolari, casse di risparmio ed altri Istituti di credito, siano state fatte cessioni, regolarmente riconosciute dall'Amministrazione, sulle somme dovute dall'Amministrazione stessa ad una cooperativa o consorzio di cooperative per un appalto di opere pubbliche, nessun sequestro o pignoramento è ammesso sul prezzo d'appalto fino alla concorrenza dell'ammontare della cessione, nè può produrre sospensioni nel corso dei pagamenti. Tali cessioni di credito (art. 9) sono sottoposte alla tassa di registro in ragione di cent. 12 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire, decimi compresi.

La legge esaminata è integrata dal regolamento per le cooperative e i loro consorzi ammessi ai pubblici appalti, approvato con R. D. 12 febbraio 1911, n. 278, che contiene norme particolareggiate sull'ordinamento delle cooperative, l'iscrizione nel registro prefettizio, la vigilanza sulle cooperative, la costituzione delle Commissioni provinciali e centrale, l'ammissione agli appalti e la costituzione dei consorzi.

La legge sui consorzi ebbe larghissima applicazione. Senza qui ricordare particolari enti, basti il dire che in ogni regione d'Italia, prima nella settentrionale, e poi grado a grado nella centrale e nella meridionale, si costituirono consorzi di cooperative dotati di discreti capitali e di apprezzabile attrezzatura tecnica, che ottennero su larga scala la esecuzione di lavori pubblici.

Il che determinò tale un bisogno di credito da parte degli organismi di lavoro da far ritenere non azzardata l'affermazione che una delle ragioni che portò alla creazione di uno speciale Istituto di credito per la cooperazione si debba rinvenire appunto nella necessità di completare l'opera svolta a favore della coo-

perazione con un organo finanziario centrale che permettesse alle cooperative di giovare in pieno della legge del 1909.

Quest'organo è l'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione.

Frutto di una lunga serie di studi e di voti di congressi, attraverso questi e attraverso ad un fallito disegno di legge Luzzatti, il progetto di una Banca della Cooperazione andò gradatamente maturando, e fu finalmente tradotto in realtà mediante la convenzione costitutiva del 9 giugno 1913, che, auspicata dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, on. Nitti, assicurò la creazione del nuovo Istituto all'infuori dell'intervento diretto dello Stato, ossia col solo concorso finanziario di casse di risparmio, di istituzioni di previdenza e di istituti di emissione. Tale Banca veniva eretta in ente morale autonomo e ne veniva approvato lo statuto con R. decreto 15 agosto 1913, n. 1140, conseguendo, nel breve giro di un decennio, un incremento considerevole, come prova il fatto che il suo capitale dagli 8.300.000 lire del 1914 è oggi arrivato a toccare i 300 milioni, indice e strumento della sua allargata attività.

Notizie sulla emigrazione e sul lavoro

SOCIETA' DELLE NAZIONI

XXIV Sessione del Consiglio di Amministrazione dell'U. I. L. — Ha avuto luogo a Ginevra, dal 9 all'11 ottobre, sotto la presidenza del sig. Arthur Fontaine delegato del Governo francese, presidente del Consiglio, e con l'intervento dei rappresentanti dei Governi e degli operai degli altri paesi.

All'ordine del giorno di convocazione erano stati iscritti i seguenti oggetti:

1. Approvazione dei verbali della XXIII Sessione.
2. Rapporto del Direttore.
3. Risoluzioni inviate al Consiglio dalla Conferenza del 1924.
4. *Esame delle conseguenze per l'Ufficio Internazionale del Lavoro delle risoluzioni adottate dalla Conferenza di Roma per l'emigrazione e l'immigrazione.*
5. Esame delle decisioni prese dall'assemblea della Società delle Nazioni.
6. Alto Commissariato per i profughi.
7. Reclamo presentato a termini dell'art. 409 trattato Versailles dall'Unione dei marinai giapponesi sulle convenzioni per il collocamento dei marinai.
8. Resoconto della IV Sessione della commissione paritaria marittima.
9. Ordine del giorno della Conferenza 1926.
10. Data della Conferenza del 1925.
11. Resoconto della riunione del Comitato di Corrispondenza per l'igiene industriale.
12. Rapporto della sotto Commissione del Palazzo (doni in natura ecc.).
13. Modificazioni del regolamento della Conferenza.
14. Rapporto della Commissione del Regolamento (proposta dell'on. Forbis Watson e di sir Louis Kershaw) (nuova redazione dell'art. 7 del Regolamento).
15. Rapporto del Comitato del Bilancio.
16. Data e luogo della prossima Sessione.

Per l'Italia erano presenti: il rappresentante governativo Cav. di gr. cr. De Michelis, il rappresentante padronale On. Olivetti; prendeva pure parte alla riunione l'On. D'Aragona, chiamato dal gruppo operaio fra i membri supplenti.

Il Consiglio ha discusso il rapporto del Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, Sig. Alberto Thomas, sull'attività dell'Ufficio durante gli ultimi tre mesi, **Ha appreso con soddisfazione che quaranta ratifiche nuove di convenzioni internazionali del lavoro erano state registrate dall'ultima sessione e che il Governo italiano aveva**

da poco ratificato condizionalmente la convenzione di Washington sulle otto ore negli stabilimenti industriali. Il totale delle ratifiche formalmente registrate ammonta così a 136.

Quanto all'Italia, ha soggiunto che la ratifica della convenzione delle otto ore da parte sua ha grande significato, trattandosi della prima ratifica fra grandi paesi industriali.

Il Direttore ha poi comunicato al Consiglio informazioni sulla Conferenza tenutasi i giorni 8 e 9 settembre a Berna, fra i Ministri del Lavoro della Germania, del Belgio, della Francia e della Gran Bretagna; si spera che avrà per conseguenza un progresso più accentuato nelle ratifiche delle convenzioni adottate nelle varie Sessioni della Conferenza del Lavoro.

Il Consiglio ha poi riconfermato per acclamazione l'Ufficio di Presidenza, i cui poteri giungevano alla loro scadenza. Sono stati così rieletti il Signor Fontaine, Presidente, ed i Signori Carlier e Oudegeest, Vice-Presidenti rispettivamente per il gruppo padronale e per il gruppo operaio.

Nella seconda giornata, il Consiglio ha esaminato alcune risoluzioni che gli erano state rimandate dall'ultima Conferenza internazionale del Lavoro, tenutasi a Ginevra nel giugno scorso. E' stato così deliberato di proseguire nell'inchiesta documentaria sull'applicazione della libertà sindacale in tutti i paesi.

Inoltre, considerato l'interesse che presenterebbe una ripresa delle relazioni ufficiali con la Russia e quello di informare esattamente i lavoratori russi sull'opera dell'organizzazione internazionale del Lavoro, il Consiglio ha lasciato ampia libertà al Direttore di scegliere il momento più indicato a questo scopo e di proporgli i mezzi opportuni per dare un seguito a tali iniziative.

Esso ha approvato un piano di studi tracciato per l'Ufficio, piano concretato in seguito ad una mozione della Conferenza relativa alla risoluzione dei conflitti del lavoro ed ai metodi di arbitrato e conciliazione in uso nei vari Paesi.

In seguito, il Consiglio ha esaminato la risoluzione adottata dalla recente Assemblea della Società delle Nazioni relativamente alla questione di fare dipendere dall'Organizzazione internazionale del Lavoro l'Alto Commissariato per i profughi.

Dalle informazioni assunte ci sarebbero più di un milione di profughi russi, di cui circa 200.000 idonei al lavoro ed ancora disoccupati. Il delegato governativo italiano, De Michelis, ha sostenuto che prima di addossarsi un compito destinato a fallire trattandosi di creare rapporti di collocamento di gran numero di disoccupati in mercati di lavoro chiusi ed esausti, l'Organizzazione del Lavoro dovrebbe prendere informazioni sulle attitudini dei rifugiati russi e sulle possibilità dei mercati disposti ad accoglierli. Il Consiglio, con 17 voti contro 1, ha adottato la mozione seguente:

« Il Consiglio d'Amministrazione prega il Direttore di redigere un programma dei servizi ch'egli intende prestare al collocamento dei profughi con 203.000 franchi votati dall'Assemblea della Società delle Nazioni, e di controllare questo programma colle spese dell'Alto Commissariato, durante gli anni precedenti.

« Rimane inteso che quello che si chiede all'Ufficio internazionale del lavoro sia la ricerca, la coordinazione e la comunicazione dei posti che possono venire offerti ai profughi, le condizioni nelle quali i profughi possono approfittare di tali offerte, un apprezzamento sul numero dei profughi da collocare; tutto ciò nel limite del credito votato.

« Rimane inteso che non potrebbe essere il caso di pagare soccorsi o spese di trasporto alle centinaia di migliaia di profughi col piccolo credito stanziato.

« Rimane inteso che si tratta di un Servizio temporaneo, che dovrà essere abbandonato il più presto possibile ».

Nel terzo giorno, il Consiglio ha dato un seguito alla richiesta del Consiglio della Società delle Nazioni, che lo aveva pregato di nominare due membri del gruppo operaio e due del gruppo padronale per partecipare ai lavori della Commissione di coordinazione incaricata di preparare la Conferenza internazionale del Disarmo. Il gruppo operaio ha designato come suoi rappresentanti i signori Oudegeest e Jouhaux. Il gruppo padronale che non aveva ritenuto opportuno, or sono tre anni, di nominare rappresentanti alla Commissione del Disarmo, ha dichiarato che farà conoscere, dopo un nuovo esame, la sua decisione in merito, come pure i nomi dei suoi eventuali delegati.

Investito, in applicazione dell'art. 409 del Trattato di Pace, dall'Unione dei Marinai giapponesi di un reclamo relativamente all'applicazione della convenzione concernente il collocamento dei marinai, il Consiglio, udite con soddisfazione le dichiarazioni fatte spontaneamente dal delegato Governativo giapponese, non ha stimato di dovere proseguire oltre, secondo la procedura prevista dal Trattato in casi simili.

Il Consiglio è poi passato ad un argomento di sommo interesse per l'Italia, e cioè ai problemi che si presentano all'Ufficio internazionale del Lavoro in seguito alle risoluzioni adottate dalla Conferenza Internazionale dell'Emigrazione tenutasi a Roma nel maggio scorso. Il delegato del Governo italiano, Cav. gr. er. De Michelis, che presiedeva tale Conferenza, ha fatto la comunicazione seguente :

« Signori, non ebbi il piacere di assistere all'ultima sessione del Consiglio, quando si parlò della Conferenza di Roma.

« Voglio ringraziare molto cordialmente il Direttore ed il personale dell'Ufficio internazionale del lavoro per la collaborazione eccellente e cordiale che essi hanno dato alla Conferenza di Roma, collaborazione che, con quella pure portataci dalla Società delle Nazioni e dall'Istituto internazionale di Agricoltura, ci ha permesso di raggiungere gli scopi che ci eravamo prefissi quando il Governo italiano convocò a Roma tale Conferenza.

Desidero affermare che il nostro scopo, nel convocare la Conferenza a Roma — scopo che non è stato sempre giudicato colla dovuta equa-

nimità — era piuttosto complesso. Avevamo tre obbiettivi diversi da raggiungere, e cioè :

1. porre di fronte alla coscienza pubblica, all'opinione pubblica d'irei universale, le questioni generali dell'emigrazione ;

2. indicare ai governi quali erano le quistioni particolari su cui potessero immediatamente legiferare e prendere decisioni e misure nei loro paesi rispettivi, fors'anche allo scopo di arrivare ad accordi fra di essi ;

3. indicare alle istituzioni internazionali, quali l'Ufficio internazionale del lavoro, la Società delle Nazioni e l'Istituto internazionale di Agricoltura di Roma, la necessità per ciò che riguarda la loro rispettiva competenza, di riprendere alcune delle indicazioni tecniche date dalla Conferenza di Roma, di allargarle, di adattarle, cercando così di fare progredire la legislazione internazionale in materia di migrazioni, giungere alla conclusione di accordi generali od anche bilaterali. Credo che la scopo prefissoci sia stato raggiunto, sorpassando anche le speranze che tutti avevano sulla possibilità di arrivare a conclusioni precise.

« Avete letto le risoluzioni votate a Roma e avete potuto notare ch'esse sono della massima importanza.

« Il Direttore ha fatto molto bene, nel suo Rapporto, a rilevare la parte importante che l'Ufficio internazionale del lavoro può assumere in questa materia. Infatti, l'U. I. L. è indicatissimo per portare a soluzione parecchi dei problemi sollevati nella Conferenza di Roma. Può anche essere condotto a considerare i problemi che vi sono stati esaminati, soprattutto quelli relativi a certe risoluzioni votate. Perciò stimo utilissimo di incaricare alcuni membri del nostro Consiglio d'amministrazione di esaminare le risoluzioni che sono state votate. Ciò faciliterà il compito che dobbiamo svolgere nel comitato di organizzazione della prossima Conferenza tecnica da tenersi nel 1927 in un paese di immigrazinne.

« L'Ufficio internazionale del lavoro potrà fare progredire lo studio delle questioni più importanti, sgombrare il terreno e limitare così il nostro campo di lavoro alle sole questioni di emigrazione.

« Personalmente, nella mia qualità di Presidente del Consiglio incaricato di organizzare la prossima Conferenza, posso dichiarare, e con me lo possono tutti i miei colleghi, che vogliamo continuare a lavorare collo stesso spirito di solidarietà di fronte all'Ufficio internazionale del lavoro, spirito che non ci ha mai abbandonato durante la Conferenza di Roma. Stimo che ciò facendo compirò il mio dovere di membro del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del lavoro come pure il dovere di cittadino. Lo compirò tanto più volentieri perchè sono persuaso in tal modo che renderemo servizio tanto alla causa degli emigranti quanto a quella dei paesi di enigrazione e di immigrazione, i cui legittimi interessi hanno il diritto di essere salvaguardati.

« Voglio rivolgere, per finire, uno speciale ringraziamento al signor Arthur Fontaine, Presidente del Consiglio d'Amministrazione, per aver voluto accettare l'invito rivoltagli dal Governo italiano all'epoca della Conferenza di Roma. Non soltanto egli vi ha assistito, ma ci ha portato la sua parola d'incoraggiamento e l'appoggio di tutta la sua autorità ».

Il Presidente del Consiglio d'amministrazione, sig. Arthur Fontaine, ha risposto, lodando lo spirito di solidarietà che ha ispirato le dichiarazioni del Prof. De Michelis e l'opera della Conferenza di Roma soggiungendo che l'opera del Comitato incaricato di preparare una nuova Conferenza, cui provvede la grande competenza del De Michelis, riuscirà assai utile all'azione a cui l'U. I. L. si è dedicato.

Durante lo scambio di vedute che ne è seguito il Consiglio ha riconosciuto la grande importanza delle questioni trattate a Roma, ed ha pensato che l'Ufficio Internazionale del Lavoro, fedele alla missione affidatagli dalla parte XIII del Trattato di pace, doveva collaborare attivamente alla loro soluzione. Contro l'avviso del delegato padronale inglese e del delegato governativo canadese contrari all'istituzione di un Comitato di studio e contro una proposta del delegato governativo inglese per un comitato limitato nella competenza e temporaneo, è stata infine approvata una proposta del delegato supplente italiano Marchesi per la nomina, appoggiata dal delegato governativo italiano De Michelis, di un Comitato di tre membri del Consiglio, assistito, ove occorra, da esperti, per studiare le questioni di emigrazione attualmente poste davanti al Consiglio stesso, e presentare al Consiglio dei rapporti sui quali ad esso spetta di pronunciarsi.

Il Consiglio ha proceduto a un primo esame delle questioni suscettibili di essere iscritte all'ordine del giorno della Conferenza Internazionale del 1926; ed ha deciso in principio d'includervi una questione di lavoro marittimo.

Su proposta del delegato governativo italiano De Michelis, si è stabilito di fare anche discutere tre dei voti emessi dalla Conferenza di Roma, e cioè quelli relativi all'organizzazione sanitaria dei piroscafi destinati al servizio dell'emigrazione, alle condizioni minime per l'ammissione al trasporto degli emigranti dei detti piroscafi, e alla regolarizzazione delle ispezioni di bordo.

Il Consiglio ha infine deliberato che la prossima Conferenza Internazionale si apra il 19 maggio prossimo a Ginevra.

Ratifica delle convenzioni sulle otto ore. — L'on. Muscolini, Ministro degli Affari Esteri, d'accordo col Ministro dell'Economia Nazionale, on. Nava, il 18 u. s. di settembre ha incaricato il Delegato governativo presso l'Organizzazione internazionale del Lavoro della Società delle Nazioni, cav. di gr. er. De Michelis, di comunicare al Segretario della Società la ratifica della Convenzione, votata a Washington nel 1919, che fissa ad otto ore la giornata lavorativa.

Con questo atto l'on. Mussolini ha mostrato di volere tener fede alla linea che si è tracciata nella sua politica sociale riguardo alle classi operaie, alle quali ha già più volte riaffermato l'intangibilità della conquista delle otto ore. Nel tempo stesso questa ratifica della più discussa e più complessa fra le Convenzioni preparate dall'organo del lavoro sorto dai trattati di pace, costituisce anche un atto di notevole portata internazionale.

Infatti, mentre quasi tutte le Nazioni che avevano partecipato alla preparazione della convenzione di Washington stentano a ratificarla, tanto che i Ministri delle grandi nazioni industriali dell'occi-

dente d'Europa hanno sentito il bisogno di discuterne giorni sono a Berna, con grande solennità, il Governo Nazionale d'Italia, rotti gli indugi, ha dato, coi fatti, l'esempio della ratifica. Anzi, per far dichiarare le altre Nazioni in modo definitivo, l'Italia ha posto come condizione alla ratifica da essa data che la convenzione venga ratificata ed applicata anche dai principali paesi industriali d'Europa; condizione che da una parte tutela gl'interessi dell'industria nazionale e dall'altra serve di efficace propulsione per avvantaggiare il processo di ratifica della convenzione sulle otto ore.

CONVEGNI INTERNAZIONALI

Congresso internazionale di politica sociale a Praga. — Ha avuto luogo a Praga, dal 2 al 6 ottobre, il Congresso internazionale di politica sociale, promosso dall'Associazione internazionale contro la disoccupazione e dell'Associazione internazionale per la protezione legale dei lavoratori. Numerosi i partecipanti, e particolarmente importante la rappresentanza parlamentare cecoslovacca. Oltre il Governo cecoslovacco, che patrocinava il Congresso, erano ufficialmente rappresentati i Governi francese (per il quale era intervenuto il Ministro del Lavoro Sig. Justin Godart), spagnolo, austriaco, tedesco, prussiano, svizzero, polacco. Fra gli italiani intervenuti si notavano il sen. Achille Loria, l'on. Cabrini, l'on. Cingolani, il prof. Noaro, il comm. Giordani e i rappresentanti dell'Incile comm. Pompei, comm. Villari e console Grazzi.

A presidente del Congresso fu eletto il Sig. Albert Thomas, direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro di Ginevra. Le questioni all'ordine del giorno erano: otto ore di lavoro, consigli d'aziende e provvedimenti contro la disoccupazione. Sulla prima questione la discussione fu assai viva, avendo il prof. Brentano sostenuto l'impossibilità per la Germania di conciliare l'applicazione delle Convenzioni di Washington cogli obblighi derivati dal Trattato di Versailles e degli accordi di Londra. I rappresentanti operai, specialmente belgi e francesi, confutarono vivacemente tale affermazione, e il Congresso approvò una risoluzione invitante i Governi a ratificare immediatamente e senza riserve le Convenzioni di Washington.

Sulla istituzione dei Consigli di azienda, la risoluzione approvata dal Congresso non raccolse il voto di molti congressisti specialmente italiani, spagnoli, scandinavi e inglesi.

Sui provvedimenti per combattere la disoccupazione, infine, il Congresso approvò una lunga risoluzione completata da un paragrafo addizionale, proposto dal comm. Pompei, col quale si invitano i Governi ad adottare tutti i provvedimenti d'ordine interno e tutti gli accordi internazionali atti a facilitare la ripresa dell'emigrazione, compatibilmente colle esigenze dei mercati di lavoro.

La Commissione Internazionale di Eugenia. — Sotto la presidenza del D.r Leonardo Darvin si è riunita a Milano nei giorni 20-23 settembre la Commissione Reale di Eugenia in cui erano rappresentate l'Inghilterra, dal predetto d.r Darvin, presidente della « Eugenio Education Society », l'Italia dal Prof. Corrado Gini, presidente della Società Italiana di Eugenia, la Francia dall'ingegnere L. March, Vice Presidente della « Société Française d'Eugenique », la Norvegia dal D.r J. Mjoen, Direttore del Laboratorio di Vinderen, il Belgio dal dr. Ensch F., rappresentante della « Société Belge d'Eugenique », la Russia dal dr. M. K. Koltzoff, rappresentante della « Russian Eugenio Society » l'Olanda dalla d.r M. A. van Herwerden, rappresentante del « Het Nederlandsche Volk » e dal D.r G. P. Frest. Fungeva da segretaria la sig.ra A. A. Hodson, vice segretaria della Commissione.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno aveva particolare importanza quello della pubblicazione di una Biblioteca Internazionale di Eugenia, già proposta per lettera dal prof. Gini, alla riunione di Lund nel 1923 e presa allora in considerazione favorevolmente dalla Commissione in attesa di esaminare nella successiva riunione un piano concreto di attuazione.

Questo è stato reso possibile dal provvido concorso dell'Istituto Italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale. Informata della sua offerta, la Commissione, esauriti i lavori relativi alla normale attività dell'Istituzione, invitò nel suo seno il Direttore dell'Istituto prof. Ettore Levi, il quale, in accordo con il prof. Gini, rinnovò la proposta illustrandone la portata e corredandola di ogni necessaria informazione.

La Biblioteca Internazionale di Eugenia è intesa a far meglio conoscere, nel campo internazionale le attività delle singole nazioni, in tema di eugenia, pubblicando ogni anno almeno un volume (preferibilmente in francese o in inglese) contenente volta a volta la produzione più scelta di ogni singolo paese.

La proposta venne presa in considerazione con grande soddisfazione della Commissione Internazionale di Eugenia che espresse la sua riconoscenza ai proponenti e l'approvò determinando con precisione le modalità con cui tale pubblicazione dovrà realizzarsi.

In accordo alla deliberazione della Commissione Internazionale ogni volume porterà la dicitura seguente:

Biblioteca Internazionale di Eugenia pubblicata in conformità ad una risoluzione della Commissione Internazionale di Eugenia dall'Istituto Italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale.

Dal punto di vista scientifico la pubblicazione avviene sotto gli auspici della Società Italiana di Eugenia e Genetica e delle analoghe Società estere.

La Commissione ha particolarmente incaricato di curarla —

d'accordo con l'Istituto di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale — il prof. Gini, il quale si è associato ai colleghi Dr. F. Eusch, prof. Koltzoff, ing. March e Dr. Mjoen.

I cultori italiani di studio di eugenica che desiderassero di contribuire al volume relativo sono pregati di rivolgersi al prof. Corrado Gini, Presidente della Società Italiana di Genetica ed Eugenia presso l'Istituto Italiano di Igiene, Previdenza ed Assistenza Sociale, — Via Minghetti 16, Palazzo Sciarra, Roma (I), indicando: a) l'argomento che desidererebbero trattare — b) l'approssimativa lunghezza della memoria — c) il tempo in cui potrebbero consegnare il lavoro ultimato — e fornendogli altresì su questo, tutte le informazioni che giudicassero più opportune.

I° Congresso Internazionale del Risparmio. — Indetto dalla Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, dal 26 al 30 ottobre avrà luogo a Milano, nel palazzo della Cassa medesima, un Congresso internazionale del Risparmio, posto sotto l'alto patronato di S. M. il Re d'Italia, e la presidenza d'onore delle LL. EE. il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri dell'economia nazionale, degli Affari Esteri, delle Finanze e Tesoro, del Ministro di Stato, S. E. l'on. Luzzatti, di S. E. l'on. senatore avv. Giuseppe Marcora, presidente onorario della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde, dei Presidenti dell'Associazione fra le Casse di Risparmio e della Associazione Bancaria Italiana, dei Presidenti della Deputazione Provinciale e del Consiglio Provinciale di Milano, del Sindaco e del Presidente della Camera di commercio e industria di Milano.

Al Congresso, cui già alla fine di luglio era assicurata la partecipazione di 297 delegati, rappresentanti di Istituti di Risparmio di 19 paesi, fu prefissato lo scopo di studiare gli istituti ed i mezzi per la raccolta e per la tutela del risparmio, nonchè i problemi ad essi relativi; ed il programma dei lavori comprende i seguenti argomenti:

1. Organizzazione e legislazione delle Casse di risparmio nei singoli paesi (*Relatori Ufficiali italiani: Cav. Uff. Avv. Ariberto Marcora e Avv. Giuseppe Quaglia, consulenti legali della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde*).

2. Propaganda del risparmio, specialmente fra le classi operaie e medie:

a) metodi di propaganda finora adottati; loro effetti;

b) quali forme nuove si suggeriscono, soprattutto nell'intento di ben determinare il carattere morale ed economico delle Casse di risparmio propriamente dette, rispetto alle altre istituzioni e aziende che raccolgono risparmi (*Rel. uffic. italiano: Cav. Prof. Filippo Ravizza, consulente della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde per la « Propaganda »*).

3. La tutela del risparmio degli emigranti:

a) nell'invio dei risparmi alla madre patria e nel loro impiego (*Rel. uffic. italiano: On. Comm. Edmondo Rossoni, Segretario Generale della Confederazione delle Corporazioni Sindacali fasciste*);

b) nell'impiego dei risparmi nel paese straniero, residenza degli emigranti (*Rel. uffic. italiano: Gr. Cr. On. Avv. Prof. Luigi Rossi, ex Commissario generale dell'Emigrazione e docente all'Università di Bologna*);

c) con l'istituzione di un libretto di risparmio internazionale (*Rel. uffic. italiano: Comm. Avv. Mario Mazzucchelli, del Credito italiano*).

4. Fino a che punto ed entro quali limiti, senza frustrare gli scopi e le ragioni della loro esistenza, le Casse di risparmio possono funzionare da istituti bancari (*Rel. Uff. italiano: Avv. Prof. Sen. Maffeo Pantaleoni, della Università di Roma*).

5. Istituzione di organo internazionale di studio e di coordinamento fra le Casse di risparmio (*Rel. Uff. italiana: Presidenza della Cassa di Risparmio delle provincie lombarde*).

Come si vede, nel programma delle questioni da sottoporre alle deliberazioni del Congresso, talune, come quelle di cui al numero 3, interessano particolarmente la nostra emigrazione. Ne daremo ampia notizia nel prossimo numero.

Dichiarazioni dell'on. Mussolini sul problema demografico e dell'emigrazione. — S. E. l'on. Mussolini, in un suo recente discorso tenuto a Milano, ha accennato, tra l'altro, al problema dell'aumento della popolazione in Italia, e dell'emigrazione. « Quale è il dato fondamentale del nostro problema? egli ha osservato. E' il nostro sviluppo demografico. Si nasce molto in Italia. Ne sono contentissimo. Giammai io farò propaganda di malthusianismo o di neo-malthusianismo. Io non credo, fra l'altro, alla serietà scientifica di questa dottrina. Il solo fatto che la decadenza spaventa le altre nazioni significa che noi dobbiamo essere soddisfatti del nostro rigoglioso sviluppo. Si nasce in quattrocentoquarantamila persone in più all'anno. Siamo quaranta milioni in questa piccola penisola. Ci conosciamo tutti quanti come i frequentatori dello stesso salotto. Voi vedete allora quali formidabili problemi balzano allo spirito innanzi a queste cifre. Bisogna utilizzare il nostro territorio fino all'estremo, bonificare fino all'ultimo acquitrino, fare delle strade, attrezzare dei porti, portare al massimo dello sviluppo tecnico le nostre officine, industrializzare l'agricoltura, attrezzarci, perché salvo per alcune plaghe dell'Alta Italia, tutto il resto dell'Italia è in condizioni assai arretrate. Abbiamo i mercati chiusi. Quando un popolo cresce, non ha che tre strade innanzi a sé: o si vota alla sterilità volontaria — e questo gli italiani sono troppo intelligenti per farlo — oppure fa la guerra, oppure cerca dei mercati per lo sbocco del suo di più di braccia umane. Richiamo la vostra attenzione sulla situazione generale. Un astro sorge di nuovo all'orizzonte: l'astro tedesco. La Germania, che credevamo schiacciata, è già pronta. Voi ne sentite la presenza; si prepara formidabilmente alla sua rivincita economica. Nel 1925 essa ricomincerà la lotta per la conquista dei mercati ».

Infondate notizie sull'emigrazione e sui noli. — Vari giornali hanno pubblicato una informazione, nella quale si parlava di un malcontento che regnerebbe fra gli emigranti in partenza dall'Italia i quali sarebbero costretti a pagare per i loro viaggi in America dei noli quasi doppi di quelli percepiti per gli stessi viaggi in partenza dall'America. La predetta informazione è non soltanto infondata, ma tendenziosa. I noli di andata sono perfettamente eguali ai noli di ritorno e identici a quelli praticati dai piroscafi che non hanno la bandiera nazionale; e sta in fatto che i noli fissati dal Commissariato generale dell'emigrazione sono di lire 1900 per Nord America e di lire 1850 e 2200 - a seconda la categoria del piroscafo - per Sud America. Quelli di ritorno sono di dollari 90 dal Nord e di pesos oro 101 dal Sud; ora, esaminando i corsi dei cambi si constata con molta facilità che non sono quasi doppi, ma semplicemente quasi eguali. Si può aggiungere che i noli praticati dal porto di Genova, sono pressochè uguali a quelli praticati dei porti del nord Europa, che sono sterline 18¹/₂₀ per Sud America, a seconda dei piroscafi e di dollari 111,50 per Nord. Diciamo pressochè uguali, ma in effetto però gli Armatori italiani percepiscono meno, in quanto le provvide disposizioni delle leggi di emigrazione impongono alle Società italiane degli oneri per l'assistenza degli emigranti, oneri inesistenti nei porti esteri.

Tutta la legislazione internazionale del lavoro raccolta in un opuscolo italiano — Nello svolgimento della sua azione - diretta a volgarizzare anche nei ceti meno colti la conoscenza delle multiformi attività della Organizzazione Internazionale del Lavoro creata dai Trattati di Pace, - la Corrispondenza italiana dell'Ufficio di Ginevra ha in questi giorni colmata una lacuna più volte deplorata. Mancava sinora una raccolta completa, nella nostra lingua, di tutti i *disegni di convenzione*, di tutte le *raccomandazioni* e di tutte le *risoluzioni* adottate dalle Conferenze internazionali del lavoro, da quella di Washington del 1919 a quella di Ginevra del 1924.

La importante documentazione si trova ora riunita in un opuscolo che è messo in vendita al prezzo di L. 1, ma che viene spedito gratuitamente a quelle istituzioni sindacali e di coltura popolare e alla Stampa professionale, che ne facciano richiesta, in Via Calabria 12, Roma.

BELGIO.

La manò d'opera straniera nella marina mercantile belga. — Alcuni circoli belgi hanno recentemente manifestato vive preoccupazioni pel fatto che la marina mercantile belga impiega spesso marinai stranieri, e hanno fatto pervenire le loro doglianze fino in Parla-

mento, accusando gli armatori di lasciare i marinai nazionali nella disoccupazione per favorire gli stranieri che si contenterebbero di minori salari dei marinai belgi.

Sta di fatto, tuttavia, che non esiste alcuna differenza fra i salari dei marinai nazionali e quelli degli stranieri, arruolati nella marina mercantile belga, come è inesatto che gli armatori belgi si siano indotti a ricorrere all'arruolamento di stranieri per mancanza di offerta di mano d'opera belga.

Nel 1923, soltanto 9412 belgi, di cui circa 2000 non avevano mai navigato, si presentarono per prendere imbarco su navi belghe, mentre il totale dei posti disponibili ammontava a 12.921.

Nello stesso anno non si ebbe a lamentare disoccupazione fra i marinai belgi.

Il movimento emigratorio da Anversa. — Nei circoli navali del Belgio regna la più grande ansietà per l'avvenire del traffico degli emigranti dal porto di Anversa.

Anche prima dell'entrata in vigore della legge americana di restrizione, l'emigrazione dal porto di Anversa era andata gradatamente diminuendo e, nonostante gli sforzi del Governo, nessun favorevole risultato era stato ottenuto. Nel mese di febbraio u. s. 118 emigranti soltanto passarono per Anversa, 103 sono stati imbarcati sul « Mongolia » per gli Stati Uniti d'America, mentre i rimanenti 15 sono stati imbarcati sui piroscafi « Ouessant », « Ceylan », « Barboza », e « Lapari » dirette a Buenos Ayres.

Gli emigranti indiretti ammontarono a 279, dei quali 14 belgi. Di questi soltanto 4 andarono al Canada e 10 agli Stati Uniti.

CECOSLOVACCHIA

L'emigrazione cecoslovacca durante il terzo trimestre 1924 — L'Ufficio di statistica della Repubblica cecoslovacca pubblica, sull'emigrazione di quel paese durante il secondo trimestre del corrente anno, delle cifre dalle quali risulta che sono stati rilasciati 9390 passaporti contro 11,610 del corrispondente periodo dell'annata precedente. Tra questi emigranti, 4.063 (contro 1483 del 1923) si sono diretti verso la Francia; 434 verso l'Austria; 403 verso l'Ungheria; 389 verso la Germania; 3517 verso Paesi transoceanici (regresso del 40% in confronto dell'annata precedente).

FRANCIA

Le naturalizzazioni durante il 1923. — Da recenti statistiche si rileva che i sudditi stranieri che durante il 1923 chiesero ed ottennero la naturalizzazione francese furono 4420, dei quali 3120

uomini e 1300 donne. Gli italiani occupano il primo posto (1350); seguono i belgi (679); gli spagnuoli (245); i russi (153); i tedeschi (122); gli svizzeri (101); i polacchi (98); gli ottomani (64); i romeni (53) gli austriaci (45); gli inglesi (30); i greci (29) ecc.

D'altra parte 12,188 minorenni di varie nazionalità sono egualmente divenuti sudditi francesi; di questi non è stato pubblicato il numero esatto pegli italiani. Le dichiarazioni registrate di stranieri tendenti ad ottenere la naturalizzazione francese furono, nel corso dello stesso anno, 6,518.

GERMANIA.

Attività navale tedesca nel 1923. — L'attività navale nei diciannove principali porti della Germania durante il 1923 è stata maggiore del 5% riguardo al numero delle navi e del 21% riguardo al tonnellaggio in confronto col 1922. Essa ha raggiunto il 99% del volume totale delle navi del 1913, mentre le cifre del 1922 rappresentavano soltanto l'82% dell'anteguerra. I porti in questione sono: Porti del Baltico; Königsberg, Swinemunde, Stettino, Stolzenhagen, Sassnitz, Rostock, Lubeca, Kiel e Flensburg; Porti del Mar del Nord; Cuxhaven, Amburgo, Altona, Harburg, Bremerhaven Geestemunde, Brema, Brak, Nordenham ed Emden.

Secondo il "Wirtshff und statistik", l'aumento di attività è dovuto in parte allo sforzo delle Compagnie navali tedesche per rimpiazzare il loro tonnellaggio perduto in virtù del Trattato di Versailles e per riprendere il traffico delle antiche vie, ed in parte allo sforzo degli industriali tedeschi per estendere le loro relazioni commerciali.

D'altra parte l'occupazione della Ruhr ha favorito l'incremento dell'attività marittima. A causa dell'impedimento nella navigazione del Reno, il traffico di transito per i porti del Belgio e dell'Olanda diminuì in favore del traffico dei porti tedeschi del mare del Nord e l'importazione del carbone in Germania aumentò grandemente, in ragione della diminuita produzione della Ruhr. Inoltre, l'alta potenza di acquisto di vari Stati esteri determinò un transito considerevole attraverso la Germania per gli Stati vicini.

La pesca nel mare aperto diminuì di 171.000 tonn. e cioè del 17%. Ciò è probabilmente dovuto allo sciopero del 5 giugno scorso, ma principalmente al deprezzamento del pesce sul mercato, in confronto dell'alto costo dell'industria della pesca.

La bandiera britannica fu ancora al primo posto fra le bandiere straniere; quella del Nord America e quella francese furono in minor numero del 1922; tutte le altre nazionalità erano in incremento, specialmente la Norvegia, l'Olanda e la Danimarca.

Il traffico in tutti i porti tedeschi del Baltico che rappresen-

tava il 79% soltanto del complesso dell'anteguerra, è aumentato del 31% in confronto del 1922. Nel porto di Stolzenhagen il traffico ha avuto un grande aumento in confronto del 1922 ed è stato maggiore del 5% del 1913. L'unico porto oltre Stolzenhagen che ha avuto un maggior traffico dell'anteguerra è stato Sassnitz che ha riportato il 5% di aumento. Nel porto di Stettino il traffico è migliorato del 56% in confronto col 1922, ma è rimasto dell'8% di sotto del livello del 1913: questa è la prima volta dalla guerra in poi che l'attività di questo porto è maggiore di quella di Danzica. A Lubecca ed a Kiel il traffico marittimo è stato rispettivamente del 50 e del 39 per cento soltanto, in paragone del 1913; a Königsberg ed a Swinemunde è stato minore del 1922. In quest'ultimo porto è stato inferiore per circa due terzi.

Il traffico in tutti i porti tedeschi del Mare del Nord risultava in piccolo aumento in confronto col 1922 e in confronto con i porti del Baltico; *ma attualmente ha ecceduto del 5% il traffico dell'anteguerra.*

A Cuxhaven, Altona, Geestemunde ed a Brake il traffico è stato minore del 1922 e del 1913. Ad Emden invece si è verificato un incremento del 23%; a Brema del 33%. Ad Harburg s'è avuto il maggior aumento del traffico marittimo, e cioè del 70% in confronto del 1922 e del 140% in confronto del 1913. Amburgo naturalmente a causa dell'immenso traffico marittimo mantiene le sue posizioni come porto principale del continente. Il suo traffico è aumentato del 9% in confronto col 1913.

REPUBBLICA DI S. MARINO

Emigrazione verso gli Stati Uniti d'America. — Secondo notizie date da giornali americani, la Corte di Appello degli Stati Uniti d'America, ordinando l'ammissione negli Stati Uniti di sei cittadini della Repubblica di San Marino, ha seguito la massima che San Marino è una Nazione distinta dall'Italia e che le autorità di immigrazione americane non possono raggruppare insieme piccole Nazioni europee e congregarle nella quota-parte generale.

RUMANIA.

La mano d'opera straniera qualificata. — L'Unione degli industriali rumeni tenne la sua assemblea generale, a Bucarest, il 15 maggio 1924, sotto la presidenza di M. Baldescu, vicepresidente dell'Unione stessa.

La riunione fu oltremodo interessante, non solo per la lettura e la discussione d'un rapporto del sig.r Mircea, Direttore dell'orga-

nizzazione, quanto per le diverse deliberazioni, una delle quali concernente la mano d'opera straniera,

Ecco il testo di quest'ultima:

« L'Unione prega il Governo di stabilire la seguente procedura per quanto concerne la mano d'opera straniera qualificata:

« Il capo dell'Impresa interessata comunicherà alle Ispezioni dell'Industria e del Lavoro il numero degli operai stranieri di cui abbia bisogno e che possa reclutare nel paese; le due Ispezioni daranno, sullo stesso formulario, i loro pareri separati al capo della impresa che, basandosi su di essi, indirizzerà al Ministero dell'Interno una lista nominativa, chiedendogli di concedere il permesso di soggiorno agli operai stranieri indicati e solleciterà per questi ultimi il rilascio di un'autorizzazione di entrata in Rumenia da parte del Consolato rumeno del paese, nel quale gli interessati risiedono. A detti operai potrà essere accordato un prolungamento di soggiorno in Rumenia dagli organi locali di polizia, a seguito di semplici preavvisi dei servizi d'ispezione dell'industria ».

CUBA

Avvertenze per gli emigranti. — Notizie pervenute dall'Avana informano che si trovano attualmente a Cuba, in condizioni pietosissime, molte migliaia di emigranti di varie nazionalità, recatisi colà nell'illusoria speranza di poter così più facilmente passare negli Stati Uniti. Occorre che i nostri emigranti siano messi in guardia una volta di più, a scanso di dolorose conseguenze, contro chi consigliasse loro simili tentativi di penetrazione illegale negli Stati Uniti.

Esperimenti siffatti non potrebbero risolversi che a tutto loro danno, come appunto nel caso segnalato. Le autorità nord-americane esercitano, a buon diritto, un controllo severissimo e procedono inesorabilmente in confronto ai trasgressori delle leggi immigratorie, contro i quali sono comminate pene che vanno dalla deportazione al carcere.

Sono note le recenti vicende giudiziarie di un gruppo di emigranti siciliani che tentarono di recarsi clandestinamente negli Stati Uniti su di un veliero; e non sono ancor oggi dimenticate le dolorosissime peripezie di alcuni altri emigranti che l'anno scorso vollero provarsi ad entrare negli Stati Uniti attraverso la frontiera del Messico.

AZIONE DEL COMMISSARIATO

Inaugurazione della Casa degli Emigranti a Bardonecchia — Il 13 ottobre è stata aperta ufficialmente dal Commissario Generale dell'Emigrazione alla presenza delle autorità italiane e dei rappresentanti dei servizi di transito della stazione di Modane, la nuova Casa degli emigranti istituita dal Commissariato per l'emigrazione. Si tratta della realizzazione di un voto lungamente accarezzato per assicurare agli emigranti diretti in Francia o che transitano per la Francia, condizioni più dignitose nonchè per eliminare i numerosi inconvenienti delle lunghe soste alla frontiera. La nuova Casa risponde a tutte le moderne esigenze di igiene e di conforto con appropriati vasti locali.

Vi sono locali per la bonifica sanitaria, per la vaccinazione, refettori, vasti dormitori e adatti servizi amministrativi. Negli ultimi due mesi la nuova Casa ha già ospitato settemila emigranti; vi si è provveduto a tremila vaccinazioni e sono state cambiate monete per oltre mezzo milione di lire.

In occasione della apertura ufficiale della Casa sono convenuti a Bardonecchia il Sottoprefetto di Susa, in rappresentanza del Prefetto di Torino, il medico provinciale, le autorità ferroviarie della provincia, i principali funzionari italiani ed i capi dei servizi francesi preposti al transito degli emigranti nella stazione di Modane, il Console generale d'Italia a Chambery, il Comandante del presidio militare locale, i rappresentanti della stampa e dei patronati provinciali di emigrazione ed altre autorità. Il Commissario generale S. E. De Michelis era accompagnato dal Consigliere per l'emigrazione a Parigi Comm. Coletti e dai consiglieri aggiunti dell'emigrazione, medaglia d'oro, Poggi e Comm. Arena. Il Comm. Guazzoni, che dirige la nuova Casa, coadiuvato dal Cav. Oliveri e dal Cav. Altavilla, capo dell'ufficio per l'emigrazione di Torino, hanno ricevuto gli invitati che hanno visitato minutamente i locali lodando, senza riserve, l'accuratezza dei servizi istituiti. Alla colazione che ha fatto seguito alla visita, il Commissario generale De Michelis ha ringraziato le autorità convenute italiane e francesi ed ha soggiunto che la nuova Casa è un'altra manifestazione dell'attuale politica italiana di emigrazione, tendente, nell'interesse comune dei paesi di emigrazione e di immigrazione, a mandare fuori del confine gruppi di emigranti in condizioni di essere meglio apprezzati e bene accettati

e per dare loro un viatico che con un progressivo miglioramento delle condizioni professionali, morali, igieniche li renda vieppiù orgogliosi della terra cui appartengono. Ha finito brindando a S. M. il Re e al Capo del Governo S. E. Mussolini che alla politica dell'emigrazione ha voluto dare il suo personale impulso realizzatore. Il Sig. Michel, in rappresentanza dei funzionari francesi, ha porto un saluto all'Italia ed ha espresso un meritevole elogio per il modo onde il Governo italiano provvede ad inviare in Francia emigranti in condizioni elevate. Il Console generale a Chambéry, Marchese De Costantin, ha espresso al Governo e al Commissariato i sentimenti di gratitudine delle masse di emigranti che ora attraverso i confini della Francia in condizioni ben diverse di un tempo. Ha attribuito alla nuova attività dei servizi italiani dell'emigrazione questo miglioramento di condizioni dei nostri emigranti. Dopo un felice discorso del Sottoprefetto di Susa, Cav. Lecchi, il capitano Cittadini, per il Fascio di Torino, ha parlato vigorosamente acclamando all'attuale politica emigratoria che manda all'estero i lavoratori con l'anima plasmata da un fervido sentimento nazionale.

Un ventennio di vita del Fondo dell'emigrazione. — Col motto « minima spesa - massimo rendimento », espressione di legittima soddisfazione, il Commissariato generale dell'emigrazione pubblica i risultati della gestione finanziaria del Fondo dell'emigrazione dall'anno di sua istituzione, 1901, sino al 1923.

Sono note le origini del Fondo. La legge del 1901 sulla tutela dell'emigrante, che iniziava una politica del tutto nuova ed originale rispetto al fenomeno emigratorio, non più considerato come problema di polizia, ma come problema politico-sociale, volle che le spese della tutela e dell'assistenza non dovessero gravare sul Tesoro, ma sui beneficiati del maggior intervento statale, e cioè sugli emigranti e su coloro che nell'emigrazione trovano occasione di larghi guadagni. Si fondò così una gestione autonoma, a carattere patrimoniale, distinta dal Tesoro dello Stato, e che ha l'amministrazione delle entrate e delle spese occorrenti per il servizio dell'emigrazione. Il Fondo è amministrato sotto l'alta direzione del Ministero degli Esteri ed è sottoposto a tutti i controlli della pubblica gestione. Ha, per di più, anche la vigilanza di un'apposita Commissione parlamentare.

Si tratta di un'istituzione confortata da una favorevole esperienza, e imitata poi, man mano, con le stesse caratteristiche da altri paesi di emigrazione: la Spagna, l'Ungheria, il regno Serbo-Croato-Sloveno, la Norvegia e, proprio di questi giorni, la Finlandia, e la Germania.

Uno sguardo alla ventennale gestione del Fondo, quale ci è permessa dall'opuscolo del Commissariato, (*Il fondo dell'emigrazione gestione finanziaria dal 2 settembre 1901 al giugno 1920-Roma 1924*) ci mostra come l'Italia possa esser lieta di questa sua istituzione.

I cespiti del fondo sono raggruppati in un bilancio separato e posti sotto voci appropriate. Nei ventidue esercizi finanziari considerati per tutti i cespiti di entrata, si sono riscosse L. 93,665,714. La parte maggiore di queste entrate, il 55,8 %, è data dal contributo dei vettori, per la protezione dell'emigrante durante il viaggio; poi le rendite patrimoniali per investimenti fatti dal Fondo sull'attivo annuale; infine le entrate straordinarie e i contributi diversi.

Le spese effettive che il Fondo dell'emigrazione deve sostenere sono inerenti esclusivamente alle funzioni affidate dalla legge al Commissariato, e che si vanno sempre più affinando e completando perchè meglio rispondano al cresciuto valore e alle nuove esigenze delle masse emigranti, specie in questo periodo assai difficile per l'emigrazione.

L'ampia e complessa azione che il Commissariato dell'emigrazione viene svolgendo, specie dopo l'impulso datole dal Governo Nazionale, implica spese notevoli per la tutela degli emigranti in patria, prima della partenza, con l'istruzione professionale, le informazioni, le cattedre ambulanti dell'emigrazione ecc.; spese nei porti d'imbarco e alle stazioni di confine; spese a bordo durante il viaggio marittimo; spese all'estero con speciali forme di assistenza a vantaggio dei lavoratori emigrati.

Per tutta questa azione non si sono spese — nei ventidue esercizi considerati — che 79.469.112 lire; e di questa una percentuale del 39,9% cioè la frazione più alta a causa dei cambi, è rappresentata da spese per l'assistenza all'estero; il 32,9 % da spese per la molteplice assistenza all'interno; il 10,4% da spese straordinarie e solo il 15,7 % da spese generali, malgrado gli aumenti generali di stipendi e le maggiori necessità dell'organico. Quest'ultima percentuale è una risposta definitiva a quei critici che, in buona o in mala fede, parlano a vanvera di vampirismo burocratico.

I risultati complessivi della gestione sono, che — malgrado una serie di disavanzi, dovuta al periodo bellico, quando le spese del fondo non potevano bilanciare le entrate — oggi il fondo registra un avanzo di L. 13.617.560; nel quale gli stabili rappresentanti attività patrimoniali sono valutati ai prezzi prebellici mentre oggi valgono molto di più.

La molteplice assistenza voluta dalla legge per fare man mano di un'emigrazione disorganizzata un poderoso strumento di valorizzazione nazionale, non ha richiesto all'industria dell'armamento e agli emigranti, per i 22 esercizi di gestione del Fondo, se non il modesto sacrificio di 3 milioni all'anno.

È da notarsi che l'Inghilterra, per esempio, ha stabilito in bilancio, allo scopo di incoraggiare e di assistere la sua limitata emigrazione, ben *tre milioni di sterline* all'anno.

Attività dei Delegati provinciali dell'emigrazione durante il mese di settembre. — Dalle informazioni che dai delegati provinciali dell'emigrazione sono pervenute al Commissariato, risulta che nei riguardi dei mercati del lavoro, dell'emigrazione clandestina, delle cattedre ambulanti e dell'istruzione professionale degli emigranti, i detti Uffici hanno continuato a spiegare un'azione proficua, della quale riteniamo utile dare qualche cenno.

Mercati di lavoro. — I vari delegati hanno continuato, nei loro rapporti settimanali, a porre in speciale rilievo le condizioni locali della mano d'opera, la disoccupazione, gli arruolamenti operai, il numero degli emigranti espatriati. E si rileva in generale che i vari mercati del lavoro non hanno subito notevoli variazioni rispetto al precedente mese. Nella provincia di Belluno, la disoccupazione va lievemente diminuendo; le persone prive di lavoro, che nel mese di agosto raggiungevano la cifra di 996, si sono ridotte in settembre a 814, delle quali 526 appartenenti alla specialità dei manovali.

Il delegato di Bergamo rileva che gli espatriati di quella provincia furono 898, dei quali 825 per la Francia e 5 per l'Australia. Per la provincia di Parma si è notata una sensibile diminuzione delle partenze, ed un aumento, invece, per quelle di Piacenza, Pavia e Mantova; ed in genere in sette provincie si è verificato un certo risveglio delle correnti emigratorie verso l'Argentina.

Questa tendenza ad emigrare in maggior numero verso quella Repubblica è stata osservata anche nell'Italia centrale, sebbene i relativi dati statistici si mantengano sempre bassi: così nella provincia di Firenze, su 156 emigranti solo 6 si diressero per l'Argentina, la maggior parte degli altri partirono per la Francia. Tale tendenza è pure segnalata dal delegato di Avellino. Un certo interessamento, poi, va manifestandosi anche per l'Australia: al delegato di Aquila, infatti, giungono con insistenza richieste di informazioni sull'emigrazione e sul lavoro in quel vasto continente.

La crisi della disoccupazione nell'Italia meridionale si mantiene, in generale, poco rilevante. Essa nei lavori agricoli è dovuta, per lo più, alla eccessiva siccità avutasi durante il mese (provincia di Benevento), e nei paesi montani, in parte anche al vincolo forestale che colpisce specialmente i piccoli proprietari (provincia di Catanzaro). S'è manifestata una certa disoccupazione, di natura temporanea, fra i solfatai della provincia di Caltanissetta (a Serradifalco ne rimasero senza lavoro 200 per la chiusura della miniera di Agaforte).

Nel campo degli *arruolamenti operai*, effettuati per la maggior parte dietro richiesta di Ditte francesi, l'azione dei vari Uffici provinciali continua a mantenersi intensa, e taluni delegati vi portano un contributo di competenza meritevole di essere rilevato.

Emigrazione clandestina. — In generale nulla di notevole è stato segnalato intorno a questo ramo d'attività. L'emigrazione clandestina ha dato luogo in questi ultimi tempi a processi, relativi a reati consumati in danno degli emigranti, e tali processi sono attentamente seguiti. Il delegato di Benevento si sta occupando di alcuni contadini partiti clandestinamente per Marsiglia, allo scopo d'imbarcarsi per gli Stati Uniti d'America, e che sono stati poi costretti a rimpatriare. Altro gruppo di emigranti clandestini è stato fermato e arrestato a Livorno, perchè in possesso di passaporti fraudolentemente ottenuti. Il delegato di Bologna ha segnalato l'arresto a Vergato di un suddito austriaco sotto la imputazione di aver estorto danaro ad un emigrante. In complesso, però, l'emigrazione clandestina, nell'Italia meridionale, risulta in diminuzione.

Istruzione professionale degli emigranti e Cattedre ambulanti dell'emigrazione. — Come nel mese di agosto, anche nel settembre l'attività dei Delegati provinciali si è dovuta limitare al campo delle osservazioni e dello studio della possibilità di istituire scuole professionali per cementisti, edili, lavoranti in legno e agricoltori specializzati; mentre dalla maggior parte di essi viene predisposto l'inizio del regolare funzionamento delle Cattedre ambulanti dell'emigrazione. Anche in questo campo si sono particolarmente distinti vari delegati.



Movimento dell'emigrazione italiana

A) *Emigrazione complessiva*

I (Tabella di correzione)

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI
DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONI E INTEGRATI FRA LORO.

Anno 1924.

M E S I	Emigranti diretti a paesi continentali	Emigranti diretti a paesi transoceanici	TOTALE
Gennaio	17.154	9.475	26.629
Febbraio	20.998	13.168	34.166
Marzo	32.191	12.602	44.893
Aprile	27.732	12.200	39.932
Maggio s	25.975	11.003	37.038
Giugno	23.197	7.481	30.678
T. tale del 1° trimestre	70 343	35.335	105.678
Totale del 2° trimestre	76.904	30.804	107.708
Totale dei 6 mesi	147.247	66.139	213.386

I dati relativi all'emigrazione continentale registrati nella presente tabella sono stati ottenuti da tre diverse indagini: 1^a quella eseguita sui registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di P. S.; 2^a quella dello spoglio delle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti; 3^a le rilevazioni eseguite presso le stazioni principali di confine circa il transito degli emigranti, muniti o no di regolari documenti.

Tale integrazione è assolutamente necessaria, perchè tanto le statistiche fatte in base ai passaporti, quanto quelle con le cedole peccano per difetto, in quanto sfuggono ad esse coloro che espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo, coloro che si muniscono di passaporto a libretto che non contiene le cedole da staccare al momento della partenza, o che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità personale diversi dal passaporto speciale, e infine coloro che espatriano clandestinamente.

Per l'emigrazione transoceanica sono indicate le cifre dei partiti dai porti del Regno e quelle degli espatriati per imbarcarsi in porti esteri.

II.

EMIGRAZIONE PER L'ESTERO SECONDO I DATI DESUNTI DALLE STATISTICHE DEI
PASSAPORTI, DALLO SPOGLIO DELLE CEDOLE E DALLE LISTE D'IMBARCO

Anno 1924

MESI	Emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto			Espatri constatati		
	per paesi continentali	per paesi transoceanici	Totale	per paesi continentali in base alle cedole	per paesi transoceanici in base alle liste d'imbarco	Totale
Gennaio	16.923	11.580	28.503	9.906	9.475	19.381
Febbraio	20.643	9.573	30.216	13.983	13.163	27.151
Marzo	25.648	11.920	37.568	26.412	12.692	39.104
Aprile	25.043	10.684	35.727	20.308	12.260	32.568
Maggio	23.442	9.941	33.383	19.033	11.063	30.096
Giugno	19.526	7.459	26.985	18.167	7.481	25.648
Totale 1° trimestre	63.214	33.073	96.287	50.301	35.335	85.636
Totale 2° trimestre	68.011	28.084	96.095	57.508	30.804	88.312
Totale 1° semestre	131.225	61.157	192.382	107.809	66.139	173.948

III.

EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIE, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI.

Anno 1924

MESI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	In complesso	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. dei gruppi	N. dei componenti
Gennaio . .	25.370	18.939	6.431	1.679	1.454	20.618	7.885	28.503	22.808	2.042	5.695
Febbraio . .	26.222	19.618	6.604	2.141	1.853	21.759	8.457	30.216	22.876	2.361	7.340
Marzo . . .	33.010	26.478	6.532	2.506	2.052	28.984	8.581	37.568	29.294	2.563	8.274
Aprile . . .	31.661	25.042	6.619	2.203	1.863	27.245	8.482	35.727	28.955	2.222	6.772
Maggio . . .	29.471	22.798	6.673	2.102	1.810	24.000	8.483	33.383	26.762	2.238	6.621
Giugno . . .	23.786	17.870	5.916	1.628	1.571	19.498	7.487	26.985	21.343	1.846	5.642
Totale 1° trim.	84.602	65.035	19.567	6.326	5.359	71.361	24.926	96.287	74.978	6.966	21.309
Totale 2° trim.	84.918	65.710	19.208	5.993	5.244	71.643	24.452	96.095	77.060	6.306	19.035
Totale 1° sem.	169.520	130.745	38.775	12.259	10.603	143.004	49.378	192.382	152.038	13.272	40.344

IV.
EMIGRANTI DIVISI IN ADULTI E MINORI, CLASSIFICATI PER SESSO
E SECONDO CHE PARTIRONO SOLI O A GRUPPI DI FAMIGLIA, IN BASE AI PASSAPORTI RILASCIATI
1° Semestre 1924

REGIONI	Passaporti rilasciati	Adulti		Minori		Totale			Emigranti partiti		
		M.	F.	M.	F.	M.	F.	in complesso	Soli	in gruppi di famiglie	
										N. dei gruppi	Numero dei componenti
Piemonte	21.366	14.874	6.432	1.133	999	16.067	7.431	23.498	18.347	1.986	5.091
Liguria	3.919	2.450	1.469	226	222	2.676	1.691	4.367	3.623	300	714
Lombardia	24.867	21.001	3.866	1.176	779	22.177	4.645	26.822	23.488	1.210	3.334
Veneto e Friuli	50.002	42.604	7.398	2.329	1.972	44.933	9.370	54.303	46.501	1.735	7.802
Venezia Tridentina	3.970	3.296	674	235	247	3.531	921	4.452	3.652	270	800
Venezia Giulia e Zara	1.400	892	508	135	125	1.027	633	1.660	1.208	149	452
Emilia	6.592	4.658	1.934	649	691	5.307	2.535	7.842	5.700	766	2.142
Toscana	8.306	5.458	2.848	719	652	6.177	3.500	9.677	7.272	864	2.405
Marche	4.640	3.012	1.628	387	372	3.399	1.400	4.799	3.309	486	1.490
Umbria	2.519	1.736	783	260	251	1.996	1.034	3.030	2.205	294	825
Lazio	1.641	1.172	469	130	110	1.302	579	1.881	1.463	124	418
Abruzzi e Molise	6.295	4.984	1.311	549	452	5.533	1.763	7.296	5.647	589	1.649
Campania	9.275	6.490	2.785	1.208	1.057	7.698	3.842	11.540	7.645	1.374	3.895
Puglie	4.447	3.232	1.215	435	405	3.637	1.620	5.257	4.014	406	1.273
Basilicata	1.667	1.210	457	165	132	1.375	589	1.964	1.447	175	517
Calabria	6.604	5.130	1.474	604	474	5.734	1.948	7.682	5.769	678	1.913
Sicilia	11.574	7.716	3.858	1.822	1.659	9.538	5.517	15.055	9.751	1.769	5.304
Sardegna	1.096	830	266	97	94	927	360	1.287	997	97	290
Totale	169.520	130.745	38.775	12.259	10.603	143.004	49.378	192.382	152.038	13.272	40.344

B) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI DEL REGNO
DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI.

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno per paesi transoceanici.

1° Semestre 1924.

PORTI DI PARTENZA NEL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani									
				per sesso		per paesi di destinazione							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova . . .	20.087	27.032	2.055	19.285	7.747	606	4.691	718	4.230	15707	720	10	341
Napoli . . .	35.532	30.589	4.943	21.337	9.252	1399	20.195	—	1.262	6.416	239	4	1024
Palermo . . .	5.737	5.737	—	3.635	2.102	—	4.619	—	5	1.108	5	—	—
Messina . . .	273	251	22	177	74	52	128	—	—	—	—	—	71
Trieste . . .	2.644	1.652	992	1.013	639	69	226	—	434	923	—	—	—
TOTALE . . .	73.273	65.261	8.012	45.447	19.814	2126	29.859	718	5.940	24154	1014	14	1436

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno da paesi transoceanici.

1° Semestre 1924.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani									
				per sesso		per paesi di provenienza							
	Totale	Italiani	Stranieri	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterr.	Australia
Genova	10.348	9.333	1.015	7.414	1.919	—	—	140	1.079	7.213	291	10	—
Napoli	16.135	12.616	3.519	10.319	2.297	12	9.777	—	768	1.757	100	22	180
Palermo	4.003	2.987	1.016	2.407	580	—	2.987	—	—	—	—	—	—
Messina	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trieste	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE	30.486	24.936	5.550	20.140	4.796	12	12.764	140	2.447	8.970	391	32	180

II.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI
TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno)

Anno 1924

MESI	Emigranti partiti				Paesi di destinazione								
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio. . .	9.436	6.040	1.835	1.541	104	1.804	160	1.062	5.922	230	—	154	—
Febbraio . . .	13.073	6.758	3.267	3.048	161	8.207	—	919	3.400	131	2	253	—
Marzo	12.636	7.734	2.480	2.422	337	5.274	153	1.181	5.232	222	2	235	—
Aprile. . . .	12.049	6.886	2.461	2.702	306	6.608	—	1.219	3.491	156	—	269	—
Maggio. . . .	10.799	6.636	2.200	1.963	959	4.710	260	936	3.650	164	9	102	—
Giugno	7.268	4.615	1.374	1.270	259	3.256	136	623	2.459	111	1	423	—
Totale 1° trim.	35.145	20.532	7.602	7.011	602	15.285	313	3.162	14.554	583	4	642	—
» 2° »	30.116	18.137	6.035	5.944	1.524	14.574	405	2.778	9.600	431	10	794	—
Totale 1° sem.	65.261	38.669	13.637	12955	2.126	29.859	718	5.940	24.154	1014	14	1436	—

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI
TRANSOCEANICI.

(Partiti dai porti del Regno ed espatriati per imbarcarsi in porti esteri)

Anno 1924

MESI	Emigranti partiti					Paesi di destinazione							
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	9.475	6.072	1.861	1.542	104	1.808	174	1.064	5.933	231	3	154	4
Febbraio . .	13.168	6.838	3.281	3.049	161	8.220	46	922	3.419	132	2	253	13
Marzo . . .	12.692	7.778	2.400	2.424	337	5.207	160	1.184	5.249	223	2	235	5
Aprile . . .	12.260	7.969	2.479	2.712	311	6.646	14	1.219	3.497	156	1	269	147
Maggio . . .	11.063	6.870	2.222	1.971	966	4.740	282	937	3.660	166	11	102	199
Giugno . . .	7.481	4.800	1.394	1.287	288	3.263	176	659	2.493	111	3	423	98
Totale 1° trim.	35.335	20.688	7.632	7.016	602	15.325	380	3.170	14.601	586	7	642	22
» 2° »	30.804	18.739	6.095	5.970	1565	14.649	472	2.812	9.620	433	15	794	444
Totale 1° Semestre	66.139	39.427	13.727	12.985	2167	29.974	852	5.982	24.221	1019	22	1436	466

IV.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO
IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

Anno 1924

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio	11.580	142	3.924	57	1.088	5.846	230	10	187	96
Febbraio	9.573	292	5.245	31	559	3.207	105	18	61	55
Marzo	11.090	417	6.220	59	873	3.881	169	11	155	135
Aprile	10.084	876	4.918	36	859	3.461	110	4	180	240
Maggio	9.941	655	4.960	80	804	2.822	115	8	222	346
Giugno	7.450	439	2.937	92	634	2.820	115	12	224	186
Totale 1° trimestre	33.673	851	15.389	147	2.520	12.934	504	39	403	286
" 2° "	28.084	1.870	12.744	208	2.297	9.163	340	24	626	772
Totale del 1° Semestre	61.157	2.821	28.133	355	4.817	22.097	844	63	1.029	1.058

V.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO
IL PASSAPORTO PER PAESI TRANSOCEANICI.

1° Semestre 1924.

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione								
		Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Piemonte	2.999	22	717	7	110	1.846	81	20	155	41
Liguria	1.077	17	169	5	47	568	67	3	3	200
Lombardia	2.115	63	301	1	236	1.017	31	19	282	165
Veneto e Friuli	7.564	511	1.012	22	1.972	3.597	70	7	195	178
Venezia Tridentina	1.708	21	315	—	225	879	65	—	3	200
Venezia Giulia e Zara	664	4	144	3	70	411	16	—	4	12
Emilia	1.105	16	330	1	90	649	15	—	2	2
Toscana	1.950	45	751	14	348	637	68	4	45	38
Marche	2.155	144	508	3	48	1.414	34	—	3	1
Umbria	343	5	136	—	37	163	—	—	—	2
Lazio	1.123	159	730	—	32	177	2	—	—	14
Abruzzi e Molise	5.996	751	3.561	—	124	1.525	29	2	—	4
Campania	7.943	217	5.507	50	499	1.437	126	2	2	43
Puglie	3.718	124	2.410	—	112	994	24	2	45	7
Basilicata	1.815	62	710	12	233	678	78	—	3	39
Calabria	7.091	408	2.873	100	566	2.959	103	1	22	59
Sicilia	11.589	250	7.858	137	65	2.925	35	3	264	51
Sardegna	202	2	32	—	3	162	—	—	1	2
TOTALE	61.157	2.821	26.133	355	4.817	22.037	844	63	1.029	1058

VI.

Movimento Mensile del Rimpatrio di Emigrati Italiani
 da Paesi Transoceanici.

(Arrivati nei porti del Regno)

Anno 1924

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza								
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi
Gennaio . . .	3.156	2.740	206	210	—	2.362	—	175	553	37	3	26	—
Febbraio . . .	2.354	1.971	177	206	—	1.332	23	163	765	27	17	22	—
Marzo . . .	3.307	2.562	235	600	4	1.473	—	375	1.473	46	3	23	—
Aprile . . .	4.563	3.252	602	709	—	1.985	52	532	1.806	68	—	30	—
Maggio . . .	3.959	2.592	773	594	8	2.229	—	342	1.285	70	4	21	—
Giugno . . .	7.507	5.145	1.203	1.159	—	3.383	65	855	2.908	143	5	58	—
Totale 1° trim.	8.907	7.273	618	1.016	4	5.167	23	718	2.791	110	23	71	—
• 2° •	16.029	10.989	2.578	2.462	8	7.597	117	1.729	6.179	281	9	109	—
Totale 1° Semestre	24.986	18.262	3.196	3.478	12	12.764	140	2.447	8.970	391	32	180	—

VII.

MOVIMENTO MENSILE DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI
DA PAESI TRANSOCEANICI

(Arrivati nei porti del Regno e nei porti esteri)

Anno 1924

MESI	Emigrati arrivati				Paesi di provenienza									
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa non mediterranea	Australia	Altri paesi	
Gennaio . . .	3.268	2.844	212	212	1	2.439	1	177	583	38	3	26	—	
Febbraio. . .	2.446	2.051	182	213	1	1.388	23	169	791	27	20	22	5	
Marzo. . . .	3.630	2.770	240	611	4	1.670	2	377	1.493	48	3	23	10	
Aprile	4.708	3.385	611	712	—	2.118	63	532	1.897	68	—	30	—	
Maggio	4.403	3.062	814	617	8	2.593	5	349	1.358	73	77	22	8	
Giugno	7.909	5.495	1.240	1.174	8	3.713	70	858	3.043	143	7	61	6	
Totale 1° trim.	9.344	7.665	643	1.036	6	5.497	26	723	2.867	118	26	71	15	
Totale 2° trim.	17.110	11.942	2.665	2.503	16	8.424	138	1.739	6.298	284	84	113	14	
Totale 1° sem.	26.454	19.607	3.308	3.539	22	13.921	164	2.462	9.165	397	110	184	29	

C) *Emigrazione non transoceanica*

I (Tabella di correzione)

MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE PER PAESI NON TRANSOCEANICI
SECONDO I DATI DESUNTI DALLE VARIE FONTI DI INFORMAZIONI E INTEGRATI FRA LORO (1).

Anno 1924.

M E S I	Totale degli emigranti espatriati	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Graa Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Jugoslavia e Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie italiane	Altri paesi
Gennaio	17.154	15.568	235	59	36	456	42	43	10	3	65	184	7	16	89	215	114	36	18	10
Febbraio	20.998	19.108	515	82	55	403	57	76	13	1	38	129	17	9	60	196	104	27	9	11
Marzo	32.191	28.843	1.417	181	50	725	68	88	28	3	113	216	11	19	52	263	87	18	11	7
Aprile	27.732	22.434	2.308	527	106	864	167	69	14	3	69	430	20	3	52	462	63	13	9	20
Maggio	25.975	20.447	2.004	533	158	1.266	464	94	12	1	53	245	21	10	53	471	96	23	8	16
Giugno	23.197	18.156	2.349	186	81	1.272	498	95	5	3	24	211	23	4	44	177	33	8	9	19
Totale 1° trimestre .	70.313	63.605	2.167	322	141	1.584	167	207	51	7	216	479	35	35	201	674	305	81	38	28
Totale 2° trimestre .	76.904	61.037	6.721	1.246	345	3.402	1.159	258	31	7	146	886	64	17	149	1110	192	44	26	64
Totale 1° semestre .	147.247	124642	8.888	1.568	486	4.986	1.326	465	82	14	362	1.365	99	52	350	1784	497	125	64	92

(1) Si veda la nota al prospetto I* a pag. 808.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO
PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1924.

M E S I	Totale degli emigranti ai quali fu rilasciato il passaporto	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie It.	Altri paesi
Gennaio	16 923	15.230	289	70	48	443	50	39	16	1	29	160	5	25	75	124	123	46	32	18
Febbraio	20.643	18.614	607	101	46	381	40	76	22	1	37	193	12	14	94	245	101	35	16	8
Marzo	25.648	22 180	1.457	220	62	610	43	75	21	4	141	266	16	11	66	334	90	27	20	5
Aprile	25.043	20.032	2.035	466	100	711	159	79	14	4	59	351	25	6	75	797	68	15	15	0
Maggio	23.442	17.916	2.238	469	152	1.191	438	89	11	1	38	335	34	5	64	359	59	18	14	11
Giugno	19.526	15.115	2.030	163	92	990	420	104	3	4	25	91	39	7	69	292	29	8	15	30
Totale 1° trimestre . .	63 214	56 024	2.353	391	156	1.434	133	190	59	6	207	619	33	50	235	803	314	108	68	31
Totale 2° trimestre . .	68.011	53 063	6.323	1.098	350	2.892	1.017	272	28	9	122	777	98	18	208	1.448	156	41	44	47
Totale 1° Semestre . .	131.225	109087	8.676	1.489	506	4.326	1.150	462	87	15	329	1.396	131	68	443	2251	470	149	112	78

III.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.
Anno 1924.

MESI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisi	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	9.906	6.362	2.551	993	9.081	94	26	11	268	18	27	1	4	63	57	5	3	61	116	58	19	—
Febbraio	13.983	9.331	3.885	1.267	12.994	253	37	49	279	50	49	2	1	27	31	15	3	12	88	71	14	10
Marzo	26.412	20.244	4.369	1.769	24.330	890	85	22	568	65	68	22	1	50	100	4	6	22	112	55	5	7
Aprile	20.308	15.746	3.206	1.356	19.616	1.303	393	69	691	150	37	9	2	54	346	9	—	14	24	37	7	38
Maggio	19.033	14.303	3.465	1.265	15.429	1.112	401	107	837	324	65	9	—	47	85	4	11	25	400	93	19	15
Giugno	18.167	12.954	3.846	1.367	14.358	1.796	141	44	1.069	392	55	5	1	15	236	1	—	8	19	25	5	3
Tot. 1° trim.	50.301	35.937	10.305	4.059	46.405	1.242	148	75	1.115	133	144	25	6	140	168	24	12	95	316	184	82	17
" 2° "	57.508	43.063	10.517	3.968	46.403	4.711	935	220	2.641	875	157	23	3	116	667	14	11	47	443	155	31	56
Tot. 1° Sem.	107.809	78.940	20.822	8.047	92.808	5.953	1.083	295	3.756	1.008	301	48	9	256	855	38	23	142	759	339	63	73

Avvertenza. — La presente tavola è costruita in base alle schede individuali di espatrio che vengono staccate dai passaporti di emigranti a cura degli Uffici di frontiera. Si deve avvertire che, per il sistema stesso della rilevazione, il movimento emigratorio così accertato risulta necessariamente inferiore al movimento effettivo, in quanto sfuggono alla rilevazione, così fatta, gli emigranti che espatriano con passaporto di antico modello non munito della scheda di « espatrio », o passano le frontiere per vie secondarie dove mancano ancora Uffici di controllo.

IV.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI AI QUALI FU RILASCIATO IL PASSAPORTO
PER PAESI NON TRANSOCEANICI

1° Semestre 1924

REGIONI	Totale dei passaporti rilasciati	Paesi di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna o Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Colonie Ital.	Altri paesi
Piemonte	20.439	19.150	1.024	7	26	50	37	41	—	1	21	20	2	3	8	7	26	5	1	1
Liguria	3.290	3.018	43	8	17	7	3	15	1	4	73	8	6	9	13	22	16	4	21	2
Lombardia	24.707	19.457	4.746	54	33	214	62	14	—	2	23	17	10	8	12	10	32	5	—	8
Veneto e Friuli	46.739	38.831	2.211	1.096	175	2.830	474	21	3	—	7	886	2	11	119	22	10	5	21	15
Venezia Tridentina	2.744	1.819	200	201	29	473	—	5	—	—	—	6	—	—	—	—	8	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	996	584	1	30	3	11	—	1	—	1	2	314	—	8	17	1	5	4	—	14
Emilia	6.737	6.225	213	2	13	121	43	67	—	1	7	5	1	4	5	6	11	—	11	3
Toscana	7.727	7.056	125	26	25	154	11	107	20	1	68	15	3	2	16	33	52	3	3	7
Marche	2.644	2.131	21	—	—	271	186	3	—	1	—	8	—	1	9	—	3	—	5	5
Umbria	2.687	2.307	6	1	—	43	223	—	—	—	4	—	—	4	5	—	—	—	1	—
Lazio	758	630	35	14	11	5	3	12	—	—	8	3	7	3	6	20	1	—	—	—
Abruzzi e Molise	1.300	1.037	2	12	—	33	100	28	—	—	1	3	1	—	2	—	—	78	3	—
Campania	3.597	2.693	21	23	175	63	4	108	61	4	43	26	24	6	84	23	221	—	4	9
Puglie	1.569	1.326	2	—	1	1	1	1	—	—	—	62	70	5	56	14	1	—	10	10
Basilicata	151	139	—	3	—	—	—	1	—	—	3	—	—	—	1	2	1	—	—	1
Calabria	580	514	1	—	—	19	—	—	—	—	—	3	1	1	24	3	15	1	7	—
Sicilia	3.466	1.123	16	11	4	5	—	37	2	—	60	20	4	3	66	2.003	49	44	16	3
Sardegna	1.085	957	1	1	—	17	—	1	—	—	4	—	—	—	—	85	19	—	—	—
TOTALE	131.225	109.087	8.676	1.489	506	4.326	1.150	462	87	15	329	1.396	131	68	443	2.251	470	149	112	78

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° Semestre 1924.

REGIONI	Emigranti espatriati				Paesi di destinazione																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marecco	Altri paesi
Piemonte	18.765	12.555	5.269	941	17.867	675	5	12	44	36	17	1	1	26	10	—	3	8	1	53	5	1
Liguria	2.634	1.501	977	156	2.496	28	—	16	10	2	9	—	—	45	2	—	1	1	11	10	2	3
Lombardia	16.824	12.871	2.751	1.202	13.385	3008	33	18	206	56	19	—	1	18	11	4	—	18	16	20	3	2
Veneto e Friuli	41.383	34.717	4.647	2.019	34.919	1771	837	147	2.519	447	14	3	2	20	636	—	3	43	—	13	3	6
Venezia Tridentina	2.137	1.555	388	194	1.400	153	137	9	367	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Venezia Giulia e Zara	747	415	195	137	529	4	29	2	15	3	—	—	—	2	153	1	3	2	—	—	4	—
Emilia	5.331	3.218	1.445	668	4.946	153	—	10	103	40	48	1	—	6	2	—	—	5	6	7	4	—
Toscana	7.051	3.994	2.163	984	6.536	98	13	10	135	16	68	14	—	44	10	—	1	3	39	58	2	4
Marche	2.159	1.350	505	295	1.757	16	1	3	231	132	—	—	1	1	6	—	1	4	—	6	—	—
Umbria	2.271	1.421	527	323	2.022	5	1	—	33	106	—	—	—	4	1	—	4	—	—	—	—	—
Lazio	624	401	150	75	531	14	7	3	2	3	4	—	3	5	2	—	—	—	—	23	—	—
Abruzzi e Molise	1.005	776	149	80	862	2	5	—	22	76	18	—	—	1	—	—	—	—	10	100	—	3
Campania	2.605	1.658	632	315	2.211	14	10	62	31	—	76	27	1	41	7	3	—	—	7	—	—	12
Puglia	1.312	821	310	181	1.201	6	—	—	1	1	—	—	—	1	13	20	7	34	7	—	—	—
Basilicata	101	71	22	8	90	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
Calabria	432	303	87	42	389	—	—	—	12	—	—	—	—	1	—	1	—	1	6	22	—	—
Sicilia	1.585	878	414	293	887	11	—	3	4	—	25	2	—	37	2	—	—	22	550	12	17	4
Sardegna	841	516	191	134	711	1	—	—	16	—	—	—	—	4	—	—	—	—	91	18	—	—
TOTALE	107809	78.940	20.822	8.047	92.608	5953	1.083	295	3.766	1.008	301	48	9	256	855	38	23	142	759	339	63	73

Vedasi l'Avvertenza a pag. 803 e 821.

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E REGIONALE DEL MOVIMENTO

1° Sem.

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto e Friuli		Venezia Tridentina		U.
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	
	Addetti all'agricoltura	10.180	2036	2.302	775	353	165	3073	217	1.919	369	186	
Addetti alle industrie estrattive	8.087	—	621	—	26	—	787	—	5.539	—	259	—	219
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	13.750	676	1.061	114	172	37	1534	34	5.812	60	69	10	16
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	30.814	—	5.342	—	194	—	5.346	—	16861	—	583	—	59
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	2.113	—	536	—	233	—	280	—	500	—	32	—	49
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	2.514	1	385	—	143	—	212	—	1245	—	61	—	27
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	43	343	14	115	—	1	11	81	10	137	—	—	1
Calzolai, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	437	4	111	—	21	—	29	3	32	—	5	—	9
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	208	830	52	223	5	21	38	110	26	74	4	2	1
Addetti alle industrie alimentari	174	—	81	—	3	—	17	—	9	—	1	—	3
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	306	12	23	2	34	2	14	1	32	—	2	—	7
Operai, industriali senz'altra specificazione	6.671	1465	1105	270	101	26	1022	172	2255	558	321	25	15
Addetti a servizi ed esercizi pubblici . .	838	56	276	26	50	4	184	6	89	5	6	1	4
Addetti all'industria del trasporto . . .	497	—	157	—	27	—	57	—	48	—	7	—	4
Esercenti il piccolo traffico	737	30	33	7	65	4	8	1	8	2	3	—	—
Addetti ad aziende commerciali	181	29	52	15	21	6	6	2	15	2	3	—	1
Impiegati pubblici e privati	132	21	53	10	7	2	17	4	11	3	—	—	1
Addetti al culto	27	117	9	19	3	2	2	22	—	8	—	1	1
Professioni liberali	37	20	4	9	—	2	4	5	5	1	—	—	1
Incisori, disegnatori e decoratori	315	4	77	—	3	—	23	2	180	1	5	—	3
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	148	75	11	14	5	3	23	23	15	1	—	—	—
Addetti ai servizi domestici	94	1.299	19	338	1	58	60	445	1	172	2	45	—
Appartenenti a condizioni non professionali	205	54	124	13	10	1	47	12	30	8	3	2	3
Attendenti alle cure domestiche	—	13750	—	3319	—	643	—	1611	—	3255	—	234	—
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate	342	—	107	—	24	—	72	—	75	—	3	—	1
TOTALE	78.940	20822	12555	5269	1501	977	12871	2751	34717	4647	1555	388	415

ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

124.

Zemlia	Toscana		Marche		Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabria		Sicilia		Sardegna		
	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
66	92	454	110	54	15	106	18	97	3	207	56	510	154	114	3	25	3	132	29	122	8	91	7
66	—	114	—	154	—	81	—	5	—	20	—	1	—	10	—	—	—	11	—	59	—	62	—
65	82	1318	164	618	54	699	67	120	2	373	5	357	33	184	—	4	—	67	6	292	1	159	6
60	—	440	—	330	—	262	—	30	—	44	—	47	—	302	—	5	—	38	—	102	—	115	—
67	—	100	—	26	—	56	—	8	—	8	—	48	—	35	—	21	—	10	—	57	—	24	—
69	—	70	—	27	—	31	—	12	—	13	—	35	1	67	—	6	—	10	—	37	—	24	—
2	2	—	—	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—
68	—	50	—	15	—	24	—	5	—	11	—	45	1	14	—	1	—	9	—	32	—	2	—
15	34	19	60	4	16	3	19	1	5	5	5	16	17	2	178	—	2	5	6	10	51	2	1
5	—	11	—	6	—	4	—	—	—	1	—	14	—	5	—	—	—	—	—	13	—	1	—
3	2	146	4	2	1	—	—	1	—	1	—	40	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—
69	130	580	119	113	93	113	11	16	5	79	6	164	28	26	1	1	1	7	—	62	8	12	2
62	—	80	7	—	1	6	—	22	3	2	—	33	1	12	—	4	—	2	—	28	1	2	—
68	—	43	—	4	—	15	—	4	—	5	—	18	—	36	—	1	—	2	—	18	—	13	—
5	1	347	15	—	—	—	—	1	—	2	—	251	—	1	—	—	—	—	—	13	—	—	—
8	1	38	2	1	—	1	—	3	—	—	—	22	—	3	—	—	—	3	—	3	—	1	—
1	—	19	—	—	—	2	—	1	—	—	—	9	1	1	—	1	—	—	—	8	—	1	—
3	4	4	12	—	—	2	1	1	45	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
9	—	5	1	—	1	1	—	1	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—
5	—	8	1	1	—	3	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	3	15	8	—	1	—	—	35	—	—	—	20	13	3	—	1	4	1	—	5	5	1	—
1	55	6	119	—	8	3	11	—	8	—	1	—	16	—	3	1	—	—	2	—	6	—	3
15	7	12	5	1	—	6	1	20	—	2	—	14	—	—	—	—	—	1	—	5	—	2	4
—	1023	—	1536	—	312	—	390	—	78	—	76	—	367	—	124	—	12	—	41	—	332	—	168
9	—	19	—	3	—	3	—	8	—	1	—	6	—	2	—	—	—	2	—	5	—	2	—
18	1445	3904	2163	1359	505	1421	527	401	150	776	149	1658	632	821	310	71	22	303	87	878	414	516	191

DISTRIBUZIONE PROFESSIONALE E PER PAESI DI DESTINAZIONE DEL MOVIMENTO

1° Semestre

PROFESSIONE O CONDIZIONE	Totale degli emigranti di età superiore a 15 anni		Francia e Principato di Monaco		Svizzera		Austria, Ceco-Slovacchia e Ungheria		Germania		Belgio e Olanda		Lussemburgo	
	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.		U.
Addetti all'agricoltura	10.180	2.036	9.172	1.945	508	47	22	4	4	3	80	12	18	
Addetti alle industrie estrattive	8.087	—	6.747	—	241	—	70	—	3	—	851	—	139	
Braccianti, giornalieri, terrazzieri ed altri operai addetti a lavori di sterco, di scavo, ecc.	13.750	676	12088	636	292	10	102	5	21	—	591	15	272	
Muratori, manovali, scalpellini, fornai, ecc.	30.814	—	25895	—	2977	—	543	—	51	—	957	—	345	
Addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche	2.113	—	1.791	—	80	—	11	—	12	—	67	—	7	
Falegnami, ebanisti, calafati, carpentieri e carrozzieri	2.514	—	12.288	1	55	—	31	—	2	—	43	—	10	
Filatori, tessitori, tintori ed altri addetti alle industrie tessili	43	343	29	268	11	67	—	—	—	1	—	5	—	
Calzolari, sellai ed altri lavoratori del cuoio e delle pelli	437	4	377	2	13	—	1	—	4	—	4	2	4	
Addetti all'industria del vestiario e dell'arredamento domestico	208	830	167	708	15	59	1	7	—	3	6	19	2	
Addetti alle industrie alimentari	174	—	137	—	4	—	5	—	—	—	1	—	—	
Addetti ad altre industrie non precedentemente indicate	306	12	193	11	5	—	3	—	—	—	36	1	—	
Operai, industriali senz'altra specificazione	6.671	1.465	5.939	1.255	200	104	66	19	20	4	312	65	111	
Addetti a servizi ed esercizi pubblici	838	56	576	37	112	6	18	3	6	4	38	—	6	
Addetti all'industria dei trasporti	497	—	418	—	19	—	2	—	2	—	3	—	2	
Esercenti il piccolo traffico	737	30	624	25	5	2	6	—	50	3	6	—	—	
Addetti ad aziende commerciali	181	29	127	24	11	—	3	1	10	—	6	1	1	
Impiegati pubblici e privati	132	21	104	18	5	1	1	1	3	—	4	—	—	
Addetti al culto	27	117	18	89	4	11	—	1	—	4	1	2	—	
Professioni liberali	37	29	15	18	10	1	—	—	2	—	1	—	—	
Incisori, disegnatori e decoratori	315	4	234	3	14	—	—	—	5	1	62	—	3	
Addetti ad industrie teatrali e cinematografiche	148	75	29	14	17	10	2	—	4	—	2	—	—	
Addetti ai servizi domestici	94	1.299	43	786	51	419	—	14	—	10	—	15	—	
Appartenenti a condizioni non professionali	295	54	235	38	33	7	7	—	2	4	1	1	2	
Attendenti alle cure domestiche	—	13750	—	12290	—	394	—	92	—	46	—	366	—	
Professioni e condizioni diverse, ignote o non specificate	342	—	304	—	22	—	4	—	3	—	1	—	—	
TOTALE	78.940	20822	67340	18168	4764	1138	898	147	204	83	2.963	504	922	61

Vedasi l'Avvertenza a pagg. 308 e 321.

PATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI PER PAESI NON TRANSOCEANICI.

Stati Scandinavi			Russia e Polonia			Spagna e Portogallo			Stati Balcanici e Jugoslavia			Grecia		Turchia		Egitto		Tunisi		Algeria		Marocco		Altri paesi		
U.	D.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.	U.	D.
11	4	3	—	—	8	—	247	6	—	—	—	—	—	—	—	—	77	2	17	—	5	—	1	—		
—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	15	—	1	—	—	—		
3	18	2	1	—	30	—	140	—	—	1	1	—	1	—	1	—	120	1	23	1	19	—	5	—		
—	3	—	—	—	4	—	109	—	2	—	3	—	16	—	32	—	32	—	61	—	5	—	1	—		
—	—	—	—	—	16	—	39	—	7	—	3	—	12	—	34	—	34	—	18	—	5	—	4	—		
—	2	—	1	—	15	—	22	—	4	—	1	—	4	—	14	—	14	—	14	—	4	—	1	—		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—	—	—	1	—	19	—	19	—	3	—	2	—	—	—		
5	—	—	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	1	—	7	4	11	1	3	—	3	—	3	—		
—	—	—	—	—	9	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	—	—	—	—	—		
—	5	—	—	—	23	—	2	—	—	—	1	—	—	—	4	—	4	—	32	—	—	—	2	—		
1	—	—	—	—	7	—	40	6	1	—	—	—	—	—	38	3	21	1	2	—	2	—	2	—		
3	—	—	2	—	14	2	9	1	—	—	—	—	4	—	10	—	10	—	2	—	2	—	3	—		
—	—	—	—	—	9	—	3	—	7	—	—	—	5	—	11	—	11	—	7	—	—	—	4	—		
—	—	—	—	—	15	—	6	—	2	—	—	—	2	—	12	—	12	—	—	—	—	—	5	—		
1	5	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	—	3	—	1	1	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	7	—	7	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	6	1	3	—	—	—	—	—	—	—		
1	1	—	1	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
2	—	—	—	—	40	27	2	2	2	—	—	—	7	13	11	7	—	—	—	—	—	—	28	—		
17	—	—	—	1	—	1	—	9	—	—	—	—	1	—	20	—	20	—	3	—	—	—	—	—		
—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	1	1	1	—	5	—	5	—	1	—	—	—	8	—		
74	—	1	—	1	—	18	—	107	—	8	—	4	—	32	—	32	—	191	—	70	—	6	—	6		
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	—	1	—	—	—	—	—		
119	41	6	6	3	198	48	656	138	27	9	13	7	60	78	419	221	230	77	45	9	64	6	6			

MOVIMENTO MENSILE DEL RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

Anno 1924.

MESI	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Cecoslovacchia e Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici e Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Gennaio	4.273	3.032	959	282	3.021	150	42	22	225	36	29	1	—	12	66	1	—	6	55	4	1	2
Febbraio	5.232	3.680	1.250	302	4.434	241	61	21	313	43	19	1	1	9	33	5	—	4	28	9	5	—
Marzo	7.697	5.164	2.059	474	6.747	255	86	29	283	47	45	—	—	9	76	7	1	35	54	13	10	—
Aprile	6.949	4.688	1.839	422	6.015	203	77	37	230	55	27	4	—	25	63	12	6	91	75	26	3	—
Maggio	6.453	4.360	1.795	328	5.607	164	87	23	142	30	28	1	3	56	49	11	6	28	155	78	6	9
Giugno	7.210	4.712	2.029	469	6.467	232	47	16	140	33	18	—	—	29	64	2	2	43	25	83	9	—
Totale 1° trim.	17.202	11.876	4.268	1.058	14.802	646	189	72	826	126	93	2	1	30	175	13	1	45	137	26	16	2
Totale 2° trim.	20.642	13.760	5.663	1.219	18.089	599	211	76	512	118	73	5	3	110	176	25	14	162	255	187	18	9
Totale 1° Semestre	37.844	25.636	9.931	2.277	32.891	1.245	400	148	1.338	244	166	7	4	140	351	38	15	207	392	213	34	11

Avvertenza. — La presente tavola comprende i rimpatri accertati in base alle schede individuali staccate dai passaporti a cura degli Uffici di frontiera.

DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO DI RIMPATRIO DI EMIGRATI ITALIANI DA PAESI NON TRANSOCEANICI.

1° Semestre 1924.

REGIONI DI DESTINAZIONE	Emigrati rimpatriati				Paesi di provenienza																	
	Totale	Uomini	Donne	minori di 15	Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Ceco- Slovacchia o Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bret- agna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici o Jugoslavia	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
Piemonte	14 094	8.587	4.843	633	13.056	264	5	10	42	6	20	—	1	23	4	3	2	34	5	13	5	—
Liguria	2.026	1.261	704	61	1.937	9	—	1	10	1	5	—	—	22	4	1	—	1	20	14	1	—
Lombardia	4.182	2.829	1.100	253	3.231	629	29	15	144	26	14	2	2	22	12	3	3	33	11	9	2	1
Veneto e Friuli	5.678	4.462	829	387	4.232	201	267	73	624	93	14	1	—	22	143	2	—	5	1	2	—	1
Venezia Tridentina	373	266	90	17	163	22	55	7	109	—	2	—	1	—	10	—	—	2	—	—	—	—
Venezia Giulia e Zara	239	159	72	28	68	2	25	3	10	—	—	—	—	1	142	—	8	—	—	—	—	—
Emilia	2.741	2.157	409	175	2.277	56	1	3	167	10	17	1	—	8	5	—	—	3	90	102	1	—
Toscana	4.297	3.091	956	280	2.961	44	5	7	107	8	49	3	—	24	11	4	1	17	21	29	4	—
Marche	514	331	104	49	391	3	—	—	78	24	—	—	—	1	—	—	—	16	—	1	—	—
Umbria	965	641	226	99	875	2	—	—	14	71	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—
Lazio	149	99	46	4	111	1	6	2	3	3	1	—	—	4	—	—	1	4	4	1	—	8
Abruzzi e Molise	358	232	63	19	325	1	1	—	2	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—
Campania	1.044	686	230	128	912	9	5	22	17	—	22	—	—	9	3	5	—	18	4	18	—	—
Puglie	303	223	45	85	242	—	—	1	3	—	1	—	—	—	4	14	—	35	1	1	—	1
Basilicata	26	22	3	1	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
Calabria	179	125	33	21	154	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	12	9	2	—	—
Sicilia	433	263	126	44	168	2	1	4	—	—	23	—	—	1	12	3	—	25	186	7	1	—
Sardegna	223	152	52	19	163	—	—	—	8	—	—	—	—	1	—	—	—	—	40	11	—	—
TOTALE	37 844	25.636	9.931	2.277	32.891	1245	400	148	1338	244	166	7	4	140	351	38	15	207	392	213	34	11

Vedasi l'avvertenza a pag. 803.

Nota ai dati statistici del 1 semestre 1924.

I dati statistici relativi all'emigrazione italiana per l'estero sono desunti da fonti diverse secondo che si tratta di emigrazione continentale o di emigrazione transoceanica.

Quelli concernenti l'emigrazione continentale sono ricavati: 1° dai registri dei passaporti tenuti dalle Autorità di pubblica sicurezza; 2° dalle cedole staccate dai passaporti all'atto della partenza degli emigranti.

Rispetto all'emigrazione transoceanica i dati sono tratti: 1° dai suaccennati registri dei passaporti; 2° dalle liste degli emigranti che ogni comandante di piroscafo italiano o straniero ha l'obbligo di presentare all'Ispettore di emigrazione al momento della partenza o dell'arrivo del piroscafo.

Senonchè, mentre, per ciò che riguarda l'emigrazione transoceanica, le differenze che si riscontrano fra i dati desunti dalle due fonti di informazioni non sono molto rilevanti, non è così per i dati dell'emigrazione continentale, rispetto ai quali vi sono notevoli divergenze fra i risultati ottenuti mediante le due diverse indagini.

Tali divergenze dipendono da varie cause. In primo luogo è da notare che vi sono emigranti i quali espatriano più volte con lo stesso passaporto entro l'anno di validità del medesimo. Taluni, poi, pur essendo emigranti, si provvedono di passaporti a libretto, i quali, come è noto, non sono muniti delle cedole di espatrio e rimpatrio e perciò non sono soggetti a rilevazione.

Si aggiunga che il controllo dei passaporti alla frontiera non è sempre fatto con la dovuta regolarità e talora le cedole non vengono staccate dai medesimi.

Va tenuto conto altresì di coloro che per cause eccezionali e pietose sono fatti espatriare con documenti di identità diversi dal passaporto speciale, e infine di coloro che emigrano clandestinamente.

Per queste ragioni le statistiche dell'emigrazione continentale — tanto quella fatta in base ai passaporti, quanto quella compilata in base alle cedole — non rappresentano il movimento effettivo dell'emigrazione stessa. Sono dati che peccano sicuramente per difetto. Si è ritenuto pertanto necessario integrare questi dati con quelli desunti dalle indagini sussidiarie eseguite presso le principali stazioni di confine circa il transito degli emigranti, siano questi muniti o no di regolari documenti.

Sono state perciò compilate, per l'emigrazione continentale, due tabelle speciali, che chiameremo di correzione (pag. 809 e 819), nelle quali le cifre che ne rappresentano il movimento ne si avvicinano con maggiore approssimazione al vero.

Non occorre dire che i dati contenuti nelle altre tabelle sono quelli desunti dalle fonti ordinarie di rilevazione.

1. Tenuto conto dei risultati dell'eseguita integrazione, nel primo semestre del 1924 emigrarono complessivamente dal Regno 213.386 persone, con un aumento di oltre 27 mila in confronto del corrispondente semestre del 1923. Il

maggiore aumento si ebbe per l'emigrazione continentale, che salì da 123 a 147 mila persone, mentre la transoceanica crebbe soltanto da 62 a 66 mila.

I mesi in cui fu più intensa l'emigrazione per l'Europa e per il bacino del Mediterraneo sono quelli di marzo e aprile, in cui partirono rispettivamente 32 mila e 27 mila persone; la minima intensità si ebbe invece nel gennaio, in cui ne partirono 17 mila; negli altri mesi il numero delle partenze oscillò fra le 20 e le 25 mila. Circa l'emigrazione transoceanica, la cifra più elevata si ebbe nel febbraio (13 mila); nei mesi successivi si osserva una graduale e costante diminuzione del numero degli emigranti, tanto che nel giugno se ne ebbero poco più di 7 mila.

Secondo i dati forniti dalla statistica compilata in base ai passaporti, l'emigrazione complessiva avvenuta nel 1° semestre 1924 (192.382) si compone per circa tre quarti di maschi (143.004) e per un quarto di femmine (49.378) i minorenni (22.862) rappresentavano circa il 12 per cento del totale.

La grande maggioranza degli emigranti partirono soli (152.038); quelli partiti a gruppi di famiglia (40.344) furono poco più del 20 per cento.

Le regioni che contribuirono maggiormente all'emigrazione complessiva sono: il Veneto con 54 mila emigranti, la Lombardia con quasi 27 mila, il Piemonte con 23 mila, la Sicilia con 15 mila e la Campania con 11 mila, Seguono la Toscana con 9.000, l'Emilia, gli Abruzzi e Molise e le Calabrie con 7 mila, le Puglie con 5 mila, la Liguria, la Venezia Tridentina e le Marche con 4 mila e l'Umbria con 3 mila. Le altre regioni ebbero un numero di emigranti inferiore a 2 mila.

2. Per paesi d'oltre mare partirono, nel semestre considerato, 66139 emigranti italiani, compresi quelli che andarono ad imbarcarsi in porti esteri (circa un migliaio). Di essi, 59 su 100 erano uomini, 21 donne e 20 minori di 15 anni.

Gli Stati Uniti e l'Argentina ne attrassero il maggior numero (29.974 i primi e 24.221 la seconda). Discrete correnti emigratorie si ebbero anche per il Brasile (5982), per il Canada (2167) e per l'Australia (1436).

Osservando la distribuzione regionale dei passaporti rilasciati ad emigranti transoceanici, che furono complessivamente 61.157, si rileva che il più forte contingente è dato dalla Sicilia con 11.589 passaporti; vengono poi la Campania con quasi 8000, il Veneto con 7500, le Calabrie con 7000, gli Abruzzi e Molise con 6000, il Piemonte con 3000.

I paesi transoceanici per i quali fu rilasciato il maggior numero di passaporti sono in primo luogo gli Stati Uniti e l'Argentina, quindi il Brasile, il Canada e l'Australia. Furono infatti rilasciati: per gli Stati Uniti 28.000 passaporti (dei quali 7800 in Sicilia, 5500 nella Campania, 3500 negli Abruzzi e Molise, 2800 nelle Calabrie, 2400 nelle Puglie, ecc.); per l'Argentina 22.000 (dei quali 3500 nel Veneto, 2900 nelle Calabrie e in Sicilia, 1800 in Piemonte, 1500 negli Abruzzi e Molise, 1400 nella Campania e nelle Marche, 1000 nella Lombardia, ecc.); per il Brasile 4800 (specialmente nel Meneto, nelle Calabrie, nella Campania, in Toscana, ecc.); per il Canada 2800 in prevalenza negli Abruzzi e Molise, nel Veneto, nelle Calabrie, in Sicilia.

ecc.); per l'Australia poco più di 1000 (soprattutto in Lombardia, in Sicilia nel Veneto e in Piemonte).

Il movimento di rimpatrio di emigrati italiani da paesi transoceanici nel semestre considerato fu abbastanza rilevante. Ne ritornarono complessivamente (compresi quelli sbarcati in porti esteri) 26.454, di cui 13.921 dagli Stati Uniti, 9165 dall'Argentina e 2462 dal Brasile.

La proporzione dei ritornati sui partiti fu del 40 per cento.

3. Il numero degli emigranti che partirono per paesi continentali nel primo semestre 1924 fu di 107.809. La grandissima maggioranza si diresse, secondo il consueto, in Francia (92.808); i rimanenti si recarono soprattutto nella Svizzera (5953), nel Belgio e nell'Olanda (3756), in Austria, Cecoslovacchia e Ungheria (1033), nel Lussemburgo (1008), nei Paesi Balcanici e nella Jugoslavia (855), in Tunisia (759).

La proporzione degli emigranti maschi fu dal 73 %, e quella delle femmine del 19; i minori di 15 anni furono circa l'8 %.

Le regioni che diedero il maggiore contributo all'emigrazione continentale furono: il Veneto con 41.383 emigranti, diretti quasi tutti in Francia (34.919), nel Belgio (2519) e nella Svizzera (1771); il Piemonte con 18.765 e la Lombardia con 16.824. Delle altre regioni vi contribuirono in discreta misura la Toscana (circa 7000), l'Emilia (5300), la Liguria e la Campania (2600). L'Umbria (2200), la Venezia Tridentina e le Marche (2100). Oltre un terzo degli emigranti partiti dalla Sicilia, che furono in numero di 1585, si recarono in Tunisia.

Per ciò che riguarda la distribuzione professionale degli emigranti, il maggior numero degli uomini appartiene alla categoria dei muratori, manovali, scalpellini e fornaciai (30.814); seguono i braccianti e giornalieri (13750) e quindi gli addetti all'agricoltura (10.180) e alle industrie estrattive (8087) e gli operai e industriali in genere (6671). Minore è il numero dei falegnami, ebanisti, ecc. (2514) e degli addetti alle industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche (2113). Tutte le altre classi professionali diedero all'emigrazione continentale uno scarso contributo. Oltre due terzi delle donne espatriate appartengono alla categoria delle attendenti alle cure domestiche.

Le regioni che fornirono in più larga misura ai paesi stranieri la nostra mano d'opera edilizia sono, in ordine decrescente, il Veneto, la Lombardia e il Piemonte; quella dei braccianti il Veneto, la Lombardia, la Toscana e il Piemonte; quella agricola la Lombardia, il Piemonte e il Veneto; quella addetta alle industrie estrattive il Veneto.

I rimpatri avvenuti da paesi continentali nel periodo considerato furono 37.844, dei quali il maggior numero in marzo (7697) e in giugno (7210). Oltre 6000 emigrati ritornarono in aprile e in maggio, 5000 in febbraio e 4000 in gennaio. Più dei due terzi dei rimpatriati erano di sesso maschile. La grandissima maggioranza proveniva dalla Francia (32.891 su 37.844). Le regioni ove si diressero di preferenza sono anzitutto il Piemonte (oltre 14.000) e poi il Veneto (5600), la Toscana e la Lombardia (4000), l'Emilia (2700) e la Liguria (2000).

Azione italiana all'estero

FRANCIA

✽ Nei primi del mese d'ottobre ha avuto luogo a Epehy (presso Saint-Quentin) una simpatica cerimonia per il battesimo della città interamente ricostruita, dopo le orrende devastazioni lasciate dalla guerra, da mano d'opera italiana.

Assistevano alla cerimonia, che ebbe carattere di fervida manifestazione franco-italiana, un rappresentante del Governo francese ed il Comm. Coletti, consigliere d'emigrazione, in rappresentanza del R. Ambasciatore.

Nella regione di Epehy sono stati impiegati seimila operai, in maggioranza piemontesi, sotto la guida di tecnici pure piemontesi ed organizzati da un impresario canovesano.

BRASILE

✽ Con la presenza di un rappresentante del Presidente della Repubblica, dell'Ambasciatore di Francia e di altre numerose personalità, a Rio Janeiro è stato inaugurato il nuovo edificio adibito a sede della Banca franco-italiana per l'America del Sud.

La cerimonia è stata una importante manifestazione della collaborazione italo-franco-brasiliana,

costituente un blocco latino giovevole allo sviluppo dell'attività industriale e commerciale del Brasile.

✽ Gli italiani di Rio Grande do Sul hanno preso l'iniziativa di commemorare il cinquantenario dell'immigrazione italiana in quello Stato della Repubblica brasiliana.

Cinquanta anni fa, a Rio Grande dove il nome d'Italia è venerato perché la sua ribellione contro il dispotismo si iniziò con le geste eroiche di Garibaldi, sbarcarono i primi immigranti italiani.

Un Comitato - del quale fa parte il dottor Gabbato, eletto recentemente sindaco della città di Caxias, quasi interamente italiana - ha organizzato per questo cinquantenario una Mostra di lavoro italiano, che verrà aperta a porto Alegre nel prossimo anno, ed ha deciso l'erezione di un monumento commemorativo.

CONGO

✽ Ad iniziativa del Console Generale d'Italia, al quindicesimo chilometro della Ferrovia del Congo è stata recentemente inaugurata una statua in memoria degli italiani morti durante la costruzione e l'esercizio di quella strada fermata.

V A R I E

ITALIA società miste per l'incremento dei trasporti.

✿ Con regio decreto-legge 28 agosto 1924 n. 1546 « piena ed intera esecuzione è data alla convenzione stipulata a Washington il 3 giugno 1924 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, in relazione alle misure antialcooliche adottate dagli Stati Uniti ».

Il decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nel giorno in cui avrà luogo lo scambio delle ratifiche dell'anzidetta convenzione.

✿ Sotto la presidenza onoraria di S. E. l'on. Luigi Luzzatti e del vice presidente comm. Arnaldo Mussolini, si è costituito a Milano, col concorso di notevoli personalità cittadine, un Comitato Nazionale che si propone di organizzare in Italia e all'Estero una Mostra viaggiante con lo scopo di far conoscere i prodotti dell'industria italiana ed attuare i mercati e le vendite dei prodotti nazionali.

✿ Per riavvicinare economicamente l'Italia e la Russia è sorto in Roma un Comitato promotore dell'istituzione a Mosca di una Camera di Commercio italo-russa, che dovrebbe svolgere la sua attività nel campo industriale, commerciale e agricolo, con particolare riguardo alla formazione di

✿ Secondo informazioni giornalistiche, l'on. Vittorio Emanuele Orlando prima di partire per l'Italia, dopo il suo soggiorno nella Repubblica Argentina, ha fatto pervenire allo Istituto di Cultura Italiana in Buenos Aires una offerta di tremila pesos.

✿ La nave posacavi « Stophan » ha compiuto felicemente le operazioni di atterraggio del cavo italiano e così è completa la posa del tratto fra le Azzorre e Malaga.

La Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini, con la prossima posa del tratto di cavo Roma-Malaga, completerà la comunicazione cablografica diretta fra l'Italia e l'America del Nord.

BRASILE

✿ Il Presidente dello Stato di Bahia, Gdes Calman, ha sanzionato la legge dell'emigrazione per quell'unità della Federazione brasiliana.

CECOSLOVACCHIA

✿ Nella città di Jilny, in Cecoslovacchia, si è formata una società di colonizzazione, la quale ha per scopo di preparare l'emigrazione cecoslovacca in Russia, visto che l'emigrazione in America è limitata.

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 8 agosto 1921 n. 1504. Estensione alla città ed al porto di Fiume del testo unico della legge sull'emigrazione approvato col R. decreto 13 novembre 1923, n. 2205 (*Gazz. Uff.* 6 ottobre 1924, n. 234).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. 1.

Il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con Regio decreto 13 novembre 1919, n. 2205, colle disposizioni regolamentari vigenti, è esteso alla città ed al porto di Fiume col territorio ad essi attribuito dall'accordo 27 gennaio 1924, fra il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e l'Italia.

Art. 2.

La città di Fiume è dichiarata porto d'imbarco per gli emigranti transoceanici, agli effetti degli articoli 5 e 28 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205.

È istituito in Fiume un Ispettorato dell'emigrazione a tutti gli effetti del predetto testo unico della legge sull'emigrazione.

Art. 3.

È data facoltà al Commissariato generale dell'emigrazione, sentiti, in quanto occorra, gli altri uffici interessati, di emanare, anche

in deroga alle disposizioni regolamentari vigenti, le norme che si rendessero necessarie, in via transitoria, per coordinare l'ordinamento dei servizi dell'emigrazione colle speciali esigenze locali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1924,

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Visto: *il Guardasigilli*: OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 19 aprile 1924.

Reg. Num. Fondo Emigr. Fog. N. 249. — CASATI.

Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422. Approvazione del regolamento per la esecuzione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Veduto il R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO :

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'approvazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per

l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 agosto 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*; OVIGLIO.

Registrato alla Corte dei Conti addì 22 settembre 1924.

Atti del Governo, registro 228, foglio 118 — CASATI.

**Regolamento per l'esecuzione del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 3184
—
concernente i provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.**

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1. — Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto, mediante retribuzione a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

Art. 2. — Sono datori di lavoro coloro che assumendo lavori da altri rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

L'affittuario o il mezzadro sono datori di lavoro verso le persone estranee alla propria famiglia, assunte al lavoro per i bisogni dell'azienda agricola.

Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

Art. 3. — Agli effetti dell'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle leggi vigenti sul contratto d'impiego privato.

Sono soggetti all'assicurazione i sacerdoti solo nel caso che godano di una retribuzione da parte di Enti, associazioni e privati per ufficio cui non sia annesso un beneficio ecclesiastico.

Art. 4. — Sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso, che eseguono, a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, nella propria abitazione, o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta, con esclusione però di quelle lavorazioni occasionali o temporanee, cui i lavoratori attendono per conto di persone diverse dai loro ordinari datori di lavoro.

Nei riguardi del lavoratore a domicilio, che deve essere obbligatoriamente assicurato contro la invalidità e la vecchiaia, come anche nei riguardi delle persone che lo coadiuvano, sono considerati datori di lavoro l'imprenditore o gli imprenditori, per conto dei quali il lavoro deve essere eseguito, in quanto, in considerazione di particolari condizioni e rapporti di lavoro, non sia diversamente stabilito dalla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 5. — S'intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario, o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caro viveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizione fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente nella gratuità dell'alloggio o del vitto o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Gli Istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto e i prezzi medi locali, per eventuali prestazioni in natura, che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione, a tutti gli effetti dell'applicazione del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dei patti di lavoro in vigore.

Il vitto e l'alloggio e, in genere, le prestazioni in natura, non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del decreto, quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione d'opera.

Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godono una fissa mensile, si tien conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

La disposizione dei precedenti commi, in quanto nella retribuzione prevede il cumolo della cointeressenza, della indennità di caro viveri e altre competenze, non si applica quando ciò portasse all'esclusione di impiegati già assicurati obbligatoriamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO II.

ORGANI DELL'ASSICURAZIONE

CAPO I. — *Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 6. — I rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti degli assicurati nel Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, i primi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro industriali e agricoli; i secondi, fra persone designate dalle principali organizzazioni nazionali di lavoratori delle industrie e dell'agricoltura.

Le norme per le designazioni di cui al comma precedente saranno stabilite con Regio Decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, sentito il Consiglio di Stato.

CAPO II. — *Istituti di previdenza sociale.*

Art. 7. — Con decreto del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze, su proposta della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono stabilite la sede e la circoscrizione degli Istituti di previdenza sociale.

Art. 8. — Il Comitato consultivo, di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà composto di sette membri, e cioè di un presidente, di nomina governativa, di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di tre rappresentanti degli assicurati, designati in conformità del precedente art. 1.

La nomina sarà fatta con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I membri dei Comitati consultivi durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Nel caso di morte o di dimissione di uno dei membri colui che lo sostituisce durerà in carica fino al termine del quadriennio.

Art. 9. — Il Comitato consultivo decide sull'applicazione delle multe in via amministrativa, a norma dell'art. 5 del R. Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dà parere:

1° Sulla liquidazione degli assegni temporanei per morte, sulle liquidazioni delle pensioni, come pure sulla sospensione o revoca delle medesime nei casi sottoposti dal Direttore dell'Istituto;

2° Sulle questioni relative alla riscossione dei contributi ed in particolare all'applicazione delle marche, a norma dell'art. 21 del presente regolamento;

3° Su tutte le questioni che ad esso sottoporrà il Direttore dell'Istituto di previdenza sociale.

Art. 10. — Il Comitato consultivo è convocato dal presidente.

Le adunanze sono valide con la presenza di quattro componenti; ad esse interviene, senza voto deliberativo, il direttore dell'Istituto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità di voti ha la prevalenza il voto del presidente.

Un impiegato dell'Istituto di previdenza sociale designato dal direttore ha le funzioni di segretario del Comitato.

CAPO III. — *Ordinamento finanziario della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.*

Art. 11. — I contributi versati in esecuzione dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, costituiscono un fondo denominato « Fondo assicurati obbligatori ».

Con tale fondo si provvede al pagamento delle pensioni di vecchiaia e di invalidità e della parte di assegni in caso di morte degli assicurati obbligatori che fa carico alla Cassa.

Art. 12. — I versamenti eseguiti dagli assicurati facoltativi costituiscono un fondo denominato « Fondo versamenti facoltativi »: di esso fanno parte i seguenti fondi già esistenti presso la Cassa Nazionale di previdenza:

1° Fondo degli iscritti;

2° Fondo per le iscrizioni delle società operaie di mutuo soccorso;

3° Fondo per le iscrizioni a periodi abbreviati;

4° Fondo per le quote di concorso;

5° Fondo iscritti del ruolo mutualità scolastiche;

6° Fondo assicurazioni popolari di rendite vitalizie.

Sul « Fondo versamenti facoltativi » saranno prelevati, all'atto della liquidazione delle pensioni di vecchiaia o di invalidità, i capitali di copertura delle pensioni stesse, che saranno versati ad un « Fondo delle rendite vitalizie »; a quest'ultimo fondo saranno assegnati i fondi attualmente esistenti per l'erogazione delle rendite vitalizie nei ruoli operai ed in quelli delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie per le pensioni in corso. Dal « Fondo versamenti facoltativi » saranno anche prelevate le somme da pagarsi in caso di morte di iscritti nei ruoli a contributi riservati.

La parte dei fondi di cui ai numeri 3 e 4, che risulti disponibile dopo assegnate le quote di concorso dovute secondo la legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, ed il relativo regolamento 18 marzo 1909, n. 190, potrà essere, con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, devoluta o al « Fondo di garanzia e di riserva » o a quello « d'invalidità » di cui al seguente articolo.

Art. 13. — Il fondo patrimoniale ed il fondo di riserva di rischio della Cassa nazionale di previdenza sono riuniti in un unico fondo che assume la denominazione di « Fondo di garanzia e di riserva ».

Il « Fondo invalidità della Cassa Nazionale di previdenza continua ad essere destinato all'integrazione delle pensioni d'invalidità per gli assicurati facoltativi, a norma dell'articolo 64, salvo quando esso sarà esaurito a provvedere all'integrazione predetta coi fondi di cui nell'art. 15.

Art. 14. — Alle spese di amministrazione della Cassa nazionale ed a tutte le spese in genere a carico della Cassa detratte le quote che fanno carico a gestioni speciali, si provvede:

a) con una parte degli utili (interessi) del fondo di garanzia e di riserva, nella misura che sarà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione;

b) con una percentuale sugli incassi per versamenti obbligatori e su quelli per versamenti facoltativi, nelle misure che saranno annualmente stabilite dallo stesso Consiglio di amministrazione.

Art. 15. — Le annualità che lo Stato deve versare alla Cassa nazionale a norma dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 3184, sono iscritte in uno speciale fondo denominato « Fondo quote integrazione a carico dello Stato ». Sul fondo la Cassa preleverà le quote delle rate di pensione a carico dello Stato per i pensionati obbligatori e facoltativi e le quote a carico dello Stato, degli assegni da essa dovuti in caso di morte di assicurati obbligatori.

Se il fondo sia insufficiente al pagamento delle quote dovute dallo Stato, la Cassa provvederà col fondo di garanzia e di riserva, salvo successiva reintegrazione.

Art. 16. — I redditi dei capitali della Cassa saranno ripartiti fra i vari fondi in proporzione dell'entità di ciascuno di questi.

Art. 17. — La direzione generale della Cassa, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione, raccoglie le notizie relative ai fenomeni demografici, economici e finanziari che possano servire pel controllo e la revisione delle basi tecniche dell'assicurazione obbligatoria, e provvede, alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1920, alla revisione suddetta.

In tale occasione deve essere compilata una relazione sulle assegnazioni e sui pagamenti effettuati per conto dello Stato e sulle previsioni intorno agli oneri annuali futuri a carico dello Stato.

In base a tali accertamenti il Consiglio di amministrazione riferirà al Ministero dell'economia nazionale sulle previsioni degli oneri futuri e sulle eventuali modificazioni nelle misure dei contributi e delle pensioni. Occorrendo attuare tali variazioni, si provvederà ogni decennio a decorrere dal 1° gennaio 1930, con Regi decreti promossi dai Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 18. — Almeno ogni cinque anni la Cassa nazionale formerà, con le norme che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione, il bilancio tecnico del «Fondo delle rendite vitalizie». Il primo bilancio sarà fatto al 31 dicembre 1924.

Alla stessa data la Cassa procederà anche a una revisione tecnica del «Fondo versamenti facoltativi».

Art. 19. — I capitali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sono impiegati:

1° In titoli del debito pubblico del Regno d'Italia;

2° In titoli d'altra specie emessi e garantiti dallo Stato italiano;

3° In sovvenzioni o in acquisto di annualità dovute dallo Stato italiano per la costruzione di ferrovie o per altre opere pubbliche;

4° In cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario in Italia;

5° In prestiti alle Province, ai Comuni e loro consorzi, ai consorzi di bonifica o di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della terza categoria con le stesse garanzie stabilite per la Cassa dei depositi e prestiti;

6° In depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti ed altri Istituti di credito di notoria solidità;

7° In acquisto di beni immobili urbani;

8° Nell'acquisto di beni immobili urbani e rustici destinati alla istituzione di case di cura;

9° In mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari, con le norme della legislazione in vigore per le case popolari ed economiche, e in mutui fruttiferi ipotecari ad istituzioni igienico-sanitarie, che abbiano scopo di prevenzione, di cura o di assistenza;

10° In tutti gli altri modi che sono o verranno stabiliti od autorizzati con legge o con R. Decreto.

La somma che la Cassa può destinare alle operazioni di cui ai numeri 7, 8, e 9, ivi compresa la quota di partecipazione della Cassa al capitale costitutivo di Istituti ed Enti morali per l'incremento delle case popolari, della cooperazione, e dell'igiene sociale, non può superare la decima parte dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa.

TITOLO III.

CONTRIBUTI.

CAPO I. — *Norme di carattere generale.*

Art. 20. — Quando la liquidazione delle competenze accessorie, di cui nell'art. 5 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio il valore della marca da apporsi sulla tessera personale, di cui al titolo seguente, si determina in base alla retribuzione totale effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con altre competenze.

È, però, in facoltà della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediante equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla Cassa nazionale stessa.

Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario o stipendio, l'applicazione delle marche può essere fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purchè ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi a' termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola e salvo diverso accordo, fra le parti sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

Art. 21. — L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anzichè alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo purchè in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso, l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà essere eseguita dal datore di lavoro, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato.

Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel 1° comma del presente articolo, deve entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'Istituto di previdenza, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarlo a determinate condizioni o garanzie.

La decisione dell'Istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo 5 giorni dalla notificazione.

La Cassa nazionale e gli Istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno da essi stabilite, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

Art. 22. — La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece od oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

In tal caso sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale, se il pagamento è eseguito ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali, se il pagamento è eseguito mensilmente.

Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del Regio decreto 30 dicembre 1923 n. 3184.

Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto alla pensione ed alla misura di questa, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 27 del presente regolamento.

Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

Art. 23. — L'applicazione della marca deve essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o in parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, quello che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

Se in uno di questi periodi un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavori, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

Art. 24. — Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se

la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

Art. 25. — I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo di marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

I contributi e le quote di contributi indebitamente versati per mezzo di marche e che non sono rimborsati a termini del comma precedente, sono considerati come versamenti facoltativi.

Art. 26. — In tal caso, l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera l'annotazione « supplementare ».

L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro, in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato, in dipendenza di altre sue occupazioni.

Se i datori di lavoro, che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata, si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo tra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra una unica tessera.

Art. 27. — Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto a pensione, le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina sulla stessa tessera o su tessere supplementari, a termini degli articoli 23 e 26 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola, rispettivamente per una settimana o quindicina.

Art. 28. — Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire, in determinati casi, che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno, di volta in volta, stabilite.

Art. 29. — Per i giornalieri di campagna sono istituite marche giornaliera, settimanali e quindicinali dei seguenti valori:

Le marche giornaliera servono per i periodi di lavoro di durata inferiore a sei giorni: esse sono applicate sulla tessera alla data del periodo normale di paga o all'atto del licenziamento, se questo avviene prima di quella data.

Art. 30. — Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse di quelle prevedute nel presente regolamento per la determinazione e riscossione del contributo di assicurazione, per determinate categorie professionali, purchè non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito nell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, fra retribuzione e contributo.

L'applicazione di tali norme dovrà esser consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

CAPO II. — *Lavori retribuiti esclusivamente a cottimo o ad opera.*

Art. 31. — Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva, oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido, agli effetti dell'assicurazione, dal direttore dell'Istituto di previdenza, sentito il Circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.

Art. 32. — Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere seguite le decorrenze normali.

L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi, secondo gli accordi presi caso per caso, tra le parti interessate.

Art. 33. — Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro, da determinarsi secondo le norme dell'articolo 21, computando come per intero il periodo del lavoro non compiuto.

Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

CAPO III — *Tabelle dei salari.*

Art. 34. — Il direttore dell'Istituto di previdenza sociale, qualora, in seguito a richiesta degli interessati o anche indipendentemente da questa richiesta, riconosca che per alcune categorie di assicurati sia conveniente adottare tabelle di salari medi cui riferire i contributi, ai termini dell'ultimo comma dell'art. 4 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, provvede, sentito il Comitato consultivo, alla formazione di queste tabelle che diventano esecutive con l'approvazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Le tabelle così formate sono, a cura dello stesso Istituto, portate a conoscenza degli interessati nei modi che l'Istituto crederà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunci legali della provincia, determinando la data dalla quale le tabelle entrano in vigore,

Nei casi nei quali siano state stabilite tabelle di salari medi agli effetti di altre assicurazioni sociali, dette tabelle saranno applicate anche agli effetti dell'assicurazione invalidità e vecchiaia, salvo contraria deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali. Contro la deliberazione del Comitato esecutivo è dato ricorso al Ministero dell'economia nazionale il quale decide definitivamente.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione impugnata.

Art. 35. — Contro la formazione delle tabelle, di cui nei primi due commi del precedente articolo, può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dalla data stabilita per la loro entrata in vigore, al Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, il quale, ove ritenga il ricorso meritevole di considerazione, lo esamina e decide su di esso, correggendo, se occorre, le tabelle dei salari medi.

Si applicano alle tabelle così corrette le disposizioni del secondo comma del precedente articolo.

Il ricorso non sospende l'efficacia delle tabelle.

Contro le determinazioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso al Ministero dell'economia nazionale, che decide definitivamente entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 36. — Spetta al datore di lavoro di assegnare ciascuno dei propri dipendenti alla rispettiva categoria di salario indicata nella tabella dei salari medi, dandogliene comunicazione scritta.

Contro tale assegnazione l'interessato può ricorrere, entro cinque giorni dalla comunicazione, alla competente Commissione arbitrale.

Il ricorso non sospende gli effetti dell'assegnazione.

CAPO IV — *Periodi di malattia.*

Art. 37. — I periodi di malattia da computarsi utili per la pensione debbono essere fatti risultare mediante dichiarazione medica dalla quale risulti il giorno in cui la malattia è incominciata e la sua natura.

L'ente che riceve la dichiarazione può essere incaricato delle relative annotazioni da farsi sulle tessere, secondo le istruzioni speciali della Cassa nazionale.

Art. 38. — Non sono computate le malattie di durata inferiore a sette giorni, nè quelle anche di durata maggiore, in cui

L'assicurato continua a ricevere l'intero stipendio o lo stipendio ridotto, e durante le quali perciò, a norma dell'art. 24 del presente regolamento, deve essere versato il contributo obbligatorio.

Il numero e la durata delle malattie saranno accertati periodicamente dagli Istituti di previdenza. Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale ha facoltà di stabilire norme speciali per il controllo delle malattie.

TITOLO IV.

EMISSIONE E RINNOVAZIONE DELLE TESSERE MARCHE DI CONTRIBUTI E LIBRETTI INDIVIDUALI.

Art. 39. — Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le tessere sono stampate a cura e spese della Cassa stessa.

Art. 40. — I datori di lavoro debbono fornire delle tessere i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 41. — Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche settimanali; se il titolare non la consegna il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

Art. 42. — Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

Coloro che applicano le marche sulle tessere senza eseguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con ammenda da L. 1 a L. 5 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata.

Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

La tessera, purchè non sia scaduta, ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

Art. 43. — Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale. Sca-

duto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

Art. 44 — Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 40.

L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della Cassa.

Art. 45. — Le tessere non possono essere trattenute da chi non sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro, nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

E' vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perchè ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

I contravventori, siano i datori di lavori, siano le persone incaricate, sono puniti con una ammenda da L. 5 a L. 10 per ciascuna tessera.

Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della Cassa.

Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli Istituti di previdenza sociale competenti per territorio con le norme che saranno stabilite dalla Cassa nazionale.

Art. 46. — L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in piego raccomandato, al competente Istituto di previdenza sociale.

I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli Istituti, sono stabilite nelle istruzioni della Cassa.

Art. 47. — Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte, sono sostituite con un duplicato, rilasciato dall'Istituto di previdenza a richiesta dell'interessato.

Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita, l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione e lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera. L'Istituto di previdenza, previa autorizzazione della Cassa Nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammon-tare dei contributi il cui versamento risulti provato.

Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, insieme con la richiesta del duplicato, all'Istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad esse apposte.

Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'Istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

Art. 48. — Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche, ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

Art. 49. — I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

Art. 50. — La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: con deliberazione del Comitato esecutivo della Cassa nazionale, affidata ad altri uffici pubblici.

Il Ministero delle comunicazioni e quello delle finanze, di concerto con la Cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

Art. 51. — Gli uffici incaricati della emissione e della rinnovazione delle tessere, nel momento in cui ritirano la prima tessera di un assicurato, debbono rilasciare a suo favore un libretto personale nel quale, a cura dell'ufficio stesso, sarà riportato l'ammontare dei versamenti risultanti dalla tessera ritirata.

Sul libretto medesimo, in occasione della rinnovazione delle tessere successive, debbono essere fatti analoghi rapporti dagli uffici competenti.

Sul libretto personale di ciascun assicurato debbono inoltre essere fatte le annotazioni relative al servizio militare ed ai periodi di malattia da computarsi utili per la pensione ai termini di legge.

Art. 52. — Il libretto personale è consegnato al titolare, che è responsabile della sua conservazione.

Per i libretti perduti, distrutti, o resi inservibili, possono essere rilasciati duplicati dagli Istituti di previdenza contro il pagamento della tassa fissa di centesimi cinquanta.

Art. 53. — Per gli operai che prestarono servizio presso stabilimenti ausiliari e furono assicurati ai termini dei decreti Luogote-

nenziali 29 aprile 1918, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185; e 11 novembre 1917, n. 1907, il libretto personale porta l'annotazione del numero di marche di differente valore applicate in forza dei decreti medesimi.

TITOLO V.

PREVENZIONE E CURA DELL'INVALIDITÀ.

Art. 54. — La Cassa nazionale può destinare una parte dei suoi fondi, entro il limite dell'eccedenza di essi sugli impegni verso gli assicurati, all'esercizio diretto di istituzioni igienico-sanitari aventi a scopo la prevenzione, la cura e l'assistenza della invalidità; come anche può agevolare, con concessione di mutui fruttiferi, a norma dell'articolo 19, n. 9, la creazione ed il funzionamento di tali istituzioni da parte di altri enti pubblici o privati.

Essa ha inoltre facoltà di concorrere entro il limite dell'eccedenza predetta:

1° A incoraggiare, anche con premi o in altre forme l'adozione e la diffusione delle provvidenze meglio atte a prevenire gli infortuni e le malattie del lavoro e a rimuovere od attenuare speciali condizioni pericolose o antigieniche inerenti all'ambiente di lavoro, ai materiali adoperati od ai metodi di lavorazione;

2° A sussidiare cliniche, reparti ospitalieri, ambulatori od altri istituti specializzati, i quali si propongono la cura di malattie che possono avere per conseguenza una condizione di invalidità; come anche istituti di rieducazione professionale o di protesi del lavoro.

La Cassa curerà di stipulare convenzioni con gli Istituti della specie di quelli indicati al precedente n. 2, allo scopo di assicurarsi le migliori possibili condizioni per il ricovero e la cura degli assicurati.

Art. 55. — Se in seguito ad un rapporto di uno dei suoi medici fiduciari, la Cassa ritenga che, mercè opportune cure o con il ricovero in un ospedale, potrà essere eliminata od attenuata la invalidità già accertata di un pensionato, o possa essere evitata o ritardata per un assicurato la invalidità, e che sia perciò conveniente sostenere le spese, di cui all'articolo 10 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per le cure e il ricovero predetti, ne informerà l'interessato invitandolo a dichiarare, entro un termine prestabilito, se consente a sottoporvisi.

Il pensionato o l'assicurato ha facoltà di chiedere che sulla richiesta di cui nel precedente comma si pronunci un collegio di tre medici, dei quali uno da lui designato, un altro designato dalla Cassa ed il terzo di comune accordo fra le parti.

TITOLO VI.

ISCRIZIONI E VERSAMENTI FACOLTATIVI.

Art. 56. — I cittadini italiani, che ne abbiano la facoltà ai termini di legge e che intendano costituirsi una pensione per la vecchiaia o la invalidità mediante versamenti facoltativi, debbono farne domanda, formulata su apposito modulo fornito gratuitamente dalla Cassa. Le domande possono essere presentate e firmate dall'interessato o da un terzo.

Le domande di iscrizione sono ricevute dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.

Esse debbono essere accompagnate da un primo versamento non inferiore a 5 lire e non contenente frazione di lira.

Art. 57. — L'iscrizione può essere fatta in una delle seguenti due forme:

1) O nel ruolo della mutualità, con la rinuncia cioè al rimborso dei versamenti eseguiti, in caso di morte dell'assicurato, in qualunque momento questa avvenga;

2) O nel ruolo dei contributi riservati, col vincolo, cioè, del rimborso dei versamenti eseguiti, senza gli interessi accumulati in caso di morte dell'assicurato prima della liquidazione della pensione.

In mancanza di indicazione del ruolo la iscrizione s'intende chiesta, e viene d'ufficio promossa, nel ruolo dei contributi riservati.

Art. 58. — L'iscritto al ruolo dei contributi riservati può ottenere, facendone speciale dichiarazione scritta, che tutti i versamenti effettuati e da effettuare siano vincolati alla mutualità.

L'iscritto al ruolo della mutualità può ottenere, facendone dichiarazione, il passaggio al ruolo dei contributi riservati per tutti i versamenti effettuati posteriormente alla dichiarazione stessa.

L'iscritto non può ottenere che un solo passaggio di ruolo.

Art. 59. — Prima di provvedere alla emissione del libretto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali può esigere dall'interessato la presentazione dell'atto di nascita, o di altri documenti atti a identificare la persona ed a dimostrare che essa possiede i requisiti per l'iscrizione facoltativa.

Contro il rifiuto definitivo d'iscrizione può essere presentato ricorso alla competente Commissione arbitrale.

Art. 60. — L'iscritto alla Cassa può fare versamenti in qualunque misura.

I versamenti sono ricevuti dalla sede centrale, dalle altre sedi e rappresentanze della Cassa, dagli Istituti di previdenza e dagli uffici postali.

Essi sono registrati sul libretto e denunciati alla Cassa secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa, per i propri uffici, e secondo norme stabilite di concerto tra il Ministero delle comunicazioni e la Cassa nazionale per gli uffici postali.

Può essere stabilito dalla Cassa Nazionale un sistema di versamento anche a mezzo di marche, con le norme e le garanzie che saranno stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa e sottoposte all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

I libretti debbono essere verificati periodicamente con le norme stabilite dal Consiglio dall'amministrazione della Cassa.

I libretti perduti, distrutti o resi inservibili possono essere rinnovati, dietro versamento del diritto fisso di una lira.

Art. 61. — La determinazione delle quote di rendita vitalizia corrispondenti ai singoli versamenti è fatta nel tempo e con le norme stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in base alle tariffe approvate con Decreto Reale e vigenti al momento di ciascun versamento.

Art. 62. — La liquidazione della pensione per vecchiaia può essere chiesta quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° Che abbia compiuto almeno dieci anni di iscrizione alla Cassa;

2° Che abbia compiuto l'età di 60 anni, se uomo, o di 55 anni, se donna, o se appartenga alle categorie di cui all'articolo 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907; n. 376. Nel caso, però, che un assicurato abbia raggiunto il settantesimo anno di età, senza avere compiuto dieci anni d'iscrizione, ha diritto di conseguire la liquidazione della pensione.

Quando l'iscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla Cassa la domanda per la liquidazione della pensione, questa verrà differita fino a che l'iscritto non presenterà la domanda.

Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita o nel caso in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia.

Chi ha già liquidato una pensione può ottenere una nuova iscrizione facoltativa, purchè non abbia già oltrepassato il sessantacinquesimo anno di età. La liquidazione della pensione derivante dalla seconda iscrizione non può essere chiesta prima che siano decorsi cinque anni dalla data d'iscrizione.

Art. 63. — La liquidazione della pensione per invalidità può essere chiesta, quando concorrano per l'iscritto le due condizioni seguenti:

1° Che abbia compiuto almeno cinque anni d'iscrizione alla Cassa;

2° Ch; sia riconosciuto invalido al lavoro in modo permanente e assoluto.

Si considera invalidità assoluta quella che riduce la capacità di guadagno a meno di un terzo di quella abituale normale delle persone dello stesso mestiere e nella stessa località.

Art. 64. — Nel caso in cui sia riconosciuta la invalidità dell'iscritto, ai sensi del precedente articolo e senza che si verifichino le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 62, se la pensione risultante dalla anticipata liquidazione è inferiore a 120 lire annue, essa viene elevata a tale misura mediante un'assegnazione speciale sul fondo di invalidità, purchè siano stati versati i contributi minimi di cui al successivo articolo 65.

Art. 65. — I versamenti minimi facoltativi che si richiedono per l'assegnazione sul fondo di invalidità sono i seguenti:

a) per coloro che non sono iscritti alla Cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte 6 lire quanti sono gli anni interi di iscrizione con la condizione che non più di un terzo di essi sia stato versato nell'ultimo anno di iscrizione;

b) per coloro che si sono iscritti alla Cassa non più tardi del 31 dicembre 1919, tante volte 13 lire quanti sono gli anni interi di iscrizione.

Art. 66 — Non sono ammessi al beneficio dell'assegnazione sul fondo di invalidità gli iscritti i quali:

a) non hanno diritto alle quote di concorso dello Stato;

b) non hanno fatto i versamenti minimi di cui all'articolo precedente;

c) erano invalidi anteriormente alla iscrizione alla Cassa;

d) si sono iscritti alla Cassa dopo il 31 gennaio 1907 in età superiore a 50 anni;

e) sono divenuti invalidi per atto volontario o per delitto commesso da loro o con la loro complicità;

f) sono divenuti invalidi in seguito ad un infortunio sul lavoro nel caso in cui, ai termini della legge relativa, abbiano ottenuta una indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il cinquanta per cento.

Art. 67. — Quando la Cassa accerti che l'assicurato con iscrizione individuale all'atto dell'iscrizione non possedeva i requisiti stabiliti dall'articolo 19 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, potrà annullare l'iscrizione stessa restituendo i contributi versati senza interessi, oppure potrà mantenere in vigore l'iscrizione riducendo del dieci per cento la rendita assicurata.

Art. 68. — I versamenti fatti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, per conto degli iscritti alle Società scolastiche di mutuo soccorso, ai termini della legge 17 luglio 1910, n. 521, sono considerati come versamenti facoltativi ed assegnati al ruolo della mutualità. Tali versamenti possono essere effettuati anche oltre i dodici anni di età.

La Cassa assegnerà, in corrispondenza dei versamenti stessi e con le modalità che saranno stabilite dal proprio Consiglio di amministrazione, una quota di concorso globale, comprensiva così della quota dovuta a norma dell'articolo 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come di quella dipendente dalla legge 17 luglio 1910 n. 521.

Art. 69. — Nel caso di iscrizioni collettive fatte da Società di mutuo soccorso di qualunque specie e congeneri istituzioni di previdenza, oppure da aziende industriali, commerciali, agricole, e da amministrazioni pubbliche, la Cassa può accettare l'iscrizione di tutti i soci della Società o di tutti i dipendenti della azienda, anche se alcuni di essi non rientrano nella categoria di assicurati obbligatori, o in quelle considerate ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

In ogni caso hanno diritto alle quote di concorso soltanto i soci e i dipendenti che appartengono alle categorie indicate nel primo comma dell'art. 30 del decreto predetto.

Nel caso di inserzioni collettive del personale dipendente da amministrazioni pubbliche o private la Cassa può inoltre assicurare pensioni di invalidità o di reversibilità, e stabilire trattamenti di riposo mediante convenzioni speciali.

La iscrizione si considera collettiva anche se ne siano escluse eventualmente le persone che hanno superata l'età di cinquant'anni.

Art. 70. — La Cassa Nazionale può conferire la propria rappresentanza alle Società di mutuo soccorso ed affidare ad esse nei riguardi dei soci iscritti, tutte o parte delle attribuzioni dei propri uffici e degli uffici postali.

La rappresentanza è conferita per decisione del Comitato esecutivo e con le norme generali e le garanzie stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa, il quale stabilisce la misura e le modalità dal compenso da attribuirsi alle Società per tale servizio.

Art. 71. — Le persone che perdono la qualità di assicurato obbligatorio, prima che siano versati 240 contributi quindicinali, possono ottenere che tali versamenti siano loro computati agli effetti della liquidazione in caso di una pensione in caso di invalidità o vecchiaia, purchè al momento in cui si verifica la perdita della qualità di assicurato obbligatorio siano iscritte facoltativamente alla Cassa o vi si inserivano entro il termine di due anni ed effettivano versamenti in misura non inferiore a L. 24 annue in media.

In tal caso i contributi obbligatori sono trasferiti sul conto individuale con la data di scadenza della tessera corrispondente, e danno diritto ad una pensione secondo le norme e nella misura stabilite per i versamenti facoltativi.

Art. 72. — La quota di concorso sotto forma di rendita vitalizia complementare è assegnata, ai termini e nella misura stabi-

liti dall'articolo 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, al momento della liquidazione della pensione.

Hanno diritto a tale assegnazione le persone che al momento della liquidazione del conto individuale appartengono ad una delle categorie considerate dall'art. 1, o ad una di quelle considerate ai nn. 1 e 2 dell'art. 29 del decreto predetto e che vi abbiano appartenuto anche durante gli ultimi cinque anni antecedenti alla liquidazione della pensione.

Art. 73. — Coloro i quali appartengono alle categorie indicate nel n. 1 dell'articolo 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, possono ottenere che il servizio militare effettivo prestato dopo il 24 maggio 1915 e fino al 1° luglio 1920 escluso il periodo di servizio prestato presso stabilimenti ausiliari, sia computato utile per l'assegnazione di un supplemento di pensione da liquidarsi con le norme dei commi 2° e 3° dell'art. 33 del decreto suddetto, in caso di invalidità o al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per ottenere tale supplemento di pensione è necessario che i versamenti dell'iscritto raggiungano complessivamente un importo di almeno 480 lire, se la liquidazione avviene dopo 20 o più anni di iscrizione, o un importo complessivo uguale a tante volte 24 lire quanti sono gli anni effettivi d'iscrizione, se la liquidazione avviene dopo un numero di anni inferiore ai 20.

Art. 74. — In caso di morte di un iscritto nei ruoli facoltativi a contributo riservato, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376. La decorrenza del biennio di cui al citato articolo si intende fissata per la produzione dei documenti giustificativi, dal giorno di presentazione della domanda, e per l'esazione delle somme assegnate, dal giorno in cui la Cassa avrà inviato agli interessati al domicilio indicato nella domanda, l'annunzio della emissione del mandato relativo. Le quote spettanti ai minori, quando singolarmente non raggiungano le L. 200, sono liberamente pagate a chi esercita la patria potestà.

Art. 75. — Per gli iscritti nei ruoli operai della Cassa nazionale di previdenza, che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 13 (testo unico) 30 maggio 1907, n. 366, la somma versata in più dei contributi minimi corrispondenti agli anni di iscrizione anteriori al 1° gennaio, 1920 sarà iscritta nel rispettivo conto individuale, agli effetti dell'assegnazione di una corrispondente quota di concorso, secondo l'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, come un unico versamento facoltativo eseguito al 1 gennaio 1920; a norma dell'art. 29 del decreto predetto.

TITOLO VII.

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE PENSIONI.

CAPO I. — *Liquidazione delle pensioni di invalidità e vecchiaia in base ai versamenti obbligatori.*

Art. 76. — La domanda per la liquidazione della pensione in base ai versamenti obbligatori deve essere sottoscritta dall'assicurato e deve essere corredata:

a) dall'atto di nascita dell'assicurato;

b) dal suo libretto personale di cui all'art. 51;

c) dall'ultima tessera o, in mancanza di questa, da una dichiarazione dell'assicurato sulla sua ultima occupazione.

La domanda per la liquidazione della pensione di invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa e da ogni altro documento atto a provare la invalidità dell'assicurato.

Art. 77. — La domanda di liquidazione dev'essere trasmessa all'Istituto di previdenza sociale nella cui circoscrizione l'assicurato risiede.

Quando la domanda non sia consegnata direttamente mediante ricevuta, deve essere trasmessa in piego postale raccomandato.

Art. 78. — L'Istituto di previdenza a cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato, richiede tali tessere all'Istituto, a cui questo obbligo compete, il quale deve curarne la trasmissione in piego raccomandato entro tre giorni dalla richiesta.

L'Istituto di previdenza esamina le domande di pensione, determina in base alle tessere ed in confronto alle annotazioni del libretto personale: il numero e l'importo dei versamenti obbligatori, nonché i periodi di malattia e di servizio militare utili agli effetti della pensione, accerta la esistenza del diritto alla pensione, ne stabilisce la misura e provvede all'assegnazione provvisoria della pensione stessa, dandone avviso all'interessato e comunicazione alla Direzione generale della Cassa nelle epoche e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui la domanda di pensione non possa essere accolta l'Istituto ne dà avviso all'interessato, specificandone i motivi, con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 79. — La pensione d'invalidità decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda; quella di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese in cui l'assicurato compie il sessantacinquesimo anno di età, qualunque sia la data della istanza salvo

per gli assicurati previsti dagli articoli 34 e 36 del R. decreto 30 dicembre 1923. n. 3184, per i quali la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del quale è stato completato il pagamento dei contributi fissati nei predetti articoli.

Art. 80. — Il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali esercita il controllo sopra le liquidazioni di pensioni effettuate dagli Istituti di previdenza, in tutti i modi da essa ritenuti più appropriati.

Il Comitato stesso può ordinare la revoca o la rettifica delle pensioni già liquidate, o la sospensione dei pagamenti nei casi in cui ritenga necessario di richiedere un completamento della istruttoria.

Le assegnazioni di pensione si considerano definitive quando, entro un anno dall'avviso datone all'interessato, non siano state respinte dalla Cassa nazionale: in tal caso, le successive rettifiche di eventuali errori, che non siano dovuti a dolo dell'interessato, non hanno effetto sui pagamenti già effettuati.

Art. 81. — L'Istituto di previdenza sociale ha diritto di sottoporre il richiedente la pensione di invalidità alle visite che ritenga necessarie per accertare l'invalidità stessa; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Art. 82. — Contro il rifiuto di assegnazione della pensione o contro la misura di questa, l'interessato ha diritto di ricorrere al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, entro centoventi giorni dal ricevimento dall'avviso datone dall'Istituto di previdenza sociale.

Contro la decisione del Comitato esecutivo l'interessato può ricorrere entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

Gli avvisi di cui ai precedenti commi debbono essere portati a conoscenza dell'interessato con notificazione del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Non è ammesso il ricorso alla Commissione arbitrale prima della decisione del Comitato esecutivo.

Art. 83. — L'Istituto di previdenza sociale sospende il diritto alla pensione per un periodo di tempo determinato:

a) quando l'assicurato con dolo si sia procurata l'invalidità o ne abbia aggravato le conseguenze;

b) quando, con frode o con altri mezzi illeciti, abbia recato o tentato di recar danno alla Cassa nazionale.

In tali casi, se l'assicurato ha persone di famiglia a suo carico la parte di pensione corrispondente ai versamenti escluso il concorso dello Stato, può essere corrisposta, per decisione dell'Istituto di previdenza, alle dette persone di famiglia.

Art. 84. — Al titolare della pensione è rilasciato dall'Istituto di previdenza un certificato di pensione, nella forma e con le indi-

cazioni stabilite dal Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 85. — Nei casi d'invalidità, proveniente da infortunio sul lavoro e se la persona colpita sia soggetta all'obbligo dell'assicurazione a norma della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, o del decreto-legge 22 agosto 1917 n. 1450, l'invalido il quale abbia diritto alla liquidazione della pensione, secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, dovrà presentare alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali un certificato dell'Istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro comprovante l'ammontare dell'indennità liquidata per l'infortunio. La Cassa nazionale calcolerà in base all'età dell'infortunio in rendita vitalizia di cui all'articolo 16 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, la rendita vitalizia corrispondente alla indennità liquidata; se tale rendita sommata con la pensione spettante in dipendenza dei versamenti eseguiti secondo il decreto precitato, superi la retribuzione annua percepita dallo invalido al momento dell'infortunio, la pensione liquidata dalla Cassa nazionale sarà diminuita dalla eccedenza.

Se in seguito a giudizio di revisione venga modificata la misura della indennità liquidata per l'infortunio, la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali provvederà alle eventuali conseguenti modificazioni nella misura della pensione.

CAPO II — *Liquidazione delle pensioni*

di invalidità e di vecchiaia in base ai versamenti facoltativi.

Art. 86. — Le domande di liquidazione delle pensioni d'invalidità e vecchiaia in base ai versamenti facoltativi, debbono essere sottoscritte dall'assicurato e debbono essere corredate:

- a) dal libretto d'iscrizione;
- b) dall'atto di nascita qualora non sia stato già presentato alla Cassa all'atto d'iscrizione;
- c) da una dichiarazione dell'assicurato sull'ultima sua occupazione.

La domanda di liquidazione della pensione per invalidità deve inoltre essere corredata da un certificato medico, debitamente autentificato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa, e da ogni altro documento atto a provare l'invalidità dell'assicurato.

Le domande di liquidazione della pensione d'invalidità o di quella di vecchiaia debbono essere trasmesse in piego raccomandato o consegnate direttamente agli Istituti di previdenza sociale, i quali debbono rilasciare ricevuta.

Art. 87. — Gli Istituti di previdenza sociale esaminano le domande di pensione e, accertato il diritto alla liquidazione del conto, determinano la misura della pensione, in corrispondenza ai

versamenti eseguiti, e la quota di concorso a carico dello Stato, da attribuirsi ai termini del R. decreto 30 dicembre 1913, n. 3184.

La pensione decorre dal primo giorno del mese nel quale è presentata la domanda.

L'Istituto di previdenza dà avviso all'iscritto della pensione assegnatagli e gli rilascia un certificato di pensione.

Art. 88. — La Cassa per accertare la invalidità dell'iscritto può farlo visitare da un medico di sua fiducia; il rifiuto a prestarsi alle visite mediche costituisce motivo sufficiente per respingere la domanda di pensione.

Contro il rifiuto definitivo della liquidazione l'iscritto può avanzare ricorso, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso del provvedimento, alla Commissione arbitrale competente ai sensi dell'art. 109.

Si applicano anche per gl'iscritti nei ruoli facoltativi le disposizioni dell'art. 55.

Art. 89. — Quando a favore di uno stesso assicurato sia stata liquidata una pensione in base ai contributi obbligatori ed una pensione in base ai versamenti facoltativi, la Cassa nazionale può disporre che il pagamento delle due pensioni sia fatto cumulativamente sopra un unico certificato di pensione e che la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi sia pagata sul « fondo assicurati obbligatori », trasferendo a tal fondo la corrispondente riserva.

CAPO III. — *Pagamento delle pensioni.*

Art. 90. — Il pagamento delle pensioni è fatto a mezzo degli uffici postali, secondo le norme stabilite del Ministero delle comunicazioni, senza la Cassa nazionale.

La Cassa può affidare il pagamento delle pensioni anche agli Istituti di previdenza.

Il pagamento delle pensioni ai residenti all'estero è effettuato per mezzo degli agenti consolari a ciò autorizzati dal Ministero per gli affari esteri, o per mezzo d'istituti designati dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Le rate di pensione non riscosse dal pensionato al momento della morte sono pagate al coniuge superstite; in mancanza di esso, al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari.

Art. 91. — Il pagamento delle pensioni è fatto, di regola, in rate mensili anticipate, la cui scadenza è fissata al primo giorno di ciascun mese.

Quando dal calcolo della rata mensile di pensione risulti una frazione inferiore a 5 centesimi, questa si trascura se inferiore a 3 centesimi, e si valuta per 5 centesimi se superiore o eguale a 3 centesimi.

Art. 92. — Nessuno può trattenere il certificato di pensione contro la volontà del titolare.

In caso di perdita o di distruzione del certificato di pensione o quando esso sia reso inservibile, l'organo dell'assicurazione che lo emise può rilasciarne un duplicato con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale.

Art. 93. — Le rate di pensione non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore della Cassa.

Art. 94. — Il Consiglio d'amministrazione della Cassa ha facoltà di stabilire norme speciali di pagamento per i casi in cui la pensione corrispondente ai versamenti facoltativi, semprechè non si tratti di un assicurato che abbia liquidato anche la pensione come assicurato obbligatorio, risulti, tenuto conto anche del concorso dello Stato, di un importo annuo inferiore a 120 lire.

Tali norme possono avere per effetto sia di stabilire una speciale rateazione dei pagamenti, sia di sostituire al pagamento della pensione quello di un corrispondente capitale di copertura.

Art. 95. — Il pagamento della pensione d'invalidità può essere revocata, per decisione dell'Istituto di previdenza competente per circoscrizione, quando risulti che il titolare non può ulteriormente essere considerato invalido ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del presente regolamento.

Gli Istituti di previdenza hanno facoltà di sottoporre a visite mediche di revisione i titolari delle pensioni d'invalidità: il rifiuto a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

Contro la decisione dell'Istituto l'interessato può avanzare ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale, e contro la decisione di questo alla competente Commissione arbitrale.

Art. 96. — Nel caso di condanna, per sentenza passata in giudicato, alla reclusione per un periodo superiore ad un anno, il pagamento della pensione è sospeso dopo che la condanna sia resa definitiva e per il rimanente periodo della pena. Se però il pensionato ha moglie o figli minorenni il pagamento delle rate di pensione è fatto a loro favore: in mancanza della moglie o dei figli minorenni le rate di pensione possono essere pagate alle persone viventi a carico del titolare o da lui designate.

Nel caso in cui il titolare rinunci alla cittadinanza italiana, la parte di pensione a carico dello Stato è revocata, eccettochè, per disposizione di legge o per accordo internazionale, lo Stato straniero accordi ai cittadini italiani un trattamento di reciprocità.

TITOLO VIII.

ASSEGNI IN CASO DI MORTE.

Art. 97. — Per conseguire il pagamento dell' assegno mensile di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3183, in caso di morte di un assicurato obbligatorio, dev' essere presentata analoga domanda all'Istituto di previdenza nella cui circoscrizione il richiedente risiede. Alla domanda debbono essere uniti, oltre la tessera ed il libretto personale dell'assicurato:

1° Se il richiedente è la vedova, il certificato di matrimonio e quelle comprovante che non sussiste sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunziata per colpa della stessa vedova;

2° Se il richiedente è il vedovo, i certificati indicati sotto il n. 1° a lui riferentisi, un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra apposito formulario fornito dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, da cui risulti che egli è inabile al lavoro, e ogni altro documento atto a provare tale inabilità;

3° Se richiedenti sono i figli, lo stato di famiglia dell'assicurato da cui risulti la data di nascita dei figli. È in facoltà della Cassa di richiedere anche i certificati di nascita dei figli.

L'Istituto di previdenza, cui la domanda è presentata, ove non sia quello obbligato alla conservazione delle tessere relative all'assicurato defunto richiede tali tessere all'Istituto al quale quest'obbligo compete e questo deve curarne la trasmissione in piego raccomandato, entro tre giorni dalla richiesta.

Art. 98. — L'Istituto di previdenza esamina la domanda e, accertata la esistenza del diritto all'assegno, provvede per la liquidazione dandone avviso al richiedente e comunicazione alla Cassa nazionale nei termini e nei modi stabiliti dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa.

Nel caso in cui la domanda non possa essere accolta, l'Istituto ne dà avviso all'interessato specificandone i motivi.

Così pure, ove l'Istituto di previdenza sociale ritenga che il coniuge superstite non provvede convenientemente al mantenimento dei figli in età inferiore ai quindici anni e decida di corrispondere in tutto o in parte l'assegno direttamente a questi ultimi, deve comunicare tale decisione motivata al coniuge superstite ed eventualmente anche al legale rappresentante dei figli o alla persona che, in luogo del coniuge superstite, abbia cura di loro.

Il ricorso al Comitato esecutivo della Cassa nazionale contro le decisioni dell'Istituto di previdenza sociale, nei casi preveduti nei commi precedenti, deve essere presentato con lettera raccomandata o con lettera di cui sia ritirata apposita ricevuta, entro il termine

di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della decisione stessa.

Dopo la decisione del Comitato esecutivo ed entro otto giorni dalla notificazione di essa, gli interessati hanno facoltà di ricorrere alle Commissioni arbitrali competenti ai sensi dell'art. 109.

Art. 99. — L'azione per conseguire l'assegno di morte entro un anno dalla data della morte, le rate mensili non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza, sono prescritte a favore della Cassa.

Se il coniuge che gode l'assegno muoia prima che siano state corrisposte le 6 mensilità e sopravvivano figli d'età inferiore ai 15 anni, le mensilità che restano ancora da pagare sono corrisposte ai figli.

Le mensilità di assegno che non siano state riscosse dal beneficiario non sono dopo la sua morte ripetibili dagli eredi.

Se un assicurato obbligatorio muoia dopo aver perduto questa qualità, ma entro il termine di due anni di cui all'articolo 71 del presente regolamento e prima di essersi iscritto come assicurato facoltativo, il coniuge superstite ed i figli hanno diritto all'assegno in caso di morte di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

TITOLO IX.

ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA.

Art. 100. — Per la costituzione e approvazione e per il funzionamento e la vigilanza degli Istituti di patronato e di assistenza preveduti nell'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, si osservano, in quanto siano applicabili e compatibili con le disposizioni dei seguenti articoli, le disposizioni degli articoli 119 a 122 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale del 21 novembre 1918, n. 1189, per la esecuzione del decreto-legge per gli infortuni del lavoro in agricoltura.

Art. 101. — Gli Istituti di patronato o di assistenza hanno una Commissione direttiva, della quale devono esser chiamati a far parte non meno di due e non più di quattro rappresentanti degli assicurati, scelti con le norme stabilite nello statuto fra le principali categorie di industrie esistenti nella regione, salvo che l'Istituto sia fondato da una organizzazione costituita da persone assicurate a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e appartenenti in massima a quelle categorie di industrie.

Art. 102. — Gli Istituti possono proporsi di assistere gli assicurati o loro aventi diritto, anche per la liquidazione in via amministrativa delle pensioni e degli assegni mensili e per gli altri affari da trattare con la Cassa nazionale o con gli Istituti di previdenza.

Possono anche proporsi di prestare la loro assistenza per i colpiti da infortunio sul lavoro o loro aventi diritto, a norma e per gli effetti del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450 e del relativo regolamento.

Essi hanno la capacità giuridica per compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento della loro finalità, nonchè di stare in giudizio per la tutela dei diritti e per la difesa degli assicurati e dei loro aventi causa.

Art. 103. — Gli Istituti di patronato e di assistenza, già istituiti ed approvati ai termini del decreto-legge 23 agosto 1917, numero 1450, e del relativo regolamento per gl'infortuni del lavoro in agricoltura, possono funzionare anche a norma e per gli effetti dell'art. 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e del presente regolamento qualora introducano nei loro statuti le modificazioni eventualmente necessarie e ne ottengano l'approvazione con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Nel caso preveduto nel precedente comma gli Istituti hanno facoltà di ridurre ad uno il numero dei rappresentanti dei lavoratori agricoli, preveduto nell'art. 120 n. 3, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, per gli infortuni del lavoro in agricoltura quando ciò sia necessario per assicurare adeguata rappresentanza alle altre categorie di industrie e di lavori prevalenti nella regione.

TITOLO X.

COMMISSIONI ARBITRALI.

CAPO I. — *Costituzione e competenza delle Commissioni arbitrali.*

Art. 104. — La designazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nelle Commissioni arbitrali di prima istanza sarà fatta dal Prefetto, sentite le organizzazioni locali. I rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati nella Commissione arbitrale centrale, saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quelli per la giustizia e per gli affari di culto, fra persone designate dalle rispettive principali organizzazioni nazionali a norma dell'art. 6 del presente regolamento.

I due sanitari che debbono far parte della Commissione arbitrale di prima istanza come pure di quella centrale, qualora la vertenza abbia per oggetto l'accertamento della invalidità, saranno scelti dal Ministro per l'economia nazionale fra i medici-chirurghi iscritti nell'albo e che diano particolare affidamento per la loro dottrina e la loro competenza specifica.

I membri della Commissione arbitrale centrale, come quelli

delle Commissioni di prima istanza, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 105. — Non possono essere nominati componenti delle Commissioni arbitrali di prima istanza e della Commissione centrale coloro che facciano parte del Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, dei Comitati consultivi degli Istituti di previdenza sociale e dei Comitati direttivi degli Istituti di patronato e di assistenza; e cessano di diritto dalle funzioni di membri delle Commissioni coloro che accettino la nomina nel Consiglio d'amministrazione o nei Comitati predetti.

Non possono far parte contemporaneamente di una stessa Commissione arbitrale di prima istanza o della Commissione centrale, ascendenti e discendenti, fratelli, cognati, suocero o suocera e genero o nuora, nè più amministratori di una medesima società.

Art. 106. — Ai membri delle Commissioni arbitrali, di prima istanza e centrale, sottoposto a procedimento penale per reati punibili con l'arresto o con pena più grave è applicata la disposizione dell'art. 149, comma 6° della legge comunale e provinciale (testo unico) 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 29 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I membri suddetti decadono di pieno diritto dal loro ufficio quando siano condannati, per uno dei diritti preveduti dagli articoli 25, n. 9 e 146 del predetto testo unico e per qualsiasi altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale superiore ad un mese nonchè in caso di fallimento e in caso di cessazione della qualità di datore di lavoro o di assicurato, se questa era posseduta all'atto della nomina.

Possono essere dichiarati decaduti dal loro ufficio, con decreto del Ministro per l'economia nazionale, i membri delle Commissioni di prima istanza e della Commissione arbitrale centrale che siano assenti senza giustificato motivo per più di tre udienze consecutive.

Art. 107. — Nei casi previsti nel primo comma dell'articolo precedente e nei casi di malattia o altro impedimento temporaneo, il membro effettivo è sostituito di diritto dal membro supplente per la durata della sospensione o dell'impedimento.

Nei casi di morte o di decadenza di un membro effettivo, lo sostituisce di diritto il membro supplente per tutto il tempo per il quale quello sarebbe rimasto in carica, e si provvede alla nomina di un nuovo membro supplente.

Nei casi d'impedimento del presidente si provvederà con decreto del Ministero per l'economia nazionale in base alla designazione fatta dal Ministero per la giustizia e gli affari di culto.

Per le Commissioni di prima istanza residenti in città che non siano sede di tribunale potrà essere nominato presidente il giudice titolare della pretura locale.

Art. 108. — Entro otto giorni dalla notificazione della nomina ai singoli membri di ciascuna delle Commissioni di prima istanza, il giudice presidente convoca i membri stessi e riceve da ciascuno di essi la solenne promessa di « esercitare le rispettive funzioni, secondo il proprio intimo convincimento e con l'imparzialità e la fermezza che si convengono a persona proba e libera »; dichiara quindi costituita la Commissione.

Allo stesso modo si procede alla costituzione della Commissione centrale mediante convocazione dei membri di essa, fatta dal magistrato presidente, entro quindici giorni dalla notificazione della nomina a ciascuno di essi.

Art. 109. — La competenza territoriale delle singole Commissioni arbitrali di prima istanza è determinata dal luogo in cui l'assicurato risiede o è occupato al momento della presentazione della domanda.

Se l'assicurato risiede fuori del Regno, o se è morto, assente o disperso, la competenza è determinata dall'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel Regno: in caso di dubbio sull'ultimo luogo della sua residenza o della sua occupazione nel Regno, la competenza è determinata dalla sede dell'azienda dell'ultima sua occupazione della quale si abbia notizia.

Se siano competenti più Commissioni arbitrali di prima istanza, è ritenuta competente la Commissione presso la quale la domanda è stata introdotta la prima volta.

Art. 110. — L'eccezione d'incompetenza per territorio deve, a pena di decadenza, essere proposta prima di ogni altra istanza o difesa. Su di essa decide, premessi gli accertamenti eventualmente necessari, la Commissione adita.

Contro tale decisione è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione di essa, alla Commissione centrale, che decide in via definitiva, determinando, in ogni caso, la Commissione competente.

Art. 111. — Alla designazione e alla eventuale sostituzione del funzionario di cancelleria per l'ufficio di segretario delle singole Commissioni di prima istanza provvede il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Commissione.

Il segretario sia della Commissione di prima istanza sia della Commissione centrale dura nell'ufficio per un anno e può essere confermato.

Il segretario dipende direttamente dal presidente della Commissione rispettiva, il quale può, per accertate deficienze nell'adempimento dell'ufficio, proporre la sospensione o la revoca all'autorità competente.

Art. 112. — Presso le singole Commissioni di prima istanza fa l'ufficio di usciere l'inserviente comunale autorizzato ad esercitare

eguali funzioni presso i conciliatori ai termini dell'art. 24 del regolamento approvato con R. decreto 26 dicembre 1892, n. 728.

Qualora l'opera dell'inserviente comunale non sia sufficiente, il procuratore del Re presso il Tribunale del luogo ove risiede la Commissione di prima istanza, su richiesta del presidente di questa, nomina un messo speciale con le condizioni e norme stabilite dal regolamento suddetto per gli uscieri dei conciliatori.

La nomina dell'usciera presso la Commissione centrale è fatta dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma.

L'usciera, ove non sia scelto fra gli ufficiali giudiziari, prima di assumere l'esercizio delle sue funzioni deve prestare giuramento avanti il presidente della Commissione, nel rito prescritto dai regolamenti e con formula stabilita nell'art. 10 sulla legge dell'ordinamento giudiziario 6 dicembre 1865, n. 2625.

In caso di mancanza o di impedimento temporaneo dell'usciera della Commissione, il presidente provvede a norma dell'art. 185 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Quando il ministero dell'ufficiale giudiziario sia richiesto per atti da compiersi in Comuni diversi da quelli dove hanno per atti sede le Commissioni, l'esercizio delle relative funzioni è demandato agli inservienti comunali funzionanti da uscieri presso i conciliatori delle circoscrizioni nelle quali gli atti medesimi dovranno compiersi.

Art. 113. — L'usciera della Commissione arbitrale è posto sotto la sorveglianza del presidente della Commissione stessa.

Questi ha facoltà di ammonire l'usciera e di provocarne, secondo i casi, la sospensione o la revoca.

La sospensione o la revoca è decretata dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e penale su proposta del presidente della Commissione.

Art. 114. — L'usciera della Commissione e gli altri di cui nell'ultimo comma dell'art. 112 non possono recusare il loro ministero quando ne siano richiesti, sotto pena della sospensione, oltre al risarcimento dei danni ed interessi verso chi di ragione, e sono ad essi applicabili le disposizioni degli articoli 181, 182 e 183 della legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865, n. 2625.

Le pene pecuniarie stabilite nei detti articoli sono ridotte di due terzi e pronunziate dal pretore, sentito prima l'usciera.

Sono pure applicabili le disposizioni degli articoli 86, 87 e 88 del regolamento generale giudiziario del 14 dicembre 1865, n. 2641.

Art. 115. — Per gli atti di conciliazione e per quelli d'istruzione de le cause e di esecuzione delle sentenze sono dovuti ai segretari delle Commissioni arbitrali di prima istanza i diritti stabiliti per le cause avanti i pretori.

Per le notificazioni degli avvisi alle parti è dovuto all'usciera della Commissione il diritto fissato per gli ufficiali giudiziari delle preture.

Gli atti di esecuzione devono essere affidati agli ufficiali giudiziari addetti alle preture.

CAP. II — Procedimento

Art. 116. — Davanti le Commissioni arbitrali gli assicurati o i loro aventi diritto non possono comparire che personalmente, salvo il disposto dell'articolo seguente. In caso di comprovata malattia o di altro impedimento, o di assenza che la Commissione riconosca giustificata, possono farsi rappresentare da un membro della loro famiglia.

Ove l'interessato non possa per incapacità comparire personalmente, la rappresentanza spetta al genitore esercente la patria potestà, al tutore o al curatore.

I datori di lavoro possono sempre farsi rappresentare dai direttori dei loro stabilimenti, o delle loro imprese, o da impiegati muniti di mandato speciale.

Gli organi dell'assicurazione sono rappresentate dalle persone a ciò autorizzate secondo i rispettivi ordinamenti, o anche da quelle altre che siano designate con deliberazione dei rispettivi Consigli o Comitati d'amministrazioni.

Art. 117. — Agli Istituti di patronato e di assistenza, di cui nell'articolo 27 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, può essere affidata dagli assicurati o dai loro aventi diritto, la rappresentanza o l'assistenza defensionale nei giudizi avanti le Commissioni arbitrali.

Tale incarico deve risultare da atto scritto o da dichiarazione verbale fatta davanti al presidente della Commissione o anche in udienza dagli interessati o da coloro che, a norma dell'articolo precedente, ne hanno la rappresentanza.

La rappresentanza davanti le Commissioni arbitrali, degli assicurati o dei loro aventi diritto, che siano comunque impediti di comparire personalmente e non siano provveduti di un rappresentante in conformità del precedente articolo è affidata all'Istituto di patronato e di assistenza designato dal presidente della Commissione.

La persona incaricata dall'Istituto di patronato di stare in giudizio deve esibire una regolare autorizzazione per le singole controversie, rilasciata dall'Istituto stesso, il quale deve fare dichiarazione di elezione di domicilio.

Art. 118. — L'assicurato o gli aventi diritto, personalmente o a mezzo esclusivamente degli Istituti di patronato, i datori di lavoro e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza hanno facoltà di presentare alla Commissione arbitrale di prima istanza ed alla Commissione centrale, almeno cinque giorni prima di quello fissato per udienza, certificati, perizie, memorie illustrative ed altri documenti a sostegno delle loro ragioni.

L'assicurato o i suoi aventi diritto, personalmente o esclusivamente a mezzo dell'Istituto di patronato, il datore di lavoro pure personalmente o a mezzo del suo rappresentante, e la Cassa nazionale o gli Istituti di previdenza, a mezzo dei loro rappresentanti, hanno facoltà di esporre verbalmente le loro ragioni.

Art. 119. — Il minore che abbia compiuto i 15 anni è considerato come maggiorenne per tutto il procedimento davanti le Commissioni arbitrali di prima istanza e centrale.

La Commissione, ove lo reputi conveniente, può ordinare che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta e, in mancanza di questo, dall'Istituto di patronato e di assistenza.

Art. 120. — I componenti le singole Commissioni arbitrali di prima istanza e centrali possono essere recusati dalle parti:

a) se siano personalmente e direttamente interessati nella controversia;

b) se siano parenti o affini di una delle parti entro il quarto grado;

c) se fra uno di loro o la moglie di lui o alcuno dei parenti e affini in linea retta o una delle parti, si agiti, o si sia agitata nel biennio precedente una lite civile o un processo penale;

d) se siano padroni o lavoratori di una delle parti, ovvero rappresentanti, o impiegati del padrone di una delle parti stesse.

Art. 121. — Se il recusato non dichiara di astenersi, la Commissione, col concorso di un supplente designato dal presidente, delibera sulla ricusazione. Il giudicare sulla ricusazione del presidente della Commissione di prima istanza spetta alla Corte di appello, udite le parti in Camera di consiglio; sulla ricusazione del presidente della Commissione centrale giudica, nello stesso modo, la Corte di cassazione del Regno.

Art. 122. — I giudizi avanti le Commissioni arbitrali di prima istanza devono essere iniziati mediante ricorso contenente l'oggetto della domanda, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, da notificarsi, a cura dell'attore, all'altra parte, secondo le regole fissate nell'art. 112, e con le norme stabilite per i conciliatori.

Il ricorso deve essere depositato, entro cinque giorni da quello della notificazione, presso la segreteria della Commissione.

Il termine per comparire davanti la Commissione è di quindici giorni, salvo nei casi previsti dall'art. 150 del Codice di procedura civile, nei quali si applicano i termini stabiliti dallo stesso articolo.

Art. 123. — Il procedimento davanti la Commissione, per tutto ciò che non è regolato espressamente dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e dal presente regolamento, prende norma, in quanto siano applicabili, dalle disposizioni in vigore pel procedimento davanti i conciliatori,

Art. 124. — Il presidente della Commissione forma mensilmente, per il corso del mese successivo, l'elenco delle udienze.

Le Commissioni arbitrali di prima istanza debbono pronunciare le proprie decisioni nel termine di un mese dalla udienza di spedizione della causa.

Le udienze sono pubbliche e possono tenersi nei giorni festivi, e nei feriali anche di sera.

Per la validità delle deliberazioni delle Commissioni arbitrali di prima istanza e di quella centrale è necessaria la presenza di tutti i membri di ciascuna di esse, o dei rispettivi supplenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le disposizioni degli art. 354 e 355, primo comma e primo capoverso, del Codice di procedura civile, sono applicabili anche alle adunanze ed alle udienze delle Commissioni arbitrali.

In caso di trasgressione, il presidente ammonisce e fa uscire dalla sala il trasgressore.

Quando il fatto costituisca reato, il presidente ne fa stendere verbale e lo comunica immediatamente al procuratore del Re.

Art. 125 — Nelle controversie portate avanti le Commissioni di prima istanza, il presidente, all'udienza fissata sentite le ragioni delle parti, tenta di conciliarle, facendo redigere, in caso di conciliazione, il processo verbale.

Se il componimento non avviene, la Commissione, esaminati gli atti e i documenti presentati dai contendenti, può, ove lo creda necessario, ordinare una perizia medica o altri accertamenti delle condizioni fisiche dell'assicurato; ordinare agli assicurati, ai datori di lavoro e agli organi dell'assicurazione, la esibizione di registri o o altri documenti; sentire i testimoni proposti dalle parti o chiamarne di ufficio; interrogare persone pratiche e, ove occorra, procede a qualsiasi verifica sul luogo; delegare il presidente ad accedervi, solo o accompagnato da tre dei giudicanti, uno datore di lavoro, uno assicurato e un sanitario, affine di verificare, con processo verbale, lo stato delle cose.

La perizia e gli accertamenti saranno preferibilmente compiuti, quando sia possibile, durante l'udienza.

Le spese della perizia medico-giudiziaria debbono in ogni caso essere anticipate dall'organo dell'assicurazione. Fra le spese della perizia è anche compreso il rimborso delle eventuali spese di perito e dell'assicurato e l'onorario di perizia, il quale ultimo non può essere inferiore alle L. 20, nè superiore alle L. 100.

Art. 126. — I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito ad istanza delle parti, dalla Commissione, ove, senza giustificati motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre, saranno condannati ad una pena pecuniaria fino a L. 5 e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per l'esecuzione.

Ai testimoni, ai periti e agli interpreti è deferito il giuramento rispettivamente a termini degli articoli 242, 212 e 259 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 214 al 220 del Codice penale.

Art. 127. — I processi verbali di seguita conciliazione sono titoli esecutivi.

Le decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali di prima istanza rivestono carattere di sentenze. Alle sentenze definitive sono applicabili le norme stabilite negli articoli 460 a 464 del codice di procedura civile; salvo il disposto degli ultimi due capoversi dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

Il soccombente è condannato alle spese del procedimento. Le spese possono essere compensate ai termini dell'art. 370 del Codice di procedura civile.

Art. 128. — Il ricorso alla Commissione centrale, di cui all'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve essere proposto con atto notificato alla controparte entro trenta giorni dalla notificazione della decisione della Commissione di prima istanza, decorso il quale termine, il ricorso non è più ammissibile.

Il ricorso deve essere depositato presso la segreteria della Commissione non oltre quindici giorni successivi. La Commissione fissa l'udienza per la trattazione del ricorso, dandone avviso alle parti.

Art. 129. — La sospensione di una decisione impugnata, qualora non sia proposta nel ricorso, deve richiedersi, entro lo stesso termine per questo stabilito, mediante istanza diretta alla Commissione centrale e notificata agli interessati a cura del ricorrente.

Sul ricorso la Commissione centrale pronunzia entro un mese dalla scadenza dell'ultimo termine suindicato. Essa, qualora riconosca fondati i mezzi di impugnativa, deve giudicare in merito se esistono in fatti gli elementi necessari per la decisione. Nel caso contrario, la Commissione può rimandare le parti per un nuovo giudizio avanti la Commissione arbitrale di prima istanza oppure, ritenendo la causa per la decisione in merito, provvede in conformità degli articoli 118 e 125 del presente regolamento.

La Commissione centrale, sia nel caso che rinvii le parti all'Commissione di prima istanza, sia in quello che ritenga la causa, può concedere una provvisoria all'assicurato o agli aventi diritto, che ne abbiano fatto richiesta.

Art. 130. — Anche contro le decisioni emesse, in sede di rinvio, dalla Commissione di prima istanza designata, è ammesso ricorso ai termini dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184; ma in tal caso la commissione centrale, quando ravvisi necessaria un'ulteriore istruttoria, ritiene definitivamente la causa fino a pronuncia finale.

Art. 131 — Le decisioni della Commissione centrale possono essere revocate dalla stessa Commissione, nei casi previsti dall'articolo 494 del Codice di procedura civile.

Il termine per proporre la revocazione è di trenta giorni e per la decorrenza di esso valgono le disposizioni del capoverso dell'articolo 497 del Codice di procedura civile.

Sono applicabili alla procedura di questo giudizio di revocazione le norme degli articoli 496, 499, 500, 501, 503, 506, 507, e 508 del Codice di procedura civile.

L'ammenda per gli effetti degli articoli 499 e 506 è di L. 25.

Art. 132 — Ai membri delle Commissioni arbitrali di prima istanza spettano le seguenti competenze:

1° Una medaglia di presenza di L. 20, per ciascuna giornata di adunanza, per i membri di cui alla lettera b) dell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e di L. 25 per i membri di cui alle lettere a) e c) dello stesso articolo;

2° Il rimborso delle spese di viaggio in seconda classe ed una indennità di L. 15 per i membri, i quali risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai membri della Commissione centrale spettano le seguenti competenze:

1° Una medaglia di presenza di L. 25 per ciascuna giornata di adunanza per i membri di cui ai numeri 2 e 4 dell'art. 26 del precitato decreto e di L. 30 per i membri di cui ai numeri 1 e 3;

2° Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e una indennità di L. 25 per i membri, i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce la Commissione.

Ai segretari delle Commissioni di prima istanza spetta una medaglia di presenza di L. 10 per ciascuna giornata di adunanza ed al segretario della Commissione centrale una medaglia di presenza di L. 20.

Agli uscieri delle Commissioni di prima istanza spetta una medaglia di L. 5 per ciascuna giornata di adunanza ed a quello della Commissione centrale un compenso di L. 10.

Le spese di cui nel presente articolo, come tutte le altre per il funzionamento delle Commissioni arbitrali, sono a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Art. 133 — Per le sentenze delle Commissioni arbitrali di prima istanza sono dovuti i diritti seguenti:

Quando il valore della controversia non superi le 100 lire, 1 lira; per ogni 100 lire in più, 2 lire.

Se la controversia si risolve in via conciliativa, o sia decisa in contumacia, o se venga ritirata l'istanza, i diritti sono ridotti alla metà.

Per le sentenze della Commissione centrale i diritti predetti sono raddoppiati.

I diritti dovuti in esecuzione delle sentenze sono riscossi per conto della Cassa nazionale con le norme che saranno da essa stabilite.

TITOLO XI.

VIGILANZA E PENALITÀ.

Art. 134 — L'esercente di una azienda o impresa industriale o commerciale, il quale abbia alla propria dipendenza persone da assicurare a norma del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve tenere un libro di matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro.

I libri predetti per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'Istituto di previdenza sociale, il quale li farà contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro possono esonerare dall'osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sarà, a cura del Circolo, trasmessa al competente Istituto di previdenza sociale.

Art. 135 — I prenditori di lavoro a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza sociale prima dell'apertura del loro laboratorio o prima di iniziare l'esercizio della loro attività in questa forma del lavoro casalingo.

Nelle denunce devono indicare il loro nome, cognome e paternità, il preciso indirizzo del loro domicilio e la specie del lavoro che in questo eseguono.

Dopo la prima volta la denuncia dev'essere rinnovata entro il mese di gennaio di ogni anno.

I prenditori di lavoro a domicilio sono inoltre obbligati a denunciare all'Istituto di previdenza sociale il nome, cognome e indirizzo delle persone con loro occupate in questo lavoro e la retribuzione che ad esse corrispondono. Devono pure denunciargli, entro tre giorni, ogni successivo cambiamento nella consistenza e nella retribuzione di questo personale.

Anche i datori di lavori a domicilio devono fare denuncia di tale loro qualità all'Istituto di previdenza indicando la loro ditta o denominazione sociale e il loro nome, cognome e indirizzo, l'industria o il commercio da loro esercitato, la sede di tale esercizio, la

specie del lavoro assegnato a domicilio, il nome, cognome e indirizzo delle persone cui questo lavoro è assegnato.

La denuncia dev'essere fatta prima di iniziare l'uso dell'assegnazione del lavoro a domicilio e successivamente ogni qualvolta cambi la persona dell'assegnatario e in caso entro il mese di gennaio di ogni anno.

I Circoli di ispezione dell'industria e del lavoro hanno facoltà di richiedere agli Istituti di previdenza gli originali o le copie delle denunce sopraccennate, qualora i dati in essa contenuti fossero necessari per controllare l'osservanza di altre disposizioni legislative o regolamentari riguardanti il lavoro a domicilio.

Art. 136. — L'Istituto di previdenza sociale ha facoltà di prescrivere che coloro che hanno alla loro dipendenza domestici od altre persone per servizi familiari ne facciano denuncia con le modalità e dentro il termine stabilito.

Esso, in via pregiudiziale, sentito il competente Circolo di ispezione dell'industria e del lavoro, deciderà se i detti domestici e persone per servizi famigliari abbiano o meno il carattere di stabilità prescritto dall'art. 1 n. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'obbligatorietà della loro assicurazione.

Contro la deliberazione dell'Istituto di previdenza sociale è ammesso ricorso, entro sessanta giorni, al Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, che giudica in via definitiva.

Art. 137. — La vigilanza per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, del presente regolamento è esercitata dal Ministero dell'economia nazionale a mezzo dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro o di funzionari della Direzione generale del lavoro e della previdenza sociale.

Presso ogni Istituto di previdenza sociale, che non sia sede di Circolo, e presso le dipendenti agenzie, risiederà un ispettore dell'industria e del lavoro.

Art. 138. — Gli ispettori dell'industria e del lavoro sono autorizzati a :

a) visitare, in tutte le loro parti i locali adibiti all'esercizio delle aziende industriali, commerciali e agricole ed i locali attinenti, esclusi quelli destinati abitualmente ad abitazione; di visitare pure, in tutte le loro parti, i laboratori a domicilio e i laboratori di famiglia, anche se esercitati in ambienti che servano contemporaneamente ad altri usi;

b) esaminare le tessere dei dipendenti dell'azienda e i libretti a questi rilasciati, a norma dell'art. 51, nonchè i libretti di paga rilasciati ai termini del regolamento per gli infortuni sul lavoro;

c) interrogare, oltre gli esercenti delle aziende, il personale direttivo, amministrativo ed operaio delle aziende stesse, e in gene-

rale tutti coloro che per il loro ufficio siano da essi ritenuti in grado di dare informazioni utili agli effetti della vigilanza ;

d) esaminare i libri di matricola e di paga, i regolamenti interni e tutti gli altri libri e registri da cui possono trarre elementi per l'adempimento del loro ufficio ;

e) procedere al sequestro di quei documenti che abbiano carattere probatorio e che possano comunque costituire prova necessaria della contravvenzione.

Quando incontrino opposizione od ostacoli nell'esercizio delle loro funzioni possono richiedere l'intervento della forza pubblica.

Gli ispettori per adempiere al loro ufficio debbono, a richiesta, mostrare la carta di riconoscimento che sarà ad essi rilasciata dal dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 139. — Il Ministero può anche disporre ispezioni presso le istituzioni igienico-sanitarie dalla Cassa nazionale create a norma degli articoli 54 e 55 del presente regolamento. La vigilanza su tali istituzioni è esercitata particolarmente dagli Ispettori medici del lavoro di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245.

Art. 140. — I Fondi e le Casse di previdenza riconosciuti ai termini del successivo art. 148, debbono comunicare al Ministero dell'economia nazionale i loro rendiconti annuali e i bilanci tecnici.

Il Ministro ha facoltà di ordinare ispezioni sulla loro gestione, e i loro amministratori e funzionari sono obbligati ad esibire agli ispettori i libri e registri e a fornire in generale tutti gli elementi per giudicare dell'andamento dell'istituzione.

Con R. decreto può essere revocato il riconoscimento giuridico, in caso di gravi irregolarità nelle gestioni dei Fondi e delle Casse o quando per riduzione del numero degli iscritti oppure per altri motivi non sia ritenuto sufficientemente garantito l'equilibrio fra le entrate e gli impegni.

Il decreto che ordina la revoca del riconoscimento giuridico determina in pari tempo le condizioni della liquidazione specialmente perciò che concerne il trasferimento dell'attivo e del passivo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o ad altro Fondo o ad altra Cassa di previdenza.

Art. 141. — Gli ispettori intimano le « prescrizioni » di cui all'art. 72 del R. decreto 27 aprile 1913, n. 431 e in caso d'inaadempienza, accertano le contravvenzioni alle disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 e del presente regolamento mediante apposito processo verbale. In detto processo verbale si determinerà: la natura del fatto, con le sue circostanze e specialmente quelle di tempo e luogo, le disposizioni alle quali si è contravvenuto, le informazioni raccolte intorno ai presunti contravventori e tutti gli elementi che siano necessari per il giudizio sulla contravvenzione.

Della contravvenzione elevata deve essere data immediata comunicazione al datore del lavoro o a chi ha la direzione del lavoro, il quale ha il diritto di fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che crederà convenienti nel suo interesse; quando si rifiuti di firmare il processo verbale, l'ispettore ne fa menzione indicando le ragioni del rifiuto.

Il verbale di contravvenzione, sottoscritto dall'ispettore, dagli agenti della forza pubblica, quando siano intervenuti, ed eventualmente dal datore di lavoro o dal suo rappresentante, deve essere rimesso dall'ispettore stesso all'autorità giudiziaria competente, comunicandone copia all'Istituto di previdenza sociale.

Art. 142. — Sono puniti con ammenda da L. 100 a L. 500 coloro che trascurano di annullare le marche alle date stabilite; che rilasciano le tessere senza esservi autorizzati; che rifiutano di consegnare la tessera al titolare che lascia definitivamente il lavoro; che trattengono altrimenti, indebitamente, le tessere contro la volontà del titolare.

Sono puniti con ammenda da L. 10 a 300 la mancanza o la irregolare tenuta dei libri di matricola e di paga prescritti dall'art. 134, e in generale le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento.

Alle contravvenzioni previste nei commi precedenti ed in genere a tutte le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, si applica la procedura per il componimento amichevole fissata dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e degli articoli 143 e 144 del presente regolamento.

Art. 143. — Il contravventore che intende avvalersi della facoltà di cui all'art. 5 (sesto comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184 deve rimettere la domanda al competente Istituto di previdenza sociale.

Insieme alla domanda deve esibire la prova dell'eseguito pagamento dei contributi e delle parti di contributo non versati e deve inoltre eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale il versamento di lire 100 a titolo di garanzia del pagamento della multa.

Il direttore dell'Istituto notificherà la decisione al contravventore a mezzo del sindaco del Comune in cui questo risiede.

Il contravventore, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, deve eseguire presso l'Istituto di previdenza sociale il versamento della somma al cui pagamento fu condannato.

L'Istituto di previdenza sociale, ove sia stato iniziato procedimento penale, darà comunicazione dell'avvenuto pagamento all'autorità giudiziaria perchè dichiari estinta l'azione penale.

Art. 144. — Qualora il contravventore non paghi la somma dovuta entro il termine prescritto, l'Istituto di previdenza sociale deve procedere contro di lui agli atti esecutivi o dare notizia del

mancato pagamento alla competente autorità giudiziaria, agli effetti del procedimento penale iniziato. In ogni caso le 100 lire depositate dal contravventore restano devolute a beneficio della Cassa nazionale.

Il versamento delle somme spettanti all'Istituto di previdenza sociale non esonera il contravventore dal pagamento delle spese di giustizia a cui fosse eventualmente obbligato per gli atti giudiziari in dipendenza della contravvenzione.

Le copie della decisione occorrenti per procedere all'esecuzione forzata e per la notificazione al datore di lavoro sono rese autentiche dal direttore del competente Istituto di previdenza sociale.

Art. 145. — Agli scopritori della contravvenzione compete sul prodotto netto di essa una percentuale nella misura, non eccedente il dieci per cento, che verrà fissata con decreto del Ministro dell'economia nazionale. Nel decreto stesso saranno indicate le categorie di persone a cui tale percentuale non compete.

TITOLO XII.

FONDI E CASSE DI PREVIDENZA PREESISTENTI.

Art. 146. — Gli Enti e le aziende che hanno ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria in base agli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, continueranno a goderselo.

Le aziende che, avendo costituito un fondo di previdenza anteriore al 1° luglio 1920, non abbiano ottenuto l'esonero dall'assicurazione obbligatoria, potranno avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 147. Per le aziende private le quali abbiano istituito, prima del 1° luglio 1920, un Fondo o una Cassa di previdenza che abbia fra i suoi scopi quello di provvedere all'invalidità e vecchiaia del dipendente personale, i contributi stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per l'iscrizione presso la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, saranno prelevati, totalmente o in parte, sui contributi destinati al Fondo o alla Cassa di previdenza dell'azienda, qualora non ricorra l'applicazione dell'articolo seguente e se l'azienda e il dipendente personale non concordino di provvedere agli obblighi del decreto con ulteriori versamenti. In ogni caso però la parte di detti contributi, a carico del datore di lavoro e dei prenditori di lavoro, da versare alla Cassa nazionale, non potrà essere inferiore a quella dovuta secondo il precitato art. 4. I diritti dei singoli iscritti o partecipanti al Fondo o alla Cassa di previdenza saranno ridotti in relazione alla consistenza ed alle diminuite entrate del Fondo o Cassa di previdenza, in conseguenza dei prelevamenti predetti.

Qualora, di accordo fra l'azienda ed il dipendente personale, si addivenga alla liquidazione del Fondo o Cassa di previdenza, la quota spettante a ciascun iscritto sarà versata alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali come versamento facoltativo.

Art. 148. — Il Ministero dell'economia nazionale, su richiesta dell'azienda interessata, da presentarsi entro il 30 giugno 1925, e sentito il Comitato esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, può accordare l'esonero dall'obbligo dei versamenti alla Cassa nazionale.

Perchè possa essere consentito l'esonero, il Fondo o la Cassa di previdenza dovrà conseguire la personalità giuridica mediante Regio decreto, promosso dal Ministro per l'economia nazionale.

Per il conseguimento della personalità giuridica dovrà essere dimostrato:

1° Il consenso della maggioranza dei partecipanti al mantenimento del Fondo o della Cassa;

2° Che le attività del Fondo o Cassa di previdenza sono sufficienti a mantenere gl'impegni assunti;

3° Che il Fondo o Cassa di previdenza sono ordinati su basi tecniche;

4° Che i contributi versati dai datori e dai prenditori di lavoro non sono in misura inferiore a quelli stabiliti dall'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

5° Che il Fondo o Cassa garantiscono benefici non inferiori a quelli stabiliti dal Regio decreto precitato;

6° Che l'amministrazione del Fondo o Cassa sia demandata ai rappresentanti degli iscritti o partecipanti, in numero per lo meno uguale ai rappresentanti dell'azienda;

7° Che, nel caso di cessata partecipazione al Fondo o Cassa prima della maturazione del diritto a pensione, la riserva matematica e le altre somme eventualmente spettanti all'ex partecipante saranno versate alla Cassa nazionale per assicurazioni sociali a favore del partecipante medesimo e saranno considerate come versamenti facoltativi.

Art. 149. — Per gli iscritti alla Cassa invalidi per la Marina mercantile, i quali possano far valere periodi di contribuzione obbligatoria in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno applicate le seguenti norme:

1° Se l'iscritto abbia diritto alla pensione secondo il decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996, concernente la Cassa degli invalidi della Marina mercantile, i versamenti eseguiti in conformità del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, saranno liquidati con le norme dell'art. 32 del precitato decreto-legge;

2° Se l'iscritto non abbia diritto alla pensione secondo il precitato decreto-legge, saranno computati, agli effetti del numero

di quindicine stabilito per il diritto alla liquidazione della pensione di invalidità o di vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, anche i periodi di contribuzione alla Cassa invalidi; ma la misura della pensione a carico della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali sarà liquidata in base ai contributi effettivamente versati alla Cassa stessa secondo le disposizioni dell'art. 8 del precitato decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

3° Le vedove e gli orfani hanno diritto al sussidio di cui nell'art. 9 del decreto stesso, qualora non sia ad essi liquidato alcun sussidio a carico della Cassa invalidi o sia liquidato un sussidio in misura inferiore a quella prevista dal citato art. 9.

Art. 150 — Per gli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia i contributi dovuti secondo l'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, tanto per la parte a carico dei datori di lavoro quanto per quella a carico degli assicurati, salvo il diritto di rivalsa sulle mercedi a questi corrisposte, sono prelevati sulla somma versata annualmente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in esecuzione del secondo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, n. 739, sul Consorzio obbligatorio per l'industria solifera siciliana. A tal fine sono rilasciate agli operai predetti le rispettive tessere a cura dei competenti Istituti di previdenza sociale, i quali provvedono, con le norme stabilite dal Comitato esecutivo della Cassa nazionale, ad applicare le marche sulle tessere o ad inscrivere su di esse i periodi di lavoro e l'ammontare dei corrispondenti contributi, determinati in base alle tabelle dei salari medi di cui nell'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 527, contenente disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfere della Sicilia. Per la determinazione dei periodi di lavoro di ciascun operaio gli esercenti le miniere di zolfo e il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro devono fornire agli Istituti di previdenza sociale ed alla Cassa nazionale tutte le notizie che saranno ad essi richieste.

Entro il primo bimestre di ciascun anno gli Istituti di previdenza sociale invieranno alla Cassa nazionale, insieme con le tessere dell'anno precedente, un elenco riepilogativo dell'ammontare dei contributi dovuti agli effetti del presente articolo, e la Cassa nazionale provvederà al prelevamento di cui nella prima parte del presente articolo. Se il complesso dei contributi dovuti per un determinato anno supera il versamento eseguito alla Cassa per quell'anno, la differenza sarà prelevata sul versamento dell'anno successivo od eventualmente sul Fondo di cui nell'articolo seguente: se la deficienza si verifica per due anni consecutivi, sarà provveduto con un congruo aumento nella misura del contributo per tonnellata di zolfo venduto e consegnato.

Le attribuzioni conferite col presente articolo agli Istituti di previdenza sociale potranno essere con deliberazione del Comitato

esecutivo della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali delegate ad un solo fra gli Istituti predetti, il quale comprenda il maggior numero di operai previsti nel presente articolo, anche per gli operai compresi nella circoscrizione degli altri Istituti e potranno anche essere domandate al Sindacato obbligatorio per l'assicurazione infortuni nelle miniere di zolfo della Sicilia.

I periodi di lavoro potranno anche essere stabiliti mediante tabelle di occupazione media per ciascuna miniera o per ciascun gruppo di miniere.

Art. 151 — Le somme residue dopo fatti i prelevamenti di cui nel precedente articolo, saranno assegnate al Fondo d'invalidità e vecchiaia a favore degli operai addetti alle miniere di zolfo, istituito in esecuzione dell'art. 19 della legge 30 giugno 1919, n. 361. Con esso Fondo sarà provveduto alla erogazione:

1° Degli assegni vitalizi agli operai già pensionati all'entrata in vigore del decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603;

2° Di sussidi o assegni vitalizi agli operai che divengano invalidi prima di conseguire il diritto alla pensione di invalidità secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3184;

3° Di sussidi o assegni vitalizi agli operai i quali, avendo superato l'età di 65 anni all'entrata in vigore del decreto legge citato, non siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia secondo il suddetto decreto;

4° Di sussidi o assegni vitalizi agli operai in genere per i quali non possa essere liquidata la pensione di invalidità o vecchiaia secondo il decreto 30 dicembre 1923, n. 3184;

5° Di sussidi d'integrazione delle pensioni liquidate dalla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

6° Di sussidi per malattie professionali di cui nel terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1918, numero 739.

Le norme per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo saranno stabilite con speciale regolamento, che sostituirà quello approvato coi Regi decreti 4 febbraio 1912, n. 183, e 9 febbraio 1913, n. 125, e quello previsto dal quinto comma del precitato art. 13.

TITOLO XIII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 152. — Le persone iscritte alla Cassa nazionale di previdenza in conformità dei decreti Luogotenenziali 29 aprile 1917, n. 670; 24 luglio 1917, n. 1185 e 11 novembre 1917, numero 1907, le quali al momento della iscrizione avevano età superiore ai 65 anni, ma inferiore ai 70, e quelle, qualunque sia la loro età, che posteriormente alla iscrizione siano state riconosciute invalide, saranno ammesse alla liquidazione della pensione con decorrenza in ogni caso non ante-

riore al 1° gennaio 1920, purchè possano far valere almeno 24 contributi quindicinali, comprendendosi tra questi anche i contributi versati in base ai decreti Luogotenenziali surricordati.

Art. 153. — In caso di morte, dopo il 31 dicembre 1919, di una persona iscritta obbligatoriamente alla Cassa in forza dei decreti Luogotenenziali ricordati nel precedente articolo, e che sia anche assicurata obbligatoriamente ai termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sarà corrisposto alla famiglia l'assegno mensile di cui all'articolo 9 del decreto medesimo.

Con il conferimento di tale assegno resta abolito ogni altro diritto derivato alla famiglia dalla iscrizione alla Cassa nazionale.

Nel caso in cui la persona iscritta obbligatoriamente alla Cassa durante il periodo ausiliario non sia compresa nelle categorie di assicurati obbligatori secondo il decreto precitato, o non lasci persone di famiglia aventi diritto al sussidio mensile, spetta agli eredi considerati dalla legge (testo unico) 30 maggio 1917, n. 376, il rimborso dei cinque sestimi delle somme versate durante il periodo di iscrizione in qualità di addetti a stabilimenti ausiliari.

Art. 154. — Le persone che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art. 46 del precitato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, debbono farne dichiarazione all'Istituto di previdenza all'atto della restituzione della tessera ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1924.

Dalla dichiarazione deve risultare il motivo per il quale non sussiste più per esse l'obbligo dell'assicurazione; se e quali persone indicate sulla tessera familiare vogliono mantenere la detta qualità; il riconoscimento dell'obbligo per ciascuna di esse di eseguire a tutto proprio carico il versamento dei contributi prescritti.

Qualora sia omesso il versamento dei contributi anche solo per un anno, l'assicurato di cui al comma precedente perderà la qualità di assicurato obbligatorio e tutti i versamenti in precedenza eseguiti saranno considerati facoltativi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale

NAVA.



CIRCOLARI

CIRCOLARE 5 OTTOBRE 1924, N. 53.

Agli Ispettori dell'emigrazione nei porti d'Imbarco — Ai Capi degli Uffici dell'emigrazione nel Regno.

Ritengo del massimo interesse dare la maggiore pubblicità alle notizie che concernono il mercato del lavoro e le condizioni in cui si trovano i nostri operai, le mercedi o la disoccupazione come pure ritengo utile segnalare per mezzo della stampa ciò che concerne il movimento migratorio per via di mare come per via di terra. Sarà quindi sommamente utile che tutti gli Uffici dipendenti dal Commissariato Generale inviino settimanalmente, per quanto è a loro conoscenza, e senza pregiudizio dei rapporti che gli Uffici stessi debbono inviare mensilmente, speciali notizie:

a) Sulle condizioni del mercato del lavoro nell'ambito della loro giurisdizione e sulla domanda ed offerta di mano d'opera.

b) Sul numero degli operai che si recano all'estero in cerca di lavoro di propria iniziativa od in seguito ad arruolamenti approvati dal Commissariato generale.

c) Sul numero e sulle condizioni specialmente morali e sanitarie degli operai che rimpatriano definitivamente o per congedi temporanei loro concessi dalle ditte che li hanno ingaggiati all'estero.

d) Sul movimento dell'emigrazione specialmente transoceanica indicando, per quanto concerne i partenti e i ritornati, le condizioni morali e sanitarie di cui al paragrafo precedente,

Tali notizie dovranno essere compilate in modo breve, senza apprezzamenti e possibilmente corredate di dati statistici.

Il Commissariato generale curerà la pubblicazione di tali notizie nel modo che crederà più opportuno.

Prego la S. V. di darmi assicurazione sull'esatto adempimento di quanto sopra. — De Michelis.

CIRCOLARE 6 OTTOBRE 1924, N. 54.

OGGETTO

Acquisto di terreni in Francia

Ai Regi Uffici dell'emigrazione — Ai Delegati Provinciali dell'emigrazione.

Nella regione del sud-ovest della Francia e in particolar modo nei dintorni di Tolosa si sono moltiplicati, da qualche tempo a questa parte, gli Uffici di compra-vendita di terreni e di proprietà

agricole, che a mezzo di circolari e di annunci sui giornali continuano a fare una diffusa propaganda, specialmente nel Veneto, per indurre i nostri agricoltori a recarsi in Francia per contrattare l'acquisto di terreni e di case coloniche.

Questo branco di sensali e di intermediari d'ogni risma, magnificando la situazione di benessere che in poco tempo verrebbe creata ai nostri agricoltori, riescono a convincere i più creduli a recarsi a Tolosa e nei dintorni, dove, in verità, resta ormai ben poca terra da acquistare, ma a *prezzi proibitivi e per terreni che non hanno il corrispondente valore.*

I trafficanti in questo genere di mediazioni, pur di lucrare, in qualche modo, sui modesti risparmi dei nostri contadini, tentano anche di favorire l'espatrio per la Francia facendo pervenire ai nostri agricoltori contratti per salariati agricoli sommariamente compilati, privi di ogni garanzia e semplicemente vistati dal Sindaco francese. Questi contratti non han valore alcuno e sono documenti rilasciati, per compiacenza o per ignoranza, dai sindaci francesi, ai sollecitatori interessati.

Ora è bene che i nostri agricoltori che hanno da parte qualche biglietto da mille non si lascino adescare dalle mirabolanti e fallaci promesse di questa moltitudine di profittatori che ha esteso la propria rete di corrispondenti nel Piemonte, in Lombardia e soprattutto nel Veneto.

Invito pertanto i Regi Uffici dipendenti ed i signori Delegati Provinciali dell'emigrazione a svolgere opera attiva nei centri dove più si accentua questa dannosa propaganda, affinchè i nostri contadini non abbiano ad essere vittime di quest'altra forma di speculazione. Rappresentino questo stato di cose, verbalmente, anche agli Uffici incaricati del rilascio dei passaporti. — De Michelis.

BIBLIOGRAFIA

LA LOGGIA. — *L'emigrazione in Sicilia dopo le nuove restrizioni nord-americane*, nei *Problemi siciliani*, n. 2, settembre 1924.

L'On. La Loggia, con largo corredo di citazioni statistiche, dimostra che la « Sicilia è fra le regioni d'Italia la più sensibile alla nuova situazione » fatta alla nostra emigrazione dalla recentissima legge degli Stati Uniti che disciplina l'immigrazione degli stranieri.

L'emigrazione italiana, di fronte alle restrizioni nord-americane, trova qualche compenso in Francia, ma la Sicilia, nota giustamente il La Loggia, dà scarso apporto all'emigrazione nella vicina repubblica, e in genere nei Paesi Europei. « Cosicché, già saturate altre vie minori — le nord-africane —, non le resterebbe se non quella meno ricca del Sud-America, che per ventura il nuovo fervore di simpatie, suscitato colà dalla visita opportuna e lungimirante del Principe ereditario d'Italia, rende oggi più propizia e gradita. Ma, non giova nascondere, il problema demografico per l'isola nostra non si prospetta fin qui, in questo arduo dopoguerra, troppo agevole e chiaro ».

L'On. La Loggia segnala la necessità di considerare e seguire « con occhio vigile e pure senza nervosismi né impazienze », le preoccupazioni suscitate dalle nuove restrizioni nord-americane in Sicilia. « Mentre ottinamente (egli osserva) si fa opera per spingere le correnti nel Sud-America, e sarebbe consigliabile che ugualmente si puntasse sul Canada, preme soprattutto volgersi ad intensificare l'attività nostra nel campo della produzione e dei commerci. Gli organismi bancari in Sicilia sono per fortuna oggi in ottime mani, ed è sperabile che la loro azione, oculata ma non stretta né tarda, sia lasciata perfettamente libera da pressioni di carattere politico ».

FERRARO AVV. SALVATORE. — *L'Emigrazione Calabrese e la legge Johnson* (Conferenza tenuta a Gerace Marina, per invito dell'Università Popolare il 2 giugno 1924). Gerace, tip. Vincenzo Falvinni, 1924.

CAMERA ITALIANA DI COMMERCIO DI VALPARAISO: *Il Cile e gli italiani del Cile*. Valparaiso, giugno 1924.

La Camera Italiana di Commercio di Valparaiso, in occasione dell'arrivo della R. Nave « Italia » in visita con la Fiera galleggiante per i paesi del Sud America, ha raccolto, in bel volume, una ricca messe di notizie geografiche, storiche, politiche, amministrative, economiche, commerciali, industriali e culturali sul Cile e i numerosi italiani « non degeneri e non immemori » che vivono in quell'ospitale paese.

Non mancano gli accenti alle prospettive che le risorse naturali locali possono offrire alle attività italiane; né i dati statistici sul movimento di importazione e di esportazione, del quale è data perciò un'idea completa e precisa.

Nella seconda parte del libro, gli italiani nella storia del Cile, i rapporti diplomatici e consolari fra l'Italia e il Cile, il patriottismo, l'operosità, la navigazione, il giornalismo, il teatro, le società e i sodalizi italiani vi sono passati in rapida ed efficace rassegna: sicché la pubblicazione, pur attraverso il suo carattere limitato e modesto (non altro ha voluto essere che un omaggio alla Crociera Italiana nell'America latina), offre un contributo importante alla conoscenza delle attuali condizioni di quella fiorente Repubblica.